

RASSEGNA DELLE POSTE DEI TELEGRAFI E DEI TELEFONI

INDICE

NOTE DI REDAZIONE	Pag. 163
C. PESSIGN: Lo stato attuale ed i prevedibili sviluppi della televisione	» 164
A. BANDI (E. I. A. R.): La televisione in Italia	» 166
UFFICIO MARCONI: Sistema Marconi di televisione	» 171
RADIO MARELLI: Il contributo della R. C. A. allo sviluppo della televisione	» 173
S. A. F. A. R.: Memoria sull'attività della S. A. F. A. R. nel campo della televisione italiana	» 180
— Bibliografia tecnica ed illustrata sulla televisione italiana S. A. F. A. R.	» 184
— Bibliografia quotidiani sulla televisione italiana S. A. F. A. R.	» 184
— C. G. CACCIA: Il telepantoscopio	» 185
— A. CASTELLANI: La televisione e lo stato attuale dell'industria in Italia	» 186
M. CAMBI: La televisione in Francia	» 188
G. RAUTENKRANTZ: La televisione in Germania	» 190
G. GALLARATI: L'organizzazione e l'attività del Centro internazionale di televisione	» 196

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Legge 30 marzo 1936-XIV, n. 555: Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali	Pag. 197
R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887: Interpretazioni e modifiche alle leggi sulle imposte dirette	» 198
R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654: Incarico al Ministero per la stampa e la propaganda della Commissione per la vigilanza sulle radiodiffusioni	» 201
R. decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 620: Integrazione e modificazione di norme che disciplinano il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti	» 201
R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765: Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	» 201
R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173: Semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze	» 208
R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211: Modificazione degli articoli 333 e 334 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	» 209
R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 566: Emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie italiane dell'Africa Orientale	» 209
R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 591: Ampliamento e manutenzione degli edifici postali-telegrafici	» 210
R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai Bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, ed altri indifferibili provvedimenti	» 210
R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 592: Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1935-36	» 211
Decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV: Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione	» 211

Decreto ministeriale 22 aprile 1936-XIV.	Pag.	217
Sostituzione temporanea del presidente della commissione incaricata di reggere l'Ente Radiorurale	"	217
Conferma in carica del presidente del collegio arbitrale per le controversie sui compensi da corrispondersi per le radiodiffusioni dai luoghi pubblici	"	218
Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino.....	"	218
Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli.....	"	218

Disposizioni varie.

§ 65. — Elenco delle circolari.....	Pag.	218
§ 66. — Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato	"	218

Uffici di 1ª classe — Ricevitorie — Agenti rurali.

§ 67. — Onorificenze	Pag.	218
§ 68. — Esito del ricorso al Consiglio di Stato prodotto dall'ex ricevitore di Monte San Giuliano (Erice) (Trapani), Castelluzzo Giuseppe	"	218
§ 69. — Risoluzione di diritto del rapporto di servizio a carico dell'ex ricevitore di Villa Bozza (Teramo), Ranalli Antonio.....	"	218
§ 70. — Provvedimenti riguardanti i titolari degli uffici di 1ª classe, delle Ricevitorie e gli agenti rurali (mese di marzo 1936-XIV).....	"	218
§ 71. — Concorsi per posti di portalettere rurale	"	218

Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

§ 72. — Attività dell'Istituto	Pag.	218
--------------------------------------	------	-----

Corrispondenze postali.

§ 73. — Corrispondenze reclamate perchè non giunte ai rispettivi destinatari	Pag.	220
§ 74. — Divieto di introduzione in Spagna di biglietti di banca spagnoli	"	220

Vaglia — Riscossioni — Conti correnti postali.

§ 75. — Discarico di gestioni contabili.....	Pag.	220
§ 76. — Conto corrente intestato alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi	"	220
§ 77. — Conti correnti postali da intestarsi ai « Bollettini Diocesani »	"	220
§ 78. — Esenzione di tassa per le operazioni di c/c, eseguite negli uffici postali non succursali compresi entro il perimetro delle città capoluoghi di provincie.....	"	220
§ 79. — Smarrimento di tessere di riconoscimento	"	220

Risparmi — Buoni postali fruttiferi.

§ 80. — Rimborsi di somme depositate su libretti infruttiferi mod. B n. 1	Pag.	221
---------------------------------------------------------------------------------	------	-----

Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico.

§ 81. — Disposizioni e tariffe da applicarsi alla corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica	Pag.	221
Fornitori ed appaltatori delle Amministrazioni dello Stato.....	"	224

RASSEGNA DELLE POSTE DEI TELEGRAFI E DEI TELEFONI

UFFICIALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI PER
I SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI E DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, COMITATO
PER LA RADIOTELEGRAFIA E LE TELECOMUNICAZIONI

Editore proprietario: L'ISTITUTO DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA PER I POSTELEGRAFONICI

PROPRIETÀ LETTERARIA A NORMA DI LEGGE — È PERMESSA LA RIPRODUZIONE DEGLI ARTICOLI CITANDO LA « RASSEGNA »

NOTE DI REDAZIONE

La televisione cominciò a richiamare l'attenzione degli studiosi e dei tecnici quando già la radiofonia circolare si era affermata ed estesa presso il pubblico e si avviava decisamente a diventare uno spedito ed efficace notiziario e ad essere riconosciuta dai Governi potente mezzo di propaganda politica e culturale oltre che di istruzione e diletto.

Da allora, spesso in riviste e giornali si è scritto e trattato di televisione, né sono mancate speciali pubblicazioni in materia. Ma nessuna ha provveduto a raccogliere una documentazione che offrisse una idea chiara e precisa dello stato del problema sia dal lato tecnico che da quello della commercialità.

Il nostro Direttore ha voluto appunto raggiungere tale scopo, facendo raccogliere e presentando ai lettori della Rivista brevi ed interessanti relazioni sullo stato attuale ed i prevedibili sviluppi della televisione in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra ed in America, nonchè le recensioni di importanti articoli pubblicati da qualche anno in qua nelle più pregiate riviste tecniche.

La mole del materiale raccolto non consente di presentarlo, come sarebbe stato suo desiderio, in unico fascicolo della Rivista. Questo ed il successivo numero — nella « Parte non ufficiale » — sono pertanto riservati a tale interessante lavoro di disamina e rassegna dello stato attuale della televisione. Riprenderemo col fascicolo VI la pubblicazione delle normali rubriche della rivista.

SVILUPPI DELLA TELEVISIONE

La documentazione qui raccolta dà una chiara idea del grado di maturità raggiunto dalla soluzione tecnica del problema di trasmettere e riprendere a distanza, a mezzo delle onde elettromagnetiche, le immagini in movimento.

Tuttavia le previsioni sul probabile sviluppo della televisione come servizio pubblico generalizzato, non sono nè facili, nè sicure.

I Governi di vari Stati, valutando la importanza della televisione come strumento di propaganda politica, culturale, educativa e sociale, atto ad affiancare e ad integrare le radiodiffusioni foniche, hanno preso o favorito iniziative rivolte a dare principio di attuazione pratica a un servizio pubblico di televisione. Ma si tratta, finora, di tentativi di carattere limitato e sperimentale.

La Germania si trova, sotto questo riguardo, in uno stadio avanzato; a cura della Amministrazione delle P. T. sono state ivi eseguite a più riprese, negli ultimi anni, emissioni sperimentali dalla stazione di Berlino Witzleben, aventi in un primo tempo, lo scopo di studiare i perfezionamenti agli apparati e le condizioni migliori dell'esercizio. Recentemente, poi, sono state iniziate anche emissioni-programmi a cura della Deutsche Rundfunk, per uso del pubblico ed a scopo di propaganda del servizio. Sono stati a tal uopo stabiliti posti di ricezione pubblica e la industria tedesca ha inoltre messo in commercio ricevitori equipaggiati con tubi a raggi catodici, atti a ricevere immagini di cm. 20 x 24 di formato, con l'esplorazione di 180 linee e 25 immagini al secondo, caratteristica dei trasmettitori in prova.

Le esperienze tedesche hanno dimostrato che l'onda più adatta per le trasmissioni di televisione è nella gamma delle ultra frequenze intorno a 40 e 50 Mc/s (7,5 a 6 m.) e che la portata dei trasmettitori di 10 kW su tali onde può raggiungere circa km. 100, se il radiatore sia posto a sufficiente altezza sul suolo. Un numero di 25 a 30 trasmettitori opportunamente collocati sarebbe necessario per coprire tutto il territorio.

Il collegamento tra il punto di ripresa e i trasmettitori e il collegamento dei trasmettitori fra loro per le emissioni in relais, può essere eseguito o per via radio-elettrica o per mezzo di cavi per alta frequenza. Convenienti tipi di tali cavi sono stati studiati e realizzati ed è a prevedere il rapido sviluppo di una rete di cavi ad alta frequenza, dato che essi si prestano anche ad altre importanti applicazioni, quali la telefonia multipla su numerosi canali ad a. f. e la telefonia accompagnata da televisione per cavo. (Televisofonia).

La ripresa con l'intermediario del film è stata posta a base delle esperienze tedesche. È innegabile che, quantunque questo procedimento si presti meno agevolmente, dei più moderni sistemi ad analisi elettronica, alla trasmissione diretta ed immediata di scene all'aperto, esso

presenta il grande vantaggio di permettere la registrazione della scena televisionata con possibilità di ripeterla a distanza di tempo e di spazio e di utilizzarla eventualmente anche per proiezioni cinematografiche ordinarie.

Quest'ultimo punto è assai importante perchè lascia intravedere la possibilità di una stretta collaborazione tra la televisione e la cinematografia; collaborazione che appare essenziale ai fini economici.

In Gran Bretagna un noto Comitato nominato nel 1934 dal Governo, ha stabilito le condizioni tecniche e finanziarie alle quali potrebbe essere cominciato in quel paese un servizio pubblico di televisione.

In base al rapporto della Commissione il Governo ha stabilito di affidare a due ditte concorrenti (Baird Television Co e Marconi E. M. I. Tel. Co) l'impianto nella stessa località presso Londra, di due emettitori visomodulati nei due rispettivi sistemi, allo scopo di metterli a confronto fra di loro nella pratica dell'esercizio e poter decidere, in seguito, sul sistema da adottare nella previsione dell'estensione del servizio a tutto il territorio.

Anche in Inghilterra si prevede che tale estensione richiederà la posa di una rete speciale di cavi per alta frequenza, per il collegamento del presumibile numero di 20 emettitori necessari.

Delle due ditte chiamate a concorrere la Baird Television Co ha un sistema proprio a film intermediario e inoltre utilizza i brevetti americani del sistema elettronico Farnsworth, mentre la Marconi E. M. I. sembra essere messa decisamente per la via di adottare il sistema Zworykin, pure americano, e fondato, come è noto, sull'analisi elettronica delle immagini.

Si può dunque prevedere che l'esperimento inglese si effettuerà su entrambe le direttive: trasmissione a film e trasmissione diretta di scene all'aria aperta.

In Francia una Commissione governativa si è pronunciata in senso favorevole per l'inizio di un servizio regolare sperimentale, al quale dovrebbero concorrere a piena libertà sistemi nazionali (Barthélémy, Defrance) e sistemi esteri, purchè siano osservate certe condizioni relative alla normalizzazione delle pellicole e dei ricevitori.

La Commissione ha ritenuto di potere esprimere da ora il parere che i sistemi a film intermediario presentano vantaggi preminenti sui sistemi a trasmissione diretta.

Dal dicembre u. s. è stato iniziato un regolare servizio a Parigi con una stazione di 1 kW antenna, con lunghezza d'onda di circa 8 metri, impiantata sulla Torre Eiffel con studio di posa sistema Barthélémy, con analisi a 180 linee e 25 immagini.

L'America è senza dubbio all'avanguardia nella realizzazione tecnica dei dispositivi di televisione ed anni fa

sistemi ad analisi elettronica sopra citati ha dato un nuovo e promettente indirizzo a questo interessante ramo delle telecomunicazioni.

Le emissioni sperimentali americane datano già da qualche anno (1933). Secondo la Commissione Federale delle Comunicazioni di Washington, nel 1935 esistevano in tutto il territorio degli Stati Uniti, 27 stazioni sperimentali autorizzate. La massima parte di esse appartengono a Società che si occupano, con ingente impiego di capitali, di industrializzare la televisione, mentre alcune (quattro) appartengono ad Università ed hanno scopo didattico.

Tuttavia la possibilità di una rapida estensione della televisione a tutto il territorio viene messa in dubbio da autorevoli personalità industriali americane. Da calcoli eseguiti dalla stessa R. C. A. risulterebbe che una tale estensione richiederebbe l'impianto di 80 trasmettitori, con una spesa totale di 40 milioni di dollari, oltre ad altri 58 milioni di dollari annui per le spese di esercizio e manutenzione.

Queste previsioni sono tutt'altro che incoraggianti quando si pensi che il capitale attualmente investito nella radiodiffusione americana è solamente di 25 milioni di dollari e con un numero di abbonati decuplo di quello prevedibile per gli utenti della radio televisione.

Ciò non ha impedito alla Radio Corporation America, detentrici di uno dei due più elaborati e moderni sistemi di televisione, messo a punto sotto la direzione di Zworykin con 10 anni di pazienti ricerche e di studi, di dare inizio a una intensa fase di esperimento commerciale, mercè il deliberato impianto di una moderna stazione, del costo di un milione di dollari, che sarà pronta verso la fine del corrente anno e avrà la sua antenna sull'Empire State Building in modo da servire la città di New York.

In Italia, col R. decreto-legge 17 aprile 1931-IX, n. 589, furono concessi all' E. I. A. R. (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) — senza diritto di esclusività — i servizi di radiofotografia e di radiovisione, sempre che fatti a scopo di trasmissioni circolari destinate a tutto il pubblico.

La rapida rassegna dei tentativi in corso nei vari paesi dimostra che, malgrado i progressi tecnici indubbiamente avanzatissimi, raggiunti negli ultimi tempi, la televisione stenta ad uscire dal chiuso dei laboratori scientifici per venire a contatto ed a servizio del gran

pubblico, differenziandosi, in ciò, dalla radiodiffusione sonora, che alcuni anni fa guadagnò rapidamente e trionfalmente le folle di tutti i paesi del mondo.

Quali le ragioni di questo ritardo? Si potrebbero annoverare: eccessivo costo degli impianti in rapporto all'area servita e al numero prevedibile degli utenti; cautela dei capitali ad investirsi in una impresa di cui non appaiono ben precisabili le fonti del reddito; difficoltà di assicurare la costante alimentazione delle trasmissioni televisive; prudente attesa che la tecnica evoluisca o convinzione diffusa che qualche principio nuovo debba presto venire a sconvolgere le posizioni faticosamente raggiunte; complicazione e costo ancora eccessivo degli apparecchi riceventi.

Forse nessuna ragione definita, ma un po' tutte insieme contribuiscono a determinare la manifesta incertezza sulla via da prendere.

Una soluzione sembra possa derivare dalla deliberazione, quasi universalmente adottata, di procedere con prudenti esperienze parziali.

Frattanto c'è da attendersi che gli ulteriori studi in corso conducano alla soluzione del problema tecnico della ricezione su schermo con immagini nitide e ferme di grandi dimensioni, paragonabili a quelle delle proiezioni cinematografiche.

Ed ancora è auspicabile che intese intervengano con la già esistente e prosperosa industria cinematografica, per lo scambio delle pellicole allo scopo di alimentare i programmi di trasmissione, come è da augurare che si stabiliscano opportuni legami con le compagnie di radiodiffusioni, data la identità dei procedimenti e mezzi di esercizio e il carattere integrativo che la televisione rappresenta per le diffusioni sonore.

A favorire queste intese ed in genere le iniziative varie e lo sviluppo della televisione opererà certamente in modo benefico la avvenuta istituzione di un Centro internazionale di studi e di ricerche, deliberato dal primo Congresso di televisione, che ebbe luogo a Nizza nell'aprile 1935 per iniziativa degli Istituti internazionali della cooperazione intellettuale e della cinematografia educativa.

Il nuovo Centro, sorto in Roma, presso l'Istituto Internazionale di Cinematografia Educativa, ha già raccolto e tiene a disposizione degli interessati un materiale notevolissimo di documentazione e di studi, pubblica un bollettino mensile dell' novità in materia e ha deliberato infine l'impianto di un laboratorio sperimentale per lo studio diretto dei problemi tecnici attinenti alla televisione.

GIUSEPPE PESSON

Parallelamente alle prime esperienze del Baird in Inghilterra, l'interesse alla televisione in Italia fu richiamato nel 1926 dallo scrivente con una serie di scritti e conferenze di vulgarizzazione.

Nell'ottobre dello stesso anno lo scrivente diede una dimostrazione ai soci dell'Associazione Elettrotecnica Italiana di un suo nuovo sistema di televisione a canali multipli, sistema che venne successivamente perfezionato ed applicato ad un impianto completo realizzato nel 1929 dall' « Ente Italiano Audizioni Radiofoniche ». Questo impianto, che può ritenersi il primo del genere esistito in Italia, era atto alla trasmissione di film cinematografici e scene dirette (limitate alla testa di una persona). L'analisi era effettuata con una finezza di 60 righe e 16 immagini al secondo; l'organo analizzatore era costituito da uno speciale disco a tre spirali di fori che intercettava un intenso fascio luminoso proveniente da una lampada ad arco. Per la trasmissione di film veniva usata una sola foto-cella al potassio, mentre per la trasmissione di soggetti animati veniva adottato il *metodo indiretto* (detto altresì a *punto luminoso mobile*), con l'ausilio di una batteria di quattro foto-celle al potassio opportunamente collegate in parallelo, che venivano impressionate dalla luce riflessa proveniente dal soggetto colpito dall'area analizzatrice luminosa mobile. Le correnti foto-elettriche venivano inviate a modulare un piccolo radio-trasmittitore (circa 50 watt di potenza) funzionante su una lunghezza d'onda di m.60. Il ricevitore adottato era naturalmente

anch'esso a disco, con lampada luminescente al neon; per ragioni di rapidità di spostamento a scopo di indagine, in varie località non stato predisposto alcun organo di sincronismo fra i dischi trasmettitori e ricevente. Il sincronismo veniva mantenuto manualmente, agendo sull'eccitazione di un motorino a corrente continua che trascinava il disco ricevente alla velocità di 960 giri al minuto.

Nel 1931 venne installato nel Palazzo E.I.A.R. di Roma un impianto di tipo analogo ma più perfezionato, particolarmente nei riguardi della sincronizzazione fra trasmettitore e ricevitore. Il trasmettitore era sempre del tipo con analizzatore a disco di 60 fori (a sagoma esagonale, per ottenere un miglior ricoprimento delle righe) e i ricevitori erano sia del tipo a disco con lampade al neon ed al sodio sia del tipo a specchi rotanti con lampada al neon intensiva e puntiforme e proiezione su schermo di cm. 30 x 40.

Con questo complesso furono effettuate numerose trasmissioni sperimentali dalla stazione di Prato Smeraldo, sulle onde di m. 25,4 e m. 25,4.

Lo stesso impianto trasportato a Torino e notevolmente perfezionato, ricevette l'ambita visita di S. E. Mussolini durante le storiche giornate dell'ottobre 1932-Anno X E. F.

I risultati ottenuti diedero modo di stabilire in modo sicuro la necessità di adottare lunghezze d'onda sempre più corte e convenienti di lunghezza tale da sopprimere il fenomeno del « fading » e di togliere ogni valore pratico alle trasmissioni di televisione.




Fig. 1. — Radiotrasmettitore sperimentale ad onda corta per televisione (Milano 1929).




Fig. 2. — Complesso analizzatore per trasmissioni scene dirette (Roma 1931).




Fig. 3. — Studio per trasmissioni dirette di televisione (Torino 1933).




Fig. 4. — Complesso analizzatore per la trasmissione di film cinematografici (60000 righe - 25 immagini/sec).




Fig. 5. — Radiotrasmittitore ad onda ultra corta da 500 watt antenna (onda m. 6,30 - Torino 1933).

Due erano i dannosi effetti del « fading »: la perdita del sincronismo (facilissima con i ricevitori di tipo meccanico allora in uso) e lo svanire (oltre allo sdoppiarsi) dell'immagine ricevuta.

Si giunse così alla determinazione di adottare per le radio-trasmissioni di televisione, delle lunghezze d'onda non superiori agli otto metri di lunghezza, tale cioè, da escludere la presenza in ricezione di qualsiasi onda riflessa dagli strati atmosferici superiori, causa prima della produzione del « fading ».

Nel 1933 venne installato, sempre presso l'E.I.A.R. di Roma, un impianto completamente nuovo, atto alla trasmissione di pellicole cinematografiche con finezza d'analisi di 90 e 120 linee. Il dispositivo analizzatore era del tipo a disco a grande velocità (2 giri per ogni fotogramma analizzato), mentre i ricevitori erano del tipo a spirale di specchi con lampada tubolare al sodio. Successivamente la finezza d'analisi venne portata a 180 righe e si adottarono dei ricevitori a tubo catodico.

Allo scopo di studiare il comportamento della propagazione delle onde ultracorte, particolarmente su aree cittadine dense di edifici, venne installato a Torino, a cura del reparto televisione dell'E.I.A.R., un radio-trasmittente della potenza di circa 1 kW. R. F., funzionante su onda di m. 6,30, alimentante un dipolo eretto sul tetto del Palazzo S. I. P. I risultati ottenuti furono molto confortanti in quantochè i valori di attenuazione riscontrati erano notevolmente inferiori a quelli avuti recentemente da vari sperimentatori americani.

La ragione di tale divario risiede nel fatto che la propagazione aveva luogo, nelle esperienze americane, attraverso grandi città con edifici molto alti e costruiti in ferro, cosa che non si verifica invece nelle nostre città, costituite in prevalenza da edifici non molto alti e costruiti in muratura o cemento armato.

Si può ritenere con buona approssimazione che con un'onda intorno ai 6 metri, irradiata da un dipolo verticale collocato a circa 100 metri d'altezza sul suolo, al centro di una grande città, è possibile ottenere una intensità di campo di 500 micro-volt/m. (valore minimo richiesto per una buona ricezione) ad una distanza di circa km. 20, quando si dissipa nel sistema irradiante la potenza di 1 kW.

Con una potenza di 10 kW dissipata nel dipolo si ritiene possibile ottenere il campo di 500 micro-volt/m. ad una distanza di circa 80-100 chilometri.

Per riassumere si può quindi concludere che oggi è possibile effettuare delle ottime radio-trasmissioni televisive su onda ultracorta, entro un raggio di circa 100 chilometri.

Con l'impianto radio-trasmittente ad onda ultracorta di Torino vennero effettuate trasmissioni sia di fonìa che di visione, limitatamente ad una finezza d'analisi di 90 righe (ricezione su tubo catodico o spirale di specchi con motorino sincrono sulla rete).




Fig. 6. — Sistema radiante onda m. 6,30 a Torino.






Fig. 8. — Radiotrasmettitore semitransportabile da 100 watt R. F.

Il radio-ricevitore usato era del tipo super-eterodina che si è dimostrato di gran lunga superiore ad ogni altro.

Allo scopo di estendere le ricerche sulla portata pratica delle trasmissioni su onda ultracorta anche sull'area di altre città italiane e particolarmente su quella collinosa di Roma, venne allestito nel laboratorio costruzioni dell'E.I.A.R. un radio-trasmettitore semi-transportabile della potenza di circa 100 watt R. F., su onda di m. 6,80 ed avente una gamma di modulazione lineare molto vasta (fra 100 e 500.000 periodi).

Con tale trasmettitore vennero effettuate a Roma, nella primavera del 1935, numerose emissioni sperimentali sia con foia che con visione.

Le correnti modulanti della visione provenivano dal complesso analizzatore per pellicole cinematografiche a 180 righe di finezza, già citato sopra.

La ricezione era effettuata su una antenna di m. 10 di diametro. I risultati ottenuti furono oltremodo interessanti anche per il fatto che si poté stabilire la possibilità di effettuare un collegamento sicuro e praticamente privo di disturbi a mezzo ponte radio tra l'organo analizzatore ed un futuro radiotrasmettitore di grande



Fig. 9. — Prove di ricezione su onda ultra-corta nei dintorni di Roma.

potenza che ovviamente, data la configurazione orografica della zona romana, dovrà essere installato su uno dei colli alla periferia dell'Urbe.

Il radio-trasmettitore ad onda ultracorta da 100 watt R. F., usato per le esperienze pocanzi accennate, è servito altresì a definire in modo preciso il particolare regime di funzionamento in radio-frequenza che si richiede per le trasmissioni di televisione. Occorre infatti notare che il genere e la forma delle correnti modulanti provenienti da un sistema analizzatore è completamente diverso dalle correnti foniche modulanti i normali trasmettitori radiofonici.

Contrariamente a queste ultime, le correnti foto-elettriche che danno il segnale visivo sono totalmente dissimetriche ed il loro valore medio non è affatto nullo. In conseguenza di ciò, la modulazione, anziché avvenire simmetricamente intorno ad un determinato valore dell'onda






Fig. 11. — Tipo di tubo catodico ricevente

supporto (come si verifica con la modulazione fonica) è tutta diretta in un solo senso a partire da un determinato valore dell'onda supporto, valore che potrebbe anche essere zero. In altre parole, l'assenza di modulazione corrisponde al « nero » dell'immagine, mentre il « bianco » corrisponde al massimo di modulazione. Si comprende quindi, come, se non vi fossero altre esigenze, il radio-trasmittitore potrebbe essere regolato in modo che la portante fosse pressochè nulla in corrispondenza al minimo di modulazione (nero dell'immagine) e raggiungesse il suo valore massimo indistorto in corrispondenza al massimo di modulazione (bianco dell'immagine); questo caso costituisce anzi il massimo sfruttamento di un radio-trasmittitore utilizzato per trasmissioni di televisione.

Questo però non può avvenire in pratica poichè oltre alle correnti di visione devono essere trasmessi anche gli impulsi sincronizzanti che provvedono a riportare istantaneamente il punto luminoso (area elementare) sullo schermo del tubo catodico dalla fine di una riga d'analisi al principio della successiva (sincronismo delle righe) e dalla fine dell'ultima riga del quadro al principio della prima (sincronismo d'immagine). Per conferire la massima chiarezza all'immagine ricevuta, i movimenti ora accennati del punto luminoso sullo schermo devono avvenire col punto stesso spento, cioè i segnali di sincronismo mescolati a quelli di visione devono essere diretti in

senso opposto a questi ultimi in modo da produrre una modulazione opposta a quella utile diretta dal « nero » verso il « bianco » dell'immagine. Ciò si ottiene facendo in modo che in assenza di modulazione l'onda supporto assuma un determinato valore; a partire da questo valore i segnali di visione moduleranno unilateralmente in senso positivo (aumento) mentre i segnali di sincronismo moduleranno pure unilateralmente ma in senso negativo (diminuzione - annullamento) l'onda supporto stessa. Tenuto presente d'altronde, che l'intensità dei segnali di sincronismo, che agiscono sui due dispositivi elettronici destinati allo spostamento (pilotaggio) del punto luminoso sullo schermo fluorescente del tubo catodico ricevente, può essere ridotta in pratica ad un valore assoluto pari a circa la metà del valore assunto dai segnali di visione in massima modulazione, ne consegue che l'intensità dell'onda supporto, in assenza di modula-




Fig. 12 — Diagramma di modulazione dell'onda supporto di un radio trasmittitore per televisione.

zione, deve essere portata ad un valore pari ad $\frac{1}{2}$ del massimo valore indistorto assumibile in piena modulazione.

Un regime di modulazione del genere ora accennato non può ottenersi con profitto, in pratica, che con uno dei due sistemi:

- a) modulazione di placca in serie;
- b) modulazione di griglia.

Entrambi i sistemi sono stati lungamente sperimentati e si è giunti a dare la preferenza alla modulazione di griglia per la sua maggiore semplicità d'applicazione pratica.

Indipendentemente dal notevole lavoro sperimentale effettuato dal reparto televisione dell'E.I.A.R. nel periodo dal 1932 ad oggi, lo scrivente ha sempre seguito (con numerosi viaggi all'estero) con la massima attenzione tutti i perfezionamenti e gli sviluppi della tecnica televisiva in tutti i Paesi.

La più recente espressione di tali progressi può riassumersi sinteticamente in questi cinque caposaldi:

- a) aumento della finezza d'analisi a 240, 300, 400 e 500 righe (tali finezze d'analisi sono ottenibili oggi correntemente senza speciali difficoltà), ed aumento del numero di immagini al secondo da 25 a 50 (allo scopo di sopprimere il tremolio luminoso);
- b) entrata nell'uso pratico dei tubi analizzatori elettronici per la ripresa diretta di scene di qualsiasi genere sia all'aperto che all'interno: la costruzione di tali tubi (iconoscopi) è cosa ormai corrente e la vita utile della piastra sensibile di essi (rigenerabile con spesa limitata) si aggira sulle 200 ore;
- c) introduzione automatica nella radio-trasmissione della cosiddetta « componente continua » delle correnti foto-elettriche d'analisi allo scopo di mantenere permanentemente la linearità nei chiaroscuri dell'immagine ricevuta;
- d) adozione di potenze non inferiori a 10 kW - antenna per radio-trasmittitori ad onda ultracorta (6-7 metri);
- e) adozione di tubi catodici riceventi di diametro « standard » di cm. 30 e fluorescenza giallo-seppia.

Torino, settembre 1935-XIV.

Dr. ing. ALESSANDRO BANFI
Direttore delle costruzioni
e Reparto televisione dell'E.I.A.R.

SISTEMA MARCONI DI TELEVISIONE

Caratteristiche principali del sistema.

Il sistema di Televisione Marconi-E. M. I. impiega apparati ad analisi elettronica basati sull'uso di tubi a raggi catodici a vuoto spinto e può considerarsi un sistema capace di dare una elevata definizione dell'immagine, vale a dire un notevole contrasto di luminosità fra punto e punto.

Il sistema permette la diretta radiotrasmissione di scene eseguite sia nello studio che all'aria aperta ed anche la trasmissione di pellicole cinematografiche.

Prima di passare alla descrizione dettagliata del sistema Marconi si crede utile elencare qui di seguito le principali caratteristiche tecniche di esso:

— Possono essere eseguite trasmissioni di scene con dettaglio di 405, 240, ovvero 180 linee o altri valori intermedi, a seconda delle

necessità e delle condizioni locali e con una frequenza di 25 immagini al secondo. Può essere effettuata esplorazione diretta o intrecciata ed in quest'ultimo caso le immagini risultano chiare e prive di ogni tremolio.

— La ripresa delle scene è fatta a mezzo di speciali camere elettroniche impiegate per l'esplorazione delle immagini da trasmettere.

La sensibilità di tali camere è tale che esse possono essere adoperate nelle normali condizioni di illuminazione diurna sia all'interno degli studi che all'esterno. Esse possono restare in continuo funzionamento anche a distanze considerevoli dalle relative apparecchiature di controllo, le quali a loro volta possono essere collegate al trasmettitore a mezzo di speciali cavi per alta frequenza o a mezzo collegamento radio ad onde corte.

— Il sincronismo ottenuto dalle apparecchiature Marconi risulta perfetto sotto ogni punto di vista ed è assolutamente indipendente

alle fluttuazioni della tensione di alimentazione. Il sistema di sincronismo impiegato permette inoltre di ottenere la massima economia e semplicità di costruzione e di funzionamento del ricevitore.

- Il sistema di modulazione e di sincronismo trasmette istantaneamente ogni variazione di tono dell'immagine dovuta ad esempio al passaggio repentino da una immagine a forte illuminazione (cielo, mare, ecc.) ad altra immagine con illuminazione considerevolmente inferiore (interni). Ciò indipendentemente dalla durata di una immagine o dell'altra e senza che sia necessaria alcuna regolazione del trasmettitore o del ricevitore.

- Tutti i circuiti delle varie apparecchiature costituenti il complesso sono progettati in modo da presentare una caratteristica di risposta pressochè lineare su di una gamma di frequenze di circa ± 2 megacicli.

- Il trasmettitore è studiato in modo da emettere un'onda prefissata e scelta entro la gamma da 3 a 8 metri (100.000 - 37.500 Kc/s).

La stabilità di frequenza del trasmettitore è dell'ordine di ± 1 su 20.000 indipendentemente dalle variazioni della temperatura ambiente e delle alimentazioni. Tale stabilità di frequenza è perfettamente sufficiente, avuto riguardo all'ampiezza delle bande laterali di modulazione.

- È possibile ottenere con le apparecchiature Marconi con continuità trasmissioni susseguentisi dallo studio, all'aperto o trasmissioni di film, assicurando così senza interruzione l'esecuzione di un programma completo con eventuale mixaggio fra le varie camere elettroniche.

Speciali dispositivi permettono al direttore di produzione, durante la trasmissione e senza disturbare il programma in corso, di vedere e preparare quadri da trasmettersi successivamente.

Breve descrizione degli apparati Marconi per televisione.

a) *Equipaggiamento camere elettroniche.* - Tale equipaggiamento comprende 3 camere elettroniche per esplorazione istantanea insieme con i relativi apparati ad esse associati sia per produzioni dallo studio che all'aperto e 2 camere per la trasmissione di film con i relativi proiettori cinematografici.

Le scene da trasmettersi sono direttamente e continuamente trasformate dalle dette apparecchiature in impulsi elettrici eliminando così interamente la ripresa cinematografica intermedia adoperata in altri sistemi e che provoca ritardi di tempo della trasmissione rispetto all'azione e comporta processi chimici di sviluppo e fissaggio e notevole costo per il funzionamento.

Le camere elettroniche per servizio di studio o per servizio allo aperto sono fissate su adatti cavalletti a mezzo dei quali possono essere ruotate in tutte le direzioni.

b) *Controllo per le camere elettroniche e per le apparecchiature di esplorazione.* - Consiste di un complesso di pannelli montati insieme e formanti un unico complesso mostrato dalla fig. 2.

Tale complesso provvede a fornire l'alimentazione e gli impulsi per l'esplorazione a 6 camere elettroniche;




Fig. 1. — Camera elettronica Marconi - E. M. I.




Fig. 2. — Apparecchiature Marconi E. M. I. per esplorazione e controllo camere elettroniche.

- Amplifica e distribuisce i segnali provenienti dalle camere elettroniche;

- Genera e applica ai segnali provenienti dalle camere elettroniche i necessari impulsi di sincronizzazione in qualsiasi forma desiderata per la modulazione del trasmettitore radio;

- Contiene tutti i mezzi per l'esplorazione visiva e la regolazione di ogni camera elettronica e di ogni impulso elettrico diretto al trasmettitore che proviene da ogni camera elettronica;

- Permette di eseguire il mixaggio fra le varie camere durante i programmi.

Come si rileva dalla fig. 2 il complesso contiene vari pannelli dei quali menzioneremo:

- Il pannello *A* che fornisce alle 6 camere elettroniche i necessari potenziali elettrici per messa a fuoco e controllo del pannello di esplorazione.

- Il pannello *B* che genera e distribuisce i potenziali a « di sega » per mantenere corrette condizioni di esplorazione alle varie camere.

- Il pannello *C* che provvede all'amplificazione delle correnti generate da ciascuna camera elettronica a mezzo delle unità di ciascuna delle quali può essere connessa in circuito a mezzo del pannello di distribuzione *C₀*. I segnali provenienti dagli amplificatori *C₁* sono convogliati quindi ad un amplificatore comune *C₂* dove sono montati i necessari mezzi per il mixaggio e per la sovrapposizione di immagini provenienti dalle varie camere.

L'unità *C₃* provvede a cambiare da « negativa » a « positiva » l'immagine per scopo di controllo.

- Il pannello *D* permette di amplificare ulteriormente il programma a mezzo dell'unità *D₁* ed i contrasti delle immagini sono regolati a mezzo delle unità *D₂*.

L'immagine definitiva può essere osservata attraverso il tubo di controllo montato sull'unità *D₃*.

L'unità *D₄* sovrappone i necessari impulsi di sincronizzazione ed il segnale, completo di tale impulso, passa attraverso l'unità amplificatrice *D₅* al modulatore del trasmettitore.

- Il pannello *D₆* è fornito di mezzi per l'osservazione dei segnali provenienti da ciascuna camera elettronica.

- Il pannello oscillatore *F* contiene gli oscillatori piloti per mantenere alle corrette frequenze gli impulsi di sincronizzazione mentre il pannello segnato con *E* effettua la generazione e distribuzione di tali impulsi che hanno una forma d'onda perfettamente geometrica e sono sovrapposti, come sopra detto, ai segnali provenienti dalle camere elettroniche dell'unità *D₄* appartenente al pannello *D*.

- Il pannello *G* provvede all'alimentazione di alta e bassa tensione sia in corrente alternata che in corrente continua.

La costruzione dei pannelli è fatta in modo che ciascuno di essi possa essere rimosso facilmente: tutte le valvole sono accessibili e le manovre provviste di sistema di serraggio, dopo avvenuta la regolazione.

Un milliamperometro per ciascuna unità permette l'ispezione della corrente delle valvole in esso montate.

Prima di essere inviati al modulatore gli impulsi di corrente di segnale e quelli di sincronizzazione passano dall'unità *D₆* ad un correttore di linea ed amplificatore allo scopo di correggere le eventuali irregolarità nella caratteristica di frequenza causata dalla irregolarità dei cavi di collegamento fra il sistema di esplorazione e quello di modulazione.

c) *Sistema di modulazione.* - Il sistema di modulazione impiegato è quello Marconi-E. M. I. che assicura una sempre costante relazione tra la luminosità delle immagini e la corrente portante senza alcuna necessità di regolazione al ricevitore. Di più la costru-




Fig. 3. — Proiettore e camera elettronica per trasmissione di pellicole cinematografiche.

zione della corrente portante a ciascun impulso di sincronizzazione garantisce che l'effetto di interferenza sulla sincronizzazione di un ricevitore sia ridotto al minimo.

I circuiti del modulatore sono progettati in modo da avere una caratteristica di risposta lineare fra la frequenza zero (corrente continua) e la frequenza di 3 megacicli.

d) *Trasmittitore.* — Il trasmettitore è composto di un oscillatore pilota, di un duplicatore di frequenza, di 5 stadi amplificatori per sola onda portante e di uno stadio amplificatore modulato ed è completo dei necessari rettificatori per le alimentazioni anodiche e di griglia.

Particolare cura è stata posta nello studio e nella costruzione del trasmettitore specie in relazione alle elevate frequenze di funzionamento.

L'oscillatore pilota a valvola assicura una costanza di frequenza dell'ordine di ± 1 su 20.000 ed è accuratamente compensato contro le variazioni di temperatura.

Ciascuno degli stadi amplificatori che seguono l'amplificatore pilota sono costruiti secondo il noto sistema a ponte.

Il 1°, il 2°, il 3° ed il 4° stadio di essi impiegano ciascuno 2 valvole raffreddate ad aria, mentre il 5° ed il 6° funzionano con valvole ad anodo raffreddato appositamente studiate per il funzionamento su onda ultra corta.

integrante del sistema di raffreddamento delle valvole e l'acqua di raffreddamento circola entro l'induttanza.

Il circuito di uscita dell'ultimo stadio di potenza è progettato per accoppiamento ad alimentatori di aereo Marconi a tubi concentrici con impedenza caratteristica di 75 ohm.

All'alimentatore di aereo è accoppiato un oscillografo a raggi catodici montato sul banco di controllo del trasmettitore che permette un confronto visivo fra i segnali inviati al modulatore e quelli irradiati dal trasmettitore in modo che sia possibile eseguire qualsiasi regolazione dei circuiti durante la trasmissione.

I rettificatori per le alimentazioni anodiche montano valvole a vapore di mercurio mentre i rettificatori ausiliari sono del tipo ad ossido.

L'intero trasmettitore è comandato da un banco di controllo a cui fanno capo i vari interruttori, regolatori, strumenti di misura, sistema di allarme, ecc.

e) *Sistema di aereo.* — Il sistema di aereo è progettato per dare un diagramma polare di radiazione circolare con un massimo di radiazione in un piano orizzontale.

Il sistema consiste essenzialmente in un certo numero di aerei sospesi attorno al perimetro di un ottagono.

Ciascun aereo è composto da un certo numero di mezze onde disposte in modo che la corrente irradiata sia uniforme per l'intera lunghezza.

Dietro ciascun aereo sono sistemati dei riflettori a conveniente distanza dipendente dalla lunghezza d'onda adoperata.

I riflettori schermano la torre di supporto dal campo di alta frequenza ed evitano perdite di energia o distorsioni del diagramma polare di irradiazione.

L'aereo ed i riflettori sono sostenuti da una torre dell'altezza variabile fra 60 e 90 metri, a seconda delle condizioni locali.



Fig. 4. — Sistema di aereo Marconi E. M. L. — L'aereo superiore è usato per trasmissioni televisive e quello inferiore per trasmissioni radiofoniche.

L'aereo è connesso al trasmettitore a mezzo di un alimentatore a tubi concentrici interrotto da scatola di giunzione fra aereo ed alimentatore allo scopo di assicurare corretta relazione di fase fra le correnti in ciascun aereo.

È possibile sistemare sulla stessa torre un sistema di aereo simile al precedente per irradiare contemporaneamente il programma radiofonico.

Roma, maggio 1936-XIV.

UFFICIO MARCONI — Roma

IL CONTRIBUTO DELLA R. C. A. ALLO SVILUPPO DELLA TELEVISIONE

L'opera svolta dalla R.C.A. nel campo della televisione è della primaria importanza e veramente decisiva per lo sviluppo di questa tecnica; si deve alla R.C.A. ed all'opera condotta dai suoi tecnici e nei suoi laboratori l'ideazione e l'attuazione in forma pratica del sistema di televisione che oggi viene considerato come il più perfetto del mondo.

Un esame dei risultati dovuti ai laboratori di Camden può essere utilmente fatto risalire al momento in cui la definitiva affermazione del tubo catodico nella ricezione ha segnato veramente l'inizio di una nuova epoca nello sviluppo della televisione. A partire da questa

data si possono elencare, per quanto riguarda il contributo della R.C.A. le seguenti fasi principali (1):

1931-32: Il dott. Zworykin porta ad una conclusione pratica i suoi studi nell'impiego del tubo catodico alla ricezione con la messa a punto del « Cinescopio ». I vantaggi da quest'ultimo offerti sono quelli di mancanza d'inerzia, facilità di sincronizzazione, brillantezza e nettezza d'immagine, silenziosità, grande flessibilità di uso.

Per opera di Zworykin e di altri tecnici viene a questa data con cre-

(1) Si veda la bibliografia riportata alla fine.

tipo meccanico a disco rotante.
 1933: Grazie alla creazione dell'« Iconoscopio » ancora dovuto all'ingegno di Zworykin ed alla organizzazione scientifica della R.C.A. viene attuato un nuovo sistema di televisione completamente statico. Il tubo catodico si insedia anche nel trasmettitore dove sostituisce il disco rotante con una quantità di vantaggi. Il nuovo sistema




Fig. 1. — Cinescopio.

viene attuato con la definizione di 240 linee; i risultati raggiunti sono decisamente superiori a quelli offerti da ogni altro sistema attuato alla stessa epoca.

La grande superiorità dell'« Iconoscopio » è da un lato, quella di consentire la facile e diretta ripresa di scene dal vero, dall'altro, quella di rendere possibile una assai più alta definizione della immagine, grazie alla scomposizione in un elevato numero di linee.

Contemporaneamente la R.C.A. dà altresì la prima soluzione pratica al problema del trasporto a distanza di un programma di televisione per via radio. Con onde ultracorte a fascio di moderata potenza, e con una sola stazione relais situata sul monte Arney, viene stabilito, nei primi mesi del 1933, un ottimo collegamento tra New York e Camden, distanti 140 chilometri.

Ulteriori progressi nel campo del « Cinescopio », intesi soprattutto ad un aumento di concentrazione nel raggio, rendono questo apparecchio capace di riproduzioni con alto dettaglio.

1934-35: Il sistema statico di televisione, attuato nel 1933 mediante il « Cinescopio » e l'« Iconoscopio », viene ulteriormente sviluppato. Da un lato, si realizza un aumento del numero delle linee, che vengono portate fino a 400 e oltre, e dall'altro, si raggiunge una eliminazione praticamente completa dello sfarfallamento (flicker), mediante sistema di doppia analisi dell'immagine a linee alternate.




Fig. 3. — Il campo elettrico nel cinescopio.

Fin dal 1932 e parallelamente allo sviluppo dei sistemi di televisione enunciato, i laboratori della R.C.A. hanno riservato una parte della loro attività al problema della ricezione delle radio-emissioni di televisione, attuando amplificatori ad onde corte aventi la sensibilità e la larghezza di banda necessaria.

Tutti i risultati esposti, che si riferiscono in maniera molto diretta alla tecnica della televisione, debbono infine essere inquadrati nella più vasta attività scientifica e tecnica della R.C.A., relativa alla

raggiunti nella realizzazione di tubi e apparati generatori di onde ad onde ultra-corte e dei sistemi irradianti su queste onde, gli studi condotti sulla propagazione delle onde all'esterno e all'interno degli edifici, l'introduzione delle valvole Acorn e dei Magnetron per microonde, i perfezionamenti ai tubi catodici, ecc. Per quanto riguarda direttamente la televisione, debbono essere altresì annoverati gli importanti studi generali condotti relativamente alla definizione ed al flicker.

2. Sistema di televisione R.C.A. 1932. — Il più importante passo compiuto nell'opera di perfezionamento della televisione, e diretto nel senso di condurre il problema a soluzioni più perfette e più pratiche, è segnato dall'avvento del tubo catodico nella ricezione.




Fig. 2. — Disposizioni degli elettrodi nel cinescopio.

Il dott. Zworykin, pioniere di questa applicazione, ha dato il nome di « Cinescopio » al tubo da lui realizzato, che dai tubi usuali si differenzia per diverse varianti ed aggiunte, tra cui l'introduzione di un elettrodo supplementare di controllo dell'intensità del raggio. In figura 1 è riportata una fotografia del nuovo tubo, e la figura 2 riproduce in sezione la disposizione degli elettrodi all'interno.

Il catodo C, alimentato indirettamente con corrente alternata, ha una superficie emittente concentrata composta di ossidi di stronzio e di bario, come nel catodo di un'usuale valvola ricevente.

L'elettrodo G situato nella vicinanza del catodo, svolge l'ufficio di elettrodo di controllo analogamente alla griglia di un triodo: una variazione di tensione di circa 10 volt risulta sufficiente a produrre la totale modulazione dell'intensità del raggio elettronico, cioè dell'intensità di illuminazione del punto sullo schermo. Due anodi, indicati in figura colle lettere A_1 , A_2 , di cui il secondo è fornito da un rivestimento metallico esteso alla quasi totalità della superficie interna del cono, svolgono la funzione di centrare ed accelerare gli elettroni del raggio. La tensione al secondo anodo è di 450 volt, e solo una parte di questa tensione viene applicata al primo anodo.

Come appare alla figura 3, che riporta la disposizione delle linee di campo elettrico e delle traiettorie elettroniche, l'azione di messa




Fig. 4. — Dispositivo di analisi meccanica alla trasmissione.

a fuoco si svolge in maniera molto analoga a quella di un sistema di lenti in ottica.

Lo schermo fluorescente è costituito da uno strato molto sottile di orto-silicato di zinco fosforoso quasi identico alla willenite naturale. Questa sostanza ha il vantaggio di fornire un elevato rendimento luminoso, dell'ordine di quello presentato da una ordinaria lampada a filamento di tungsteno, di sopportare una potenza notevole, e di seguire le variazioni di intensità del raggio con un




Fig. 5. — Apparecchio per l'analisi meccanica in studio.

piccolo ritardo. Il pericolo di una carica negativa dello schermo viene evitato preparando il fosforo in modo che esso presenti una emissione secondaria di elettroni.

Data l'accurata realizzazione, il « Cinescopio » è del tutto esente da ogni dannosa influenza da parte del potenziale dell'elettrodo di controllo sull'angolo di deflessione del raggio stesso.

Per la deflessione del raggio secondo i due assi, l'impiego del sistema elettromagnetico è risultato più conveniente, sia in riguardo alla realizzazione costruttiva, sia in riguardo all'alimentazione con usuali valvole riceventi. Così il « Cinescopio », come è ben visibile in figura 1, risulta provvisto di due coppie di bobine esterne.

La figura 4 riporta lo schema del dispositivo usato alla trasmissione. Con riferimento alla figura, la luce della sorgente *A*, costituita da una lampada ad arco di alta potenza, è concentrata su un classico disco rotante forato lungo una spirale. Una maschera provvede a che i fori risultino illuminati solo uno alla volta.

Attraverso la lente *L*, il raggio di luce proveniente dal foro del disco cade sull'oggetto di cui si vuole trasmettere l'immagine.

Nell'intervallo di tempo corrispondente alla distanza fra due fori viene percorsa una linea orizzontale, e ciascun giro completo




Fig. 6. — Apparecchio per l'analisi meccanica di film.

quadro. Manifestamente il movimento del punto luminoso sulla figura risulta in tal modo uniforme ed unidirezionale.

La luce proveniente dalla fessura del disco e riflessa dall'oggetto viene in parte raccolta da una cella fotoelettrica ed in tal modo tra-




Fig. 7. — Sistema di alimentazione e deflessione nel cinescopio.

sformata in segnali elettrici. Questi ultimi, dopo conveniente amplificazione, vanno a modulare il trasmettitore.

Nel caso di analisi di film, la successione dei fori nel disco rotante è stabilita su di una fila circolare invece che a spirale, e la componente verticale dell'analisi viene ottenuta mediante movimento del film stesso, con il vantaggio di un più alto rendimento luminoso. Il film viene spostato con velocità costante attraverso la linea di analisi, ed opportuni provvedimenti sono presi per assicurare un movimento perfettamente regolare. La luce che attraversa il film viene, per mezzo di una lente, concentrata su di una cella fotoelettrica.

Nel sistema considerato il numero di linee adottato è di 120, ed i quadri succedono nel numero di 24 per secondo. Il quadro, nel « Cinescopio » è di circa cm., 14 x 17, ha un rapporto da 5 a 6 della dimensione verticale all'orizzontale; e perciò la divisione nel senso orizzontale risulta di 144 linee.

Alla ricezione (fig. 7) viene riprodotta per il raggio del Cinescopio la stessa legge di spostamento del punto di analisi, stabilita in trasmissione. Il risultato viene ottenuto applicando alle due coppie di bobine deflettenti, due oscillazioni della forma a denti di sega facil-




Fig. 8. — Diaframma a denti di sega.

x periodo di analisi orizzontale 312 micro/sec. — *y* periodo di ritorno orizzontale 33 micro/sec. — Tempo totale di una linea (*x* + *y*) 347 micro/sec. — $0 \frac{1}{2880}$ sec.
v periodo di analisi verticale 41000 micro/sec. — *w* periodo di analisi verticale 700 micro/sec. — Tempo totale di una figura (*v* + *w*) 41700 micro/sec. — $\frac{1}{24}$ sec.

sione in senso orizzontale) la frequenza di linea, pari a 2380 hertz. Data l'impossibilità di ottenere nel diagramma a denti di sega (fig. 8) un tratto di ritorno perfettamente verticale e data altresì la necessità di stabilire una sincronizzazione per le due




Fig. 9. - Schema d'insieme del sistema di televisione fondato sull'uso del cinescopio.

frequenze mediante trasmissioni di adatti impulsi sincronizzanti, occorre, fin dal trasmettitore, lasciare un conveniente intervallo di tempo tra linea e linea e tra quadro e quadro. Come appare dalla figura 8, l'intervallo di tempo lasciato tra la fine di una linea e l'inizio della successiva viene fissato a circa un decimo del tempo di analisi; i fori del disco sono perciò del 10% più distanziati di quanto strettamente necessario per il ricoprimento dell'immagine. Il tempo




Fig. 10. - Schema di ricevitore per programmi di televisione.

analogamente perduto tra quadro e quadro risulta una frazione assai più piccola del tempo utile.

Gli impulsi di sincronizzazione vengono prodotti nell'apparato di analisi alla trasmissione mediante una serie supplementare di fori prodotti sul disco rotante, illuminati da una sorgente di luce distinta ed agente su di una cellula foto-elettrica egualmente separata. Essi vengono fatti corrispondere a massimi di profondità di modulazione della stessa onda portante che convoglia i segnali di immagine. Poiché l'ampiezza dei segnali di immagine è mantenuta a valori nettamente inferiori a quelli dell'ampiezza, costante, dagli impulsi sincronizzanti, questi ultimi possono essere facilmente isolati alla ricezione mediante tubi elettronici convenientemente polarizzati. Manifestamente non è richiesto l'isolamento dei segnali di immagine da quelli di sincronizzazione, giacché questi ultimi hanno luogo a tempi diversi da quelli dei primi. È da notare a questo proposito che nella fase di ritorno del diagramma a denti di sega, con un potenziale opportuno applicato all'elettrodo di controllo, il raggio elettronico viene annullato completamente o quasi. Così il tratto di ritorno del diagramma e l'impulso sincronizzante coincidente col medesimo non lasciano traccia luminosa sullo schermo.

Effettuato alla ricezione l'isolamento dei segnali di sincronizzazione da quelli di immagine, si presenta altresì la necessità di separare la serie dei segnali sincronizzanti di quadro, aventi bassa frequenza, dalla serie dei segnali di linea, aventi frequenza assai più elevata. Questo

intervallo di tempo di circa 300 micro-secondi. Il sistema di televisione considerato, di cui, in figura 9 è riprodotto lo schema d'insieme, è stato integrato con la attuazione di ricevitori adatti alle emissioni radio-visive.

L'apparecchio tipico realizzato a questa data per la ricezione di emissioni di televisione accompagnate da emissioni sonore, consta di 3 parti, di cui 2 costituite da due distinti complessi amplificatori-rivelatori dei programmi sonoro e visivo, e la terza dai circuiti di alimentazione deflessione e sincronizzazione relativi.

Avendo luogo le due trasmissioni sulle due bande a frequenza di 75 megahertz (suono) e da 35 a 55 megahertz (immagini), gli amplificatori-rivelatori sono ambedue del tipo a super-eterodina con una frequenza intermedia di 6 megahertz. Nell'amplificatore per il programma sonoro la larghezza di banda richiesta non si spinge oltre i 5000 hertz, tuttavia la larghezza adottata è di qualche decina di migliaia di hertz, allo scopo di ottenere la stabilità dell'accordo nonostante le influenze delle variazioni di temperatura e delle fluttuazioni della tensione di alimentazione.

Nell'amplificazione del programma di televisione la banda di passaggio è manifestamente mantenuta ad una larghezza assai superiore, e precisamente di circa 227.000 hertz, nel caso attuale di ricezione con 120 linee. Come appare dalla figura 10, questo amplificatore consta di uno stadio di conversione di frequenza realizzato con due valvole separate, di tre stadi di amplificazione a frequenza intermedia, di uno stadio di rivelazione e due stadi amplificatori sulla frequenza di modulazione. Il rivelatore è del tipo a curvatura di placca. Nell'amplificazione a frequenza intermedia l'accoppiamento intervalvolare è ottenuto mediante usuali trasformatori a filtro di banda, con bobine convenientemente accoppiate e smorzate. All'uscita della amplificazione a bassa frequenza la separazione degli impulsi sincronizzanti dai segnali di immagine viene facilmente eseguita in base alla differenza di ampiezza, mediante una valvola fortemente polarizzata. Analogamente si provvede alla separazione dei due tipi di impulsi sincronizzanti in base al concetto enunciato.

3. Sistema R. C. A. di televisione 1933. — Uno dei più brillanti risultati tecnici raggiunti nel campo della televisione consiste evidentemente nell'attuazione dell'« Iconoscopio » ancora avvenuta nei laboratori della R. C. A., per opera del dott. Zworykin. L'« Iconoscopio » segna l'introduzione del tubo catodico alla trasmissione e permette di ottenere in tal modo un sistema di televisione completamente statico, sia alla partenza che all'arrivo. Vera trasmissione elettrica dell'occhio umano, l'« Iconoscopio » presenta un rendimento elevatissimo, che rende possibile la ripresa di scene a luce naturale e permette di raggiungere definizioni molto elevate assai più di quelle consentite dai migliori sistemi meccanici.

La figura 12 riporta una fotografia di questo apparecchio e la figura 13 lo schema elettrico relativo.

Anzitutto nell'« Iconoscopio » si ritrovano gli elementi di un tubo catodico, e per quanto riguarda la produzione del raggio elettronico, la sua concentrazione e deflessione, l'« Iconoscopio » è sostanzialmente identico al « Cinescopio » già descritto. La differenza fondamentale consiste nella costituzione dello schermo, nella sua posizione ed infine nella funzione di quest'ultimo.

Lo schermo, indicato con la lettera S nella figura, è composto da un mosaico di minutissime cellule foto-elettriche tra loro disposte regolarmente ed uniformemente su di una piastra conduttrice. Esso è in posizione inclinata e può ricevere, oltre al raggio elettronico, anche i raggi luminosi provenienti dall'oggetto che si vuole trasmettere l'immagine. Sotto quest'aspetto, riguardo lo schermo stesso si comporta come una camera fotografica; la formazione dell'immagine ha luogo mediante un obiettivo fotografico, mentre tutto il sistema è racchiuso in una usuale camera fotografica (figg. 14).

Le operazioni di ripresa e analisi dell'immagine avvengono in due fasi distinte, ciò che costituisce una caratteristica fondamentale del sistema. Per un'analisi più breve il raggio elettronico è soppresso mediante




Fig. 11. - Chassis di ricevitore per televisione.

di una tensione conveniente all'elettrodo C di esso; in questo tempo lo schermo resta esposto e su di esso si forma l'immagine fotografica dell'oggetto. In questo periodo di tempo ciascun punto, o meglio ciascuna cellula elementare del mosaico, si carica, alla guisa di un condensatore, ad una differenza di potenziale il cui valore alla fine del tempo stesso è tanto maggiore




Fig. 12. — Iconoscopio.

quanto maggiore è l'intensità luminosa della luce che investe la cellula. Operando opportunamente si ottiene una proporzionalità quasi perfetta.

In una seconda fase l'otturatore dell'obiettivo viene chiuso ed il passaggio del raggio catodico ristabilito. In maniera simile a quanto effettuato nel « Cinescopio » la traccia del raggio sullo schermo percorre tutto lo schermo secondo una serie di linee parallele. Investendo una cellula, il raggio chiude il circuito della cellula stessa sul generatore di tensione anodica acceleratore del raggio e sulla resistenza esterna R bene visibile nella figura 13; ai capi di questa resistenza si localizza in tale modo una tensione tanto maggiore quanto più alta è la tensione di carica della cellula, e cioè quanto più intensa è il raggio luminoso che in precedenza ha investito la cellula stessa. Si ottiene così la traduzione voluta di luce in energia elettrica; la tensione ai capi della resistenza R viene amplificata ed inviata a modulare il trasmettitore.

L'enorme differenza tra il rendimento luminoso offerto dall' « Iconoscopio » e quello presentato ad esempio dal sistema di analisi

con un rapporto da 3 a 6 nelle dimensioni nello schermo, questo guadagno può dunque arrivare a circa 70.000. In pratica il guadagno effettivo è circa 10 volte minore di quello teorico, ciò che non sposta troppo l'imponenza della cifra.

Oltre al vantaggio dell'altissimo rendimento luminoso, l'« Iconoscopio » di fronte al sistema meccanico ha anche il vantaggio della




Fig. 13. — Disposizione degli elettrodi nell'iconoscopio e circuito elettrico relativo.

pratica mancanza di un limite superiore al numero di linee impiegate, sia perchè il rendimento luminoso è elevatissimo, sia perchè la mancanza di inerzia rende possibile le più elevate rapidità.

Nessuna altra pratica limitazione in questo senso è portata dalla suddivisione del mosaico, giacchè il numero di elementi risulta di circa 3000 per cmq., in modo che ad ogni punto corrisponde sempre un numero relativamente grande di elementi stessi. Analogamente si dica per la concentrazione del raggio elettronico che è molto forte. Lo speciale mosaico foto-elettrico disteso sullo schermo, viene ottenuto con un procedimento naturale; ad esempio mediante evaporazioni nel vuoto, su di una lastra di mica resa conduttiva, del metallo foto-elettrico adoperato (cesio). I singoli elementi risultano così abbastanza uniformemente distribuiti, ed anche isolati l'uno dall'altro quanto basta perchè le differenze di potenziale fra le varie celle siano conservate in tutto il tempo di analisi di un quadro.

La figura 16 riporta uno schema del sistema trasmettente completo, fondato alla trasmissione sull'« Iconoscopio », ed alla ricezione sul « Cinescopio ». La definizione adottata nel sistema 1933 è di 240 linee benchè già a questa data le prove di laboratorio avessero dimostrato possibile una suddivisione più spinta. La tecnica della trasmissione coll'« Iconoscopio » si deduce facilmente da quella già precedentemente descritta per il sistema di analisi meccanica. La produzione degli impulsi di sincronizzazione viene ottenuta col solito sistema di un disco rotante indipendente. Gli impulsi stessi vengono



Fig. 14. — L'iconoscopio nella sua camera per studio.




Fig. 15. — Disposizioni delle parti dell'iconoscopio nella camera.

meccanica precedentemente considerato, risulta facilmente comprensibile.

Il raggio di luce agisce infatti su ogni cellula dell'« Iconoscopio » per un tempo che può essere molto prossimo a quello di analisi completa dell'immagine (ad esempio a 1/24 di secondo) mentre nel sistema meccanico il tempo stesso si riduce appena a quello corrispondente ad un punto, che si ottiene dividendo il tempo precedente per il numero complessivo di punti. Nel caso di 240 linee, e

simultaneamente applicati ai generatori a denti di sega dell'« Iconoscopio » e trasmessi fino ai « Cinescopii » riceventi.

La figura 17 riporta uno schema d'insieme d'installazione trasmettente che prevede sia la ripresa di scene dal vero, sia la riproduzione di film. L'analisi dei film viene effettuata con lo stesso sistema adottato per la ripresa diretta, curando naturalmente che la successione delle varie immagini del film abbia luogo sincronamente ed in fase con le immagini dell'« Iconoscopio » medesimo.

tati al maggior numero di linee impiegate. Con 240 linee la banda passante necessaria risulta all'incirca di un milione di hertz. I nuovi ricevitori sono superiori nel risultato e più semplici nel funzionamento. Una importante semplificazione si ottiene unificando l'accordo per la ricezione dei due programmi visivo e sonoro, in quanto questi due programmi vengono ora trasmessi su due portanti adiacenti. Una stessa valvola amplifica i due segnali sulla loro frequenza di arrivo ed un unico oscillatore locale batte con le due portanti producendo due oscillazioni a frequenza intermedia, instradate su due distinti amplificatori.

La figura 18 riproduce lo schema del ricevitore del programma visivo. In confronto al precedente ricevitore (fig. 10) si può notare il maggior numero di stadi amplificatori a frequenza intermedia, ciò è conseguenza della minore amplificazione per studio dovuta all'allargamento della banda. Accorgimenti particolari, di cui alcuni visibili




Fig. 16. - Schema d'insieme del sistema di televisione fondato sull'uso simultaneo dell'iconoscopio e cinescopio.

nello schema, sono stabiliti per ottenere la larghezza di banda necessaria. Il ricevitore considerato è provvisto di controllo automatico di volume.

La figura 19 riporta una disposizione schematica del circuito deflettente del « Cinescopio ». Nella figura 20 è infine mostrato un ricevitore completo di televisione sonora.

Nel 1933 la R. C. A. apporta ancora un importante contributo alla televisione dando una soluzione pratica, per quanto avente uno scopo solo sperimentale, al problema del trasporto a distanza dei programmi di televisione. Un ottimo collegamento fra New York e Camden, distanti circa 140 chilometri, viene stabilito con onde ultracorte a fascio, in modo che il programma ricevuto può




Fig. 18. - Schema di radiorecettore per programmi di televisione

nuovamente essere irradiato circolarmente da Camden come se prodotto sul luogo.

Una stazione relais, posta sul Monte Arney, della potenza di soli 100 watt riceve l'onda di 40 megahertz emessa a New York da un potente trasmettitore situato sull'« Empire State Building », e la ritrasmette verso Camden sulla frequenza di 80 megahertz.

L'istituzione di questo collegamento ha dato luogo ad una serie di misure di campo molto interessanti, effettuate mediante aeroplano, di confronto fra l'efficienza di un sistema irradiante diret-

tezza dal suolo. Le prove si sono dimostrate favorevoli al secondo sistema che è stato quindi adottato. L'altezza della torre impiegata è di circa 50 metri.

L'interessante esperimento ha fornito nel complesso un risultato




Fig. 17. - Schema del trasmettitore con iconoscopio, per la ripresa di scene e per la riproduzione di film.

molto soddisfacente ed ha dimostrato la possibilità di superare anche le distanze più importanti.

4. 1934-35. - Col 1933 il sistema R. C. A. di televisione risulterà ormai definito. Ma restando nell'ambito del sistema, diversi importanti perfezionamenti si sono dimostrati possibili. I perfezionamenti stessi consistono soprattutto in un importante aumento del numero delle linee, oggi portato a 400, ed in una forte riduzione dello sfarfallamento. L'aumento del numero di linee ha richiesto nuovi perfezionamenti nell'« Iconoscopio » e nel « Cinescopio », per




Fig. 19. - Circuito di deflessione e sincronizzazione del cinescopio.

ulteriore allargamento della banda passante degli amplificatori del ricevitore, la quale per 400 linee risulta di circa 2 milioni di hertz. La riduzione dell'effetto di sfarfallamento è ottenuta senza aumento del numero di immagini complete per secondo, mantenuto a 24 o 30 col procedimento dell'analisi intrecciata, consistente nell'esplorazione col raggio di una immagine in due tempi successivi: prima, ad esempio, secondo tutte le linee pari, quindi, secondo tutte le linee dispari. Questo artificio, analogo a quello usato nella cinematografia di interrompere l'illuminazione della pellicola a

di ogni quadro, dal punto di vista dello sfarfallamento equivale ad un raddoppiamento della frequenza di quadro, che non è per altro accompagnato, a pari numero di linee complessive per quadro, da alcuna estensione della banda di frequenza. Le modifiche conse-

forse si è prossimi ad una buona soluzione di questo interessante problema.

Infine, per opera della R. C. A. sarà effettuato prossimamente il più grandioso esperimento di televisione finora tentato. Con i suoi



Fig. 20. — Radiorecettore per televisione sonora.

guentemente apportate agli apparati di trasmissione e di ricezione sono relativamente assai lievi.
Le esperienze, molto razionali e complete, eseguite nei laboratori R. C. A. al riguardo dello sfarfallamento, hanno mostrato come la frequenza di immagine di 48 hertz sia perfettamente sufficiente per

mezzi la R. C. A. installerà una stazione trasmittente col suo attuale sistema, svilupperà un regolare servizio di programmi, ed effettuerà una serie di osservazioni sistematiche con molti ricevitori disseminati in vari punti della zona di azione del trasmettitore. In tal modo gli apparati, sia trasmettenti che ricevitori, potranno essere perfezionati soprattutto nei riguardi dell'effettivo funzionamento pratico, e nello stesso tempo potrà essere definita la migliore tecnica delle trasmissioni da studio.

Tale è la vasta opera svolta negli ultimi anni ed attualmente in corso di svolgimento presso la R. C. A. nel campo della televisione.

Milano, settembre 1935-XIII.

RADIO MARELLI.

BIBLIOGRAFIA

L. F. JONES: *A Study of the Propagation of Wave-Lengths between Three and Eight Meters.* «Proceedings Inst. Radio Engrs», 1933, pagg. 349-386.
 BERTRAM TREVOR & P. S. CARTER: *Notes on Propagation of Waves Below Ten Meters in Length.* «Proc. I. R. E.», 1933, pagg. 387-426.
 E. W. ENGSTROM: *A Study of Television Image Characteristics.* «Proc. I. R. E.», 1933, pagg. 1631-1651.
 E. W. ENGSTROM: *An Experimental Television System.* «Proc. I. R. E.» pagg. 1652-1654.
 V. K. ZWORYKIN: *Description of an Experimental Television System and the Kinescope.* «Proc. I. R. E.», 1933, pagg. 1655-1673.
 R. D. KELL: *Description of Experimental Television System Apparatus.* «Proc. I. R. E.», 1933, pagg. 1674-1691.
 G. L. BEERS: *Description of Experimental Television Receivers.* «Proc. I. R. E.» 1933 pagg. 1692-1706.
 V. K. ZWORYKIN: *The Iconoscope — A modern Version of the Electric Eye.* «Proc. I. R. E.», 1934, pagg. 1241-1245.
 E. W. ENGSTROM: *An Experimental Television System. Part I: Introduction.* «Proc. I. R. E.», 1934, pag. 1632.
 R. D. KELL, A. V. BEDFORD, M. A. TRAINER: *An Experimental Television System. Part II: The Transmitter.* «Proc. I. R. E.», 1934, pagg. 1256-1265.
 HOLMES, W. L. CARLSON, W. A. TOLSON: *An Experimental Television System. Part III: The Receivers.* «Proc. I. R. E.», 1934, pagg. 1266-1285.
 C. J. YOUNG: *An Experimental Television System. Part IV: The Relay Link for Television Signals.* «Proc. I. R. E.», 1934, pagg. 1286-1294.
 I. G. MALOF & D. W. ERSTEIN: *Theory of Electron Gun.* «Proc. I. R. E.», 1934, pagg. 1386-1411.
 E. W. ENGSTROM: *A Study of Television Image Characteristics.* «Proc. I. R. E.», 1935, pagg. 295-310.





Fig. 21. — Schema del trasmettitore relais del monte Army.

le usuali illuminazioni di schermo, mentre quella con 24 è appena bastevole per le illuminazioni deboli.
5. Né la R. C. A. ritiene, con i risultati fino ad oggi conseguiti, di arrestare il suo contributo allo sviluppo della televisione. Tra gli importanti studi che si stanno compiendo a Camden, citeremo ad esempio quelli per la realizzazione di una pratica ricezione su grandi schermi; risultati importanti sono già stati conseguiti, e

MEMORIA SULL'ATTIVITÀ DELLA S.A.F.A.R. NEL CAMPO DELLA TELEVISIONE ITALIANA

Riassunto sugli inconvenienti dell'attuale televisione e lavoro svolto, ed in corso di svolgimento per la loro eliminazione.

TRASMISSIONE. — In generale il problema della trasmissione di televisione di buona qualità (sopra le 180 linee) sia a mezzo del film che a mezzo di analizzatori statici è oggi perfettamente risolto. Pure la radio-diffusione di tale televisione è fattibile senz'altro entro raggi d'azione anche superiori a km. 100. Un servizio circolare di radiodif-




Serie di equipaggi elettrodinamici per tubi a raggi catodici S.A.F.A.R.

fusione di televisione è quindi oggi realizzabile partendo da finezze d'immagini di 180 e più linee.

Ciò premesso, il lavoro originale condotto dalla S. A. F. A. R. nel campo della trasmissione è stato in un primo tempo lo studio di analisi ad alto dettaglio a mezzo del film e sue possibilità di radio-diffusione su onda di m. 7. Allo scopo, si sono costruiti: un adatto analizzatore per film, completo di amplificatori speciali, un radio-trasmittitore da 20 WA. su m. 7 ed un radio ricevitore speciale con valvola catodica.

In un secondo tempo la S.A.F.A.R. sviluppa il suo originale telepantoscopio (Brevetto S.A.F.A.R. del 24 maggio 1934) iniziando varie prove, riuscite molto incoraggianti.

Attualmente la S.A.F.A.R. riperfeziona il telepantoscopio e sta occupandosi della modulazione di onde inferiori ai 7 m. con bande modulatrici originate da analisi condotte oltre le 180 linee.




L'ing. Castellani, direttore tecnico della S.A.F.A.R. col nuovo tubo a raggio catodico trasmettente per telefilm e televisione, « il Telepantoscopio ».


RICEZIONE. — In genere, il problema della ricezione non è ancora altrettanto bene risolto come quello della trasmissione. L'introduzione nei ricevitori della valvola catodica ha migliorato assai gli attuali apparati, ma molti inconvenienti possono ancora ostacolare una più ampia commercializzazione degli apparati stessi. I più questi inconvenienti emergono:

a) l'attuale diretto legame delle dimensioni delle immagini con il diametro dello schermo della valvola catodica: quindi, attualmente, l'impossibilità di aumentare le dimensioni dell'immagine senza ricorrere a valvole catodiche di dimensioni tutt'altro che domestiche di pericolosissimo maneggio;


b) instabilità elettrica dei radiorecipienti dovuta alle basi dei tempi sincronizzate che occorre perfezionare e semplificare.



Nuovi tipi di tubo a raggio catodico S.A.F.A.R. per televisione.




Complesso S.A.F.A.R. per la trasmissione televisiva di film sonori da 120 a 240 linee.



Esperienze pubbliche S.A.F.A.R. di telefilm con ricevitori a tubi catodici. (Fiera di Milano. aprile 1934-XII).




Studio di posa televisivo S.A.F.A.R. per radio trasmissioni sperimentali di televisione diretta con disco di Nipkow a 90 linee e 25 immagini al secondo. (Fiera di Milano, aprile 1932-X).




Laboratorio del vuoto S.A.F.A.R. per lo studio e costruzione di campioni di tubo di Braun riceventi e trasmettenti di televisione.




Prove di trasmissione diretta con trasmettitore elettronico S.A.F.A.R.



Apparecchiatura sperimentale S.A.F.A.R. per radiotelevisione diretta con disco di Nipkow a 90 linee e 25 immagini al secondo. (Fiera di Milano, aprile 1932-X).




Radio ricevitore S.A.F.A.R. per radiotrasmissioni sperimentali di televisione a 90 linee in funzione presso la 1ª Mostra nazionale della meccanica a Torino. (Novembre 1932-XI).




Radioricevitore commerciale S.A.F.A.R. per fono-televisione con tubi a raggi catodici a 240 linee (tipo televisore).



Esposizione pubblica di televisione S.A.F.A.R. alla Mostra nazionale della Radio a Milano. (Sala ricevitori commerciali di televisione con tubi a raggi catodici a 130 linee a vuoto spinto, di propria produzione).



Il «Televisore» S.A.F.A.R. a valvola catodica in recenti esperimenti di radiaricezione di telefilm a 160 linee e 25 immagini al secondo.



Radiotrasmettitore sperimentale S.A.F.A.R. ad onde ultracorte per televisione 50 watt-antenna (per la trasmissione delle immagini).

a tutti gli effetti di un lungo servizio, almeno non inferiore alla durata di una qualunque valvola termoionica;

c) eliminazione dei molteplici comandi ausiliari semifissi di cui gli attuali ricevitori sono provvisti per rimediare quanto in b).

Sono questi i principali inconvenienti che rendono l'attuale radiotelevisore sia d'ingombro colossale, sia di non facile manovra, sia di difficile manutenzione, che molto caro.

La S.A.F.A.R. ha affrontato il problema a) con delle ricerche particolarissime sulla luminosità delle valvole catodiche e sulle possibilità di ottenere tubi con schermi molto ridotti ed una luminosità tale da permettere convenientemente la proiezione dell'immagine su di uno schermo secondario. La valvola catodica S.A.F.A.R. in ampolla metallica (Brevetti S.A.F.A.R. del 5 giugno 1934) è il risultato delle ricerche riuscite molto soddisfacenti. Attualmente si sta provvedendo all'opportuna attrezzatura speciale che richiede la costruzione di tali tipi di valvole, pur completando con dei tipi a vetro le ricerche specie sulle speciali sostanze fluorescenti in questo caso richieste.

Il problema b) è attualmente studiato dalla S.A.F.A.R. con risultati buoni ma non definitivi e di conseguenza anche il problema c) si trova allo stesso punto. Saranno però fra breve provati altri circuiti ricavati dall'esperienza dei primi, sulla stabilità dei quali anche per lunghi periodi di servizio si hanno fondate certezze.

Milano, settembre 1935-XIII.

S.A.F.A.R.

BIBLIOGRAFIA TECNICA ED ILLUSTRATA SULLA TELEVISIONE ITALIANA S.A.F.A.R.

- 1929 - A. CASTELLANI: *Funzionamento e costruzione d'una stazione trasmittente e ricevente di televisione*. Editore U. Hoepli, Milano (1^a Edizione).
- 1931 - A. CASTELLANI: *Funzionamento e costruzione d'una stazione trasmittente e ricevente di televisione*. Editore U. Hoepli, Milano (2^a Edizione).
- 1934 - G. B. ANGELETTI: *La Televisione Italiana* («Radio Lux» Milano, 30 aprile 1935, n. 5).
- 1934 - Dr. G. G. CACCIA: *La Televisione alla Fiera Campionaria*. («La Radio per Tutti», Milano, 1^o aprile 1934, n. 9).
- 1934 - Dr. G. G. CACCIA: *La Televisione alla VI^a Mostra Nazionale della Radio* («La Radio per tutti», Milano, 1^o ottobre 1934).
- 1934 - A. CASTELLANI: *La Televisione in Italia* («L'Economia Nazionale», Milano, dicembre 1934, n. 12).

- televisione («Radio Industria», Milano, 4 novembre numero 4).
- 1934 - EDITORIALE TELEVISION: *Transmitting and Receiving systems used by Safar S. A. Milano* («Television», London, 1^o novembre 1934, n. 81).
- 1935 - Dr. G. G. CACCIA: *Televisione ad elevata finezza d'immagine* («Radio Industria», Milano, 30 febbraio 1935, n. 7).
- 1935 - Dr. Ing. C. ROSSI: *A che punto è la televisione?* («La Tecnica del Corriere», Milano, 24 febbraio 1935, n. 8).
- 1935 - A. CASTELLANI: *A che punto è la radiotelevisione* («Sapere», Roma, 15 febbraio 1935, n. 3).
- 1935 - M^o. MARCELLE W. SUËS: *La Television en Italie* («Radio», Lausanne, 17 aprile 1935, n. 632).
- 1935 - A. CASTELLANI: *Come funziona la radiotelevisione* («Sapere», Roma, 15 maggio 1935, n. 9).
- 1935 - Dr. G. G. CACCIA: *Sistema italiano ad elevata finezza* («Radio Industria», Milano 30 maggio 1935, n. 10).
- 1935 - Dr. A. A. GULLILAND: *Ten teude Italiaan Televisionen* («Radio Bode», Amsterdam, 28 maggio 1935).
- 1935 - EDITORIALE: *Attualità della televisione* («La Radio per tutti», Milano, 1^o giugno 1935, n. 11).
- 1935 - Dr. A. A. GULLILAND: *Fernsehen in Italien* («Funkschau», München, 1 luglio 1935, n. 27).
- 1935 - Dr. A. A. GULLILAND: *Television in Italy and Television the Month* («Practical Television», pagg. 258-261, London, July 1935).
- 1935 - Dr. G. G. CACCIA: *Trasmettitori elettronici* («La Radio per Tutti», Milano, 1^o agosto 1935, n. 15).
- 1935 - Dr. ALFRED GRADENWITZ: *Italian Television* («Television Today», London, n. 4 e 5 - Ed. George Newnes Ltd).
- 1935 - VON WILLY STOFFREGEN UND GERHARD FAUST: *Die Kettenschaltungen fuer den Bildempfaenger* («Funk Die Zeitung Des Funkwesens», 15 agosto 1935, Beft 16).
- 1935 - Dr. G. G. CACCIA: *Il Telepantoscopio* («La Radio per tutti», Milano, 1^o settembre 1935, n. 17).

BIBLIOGRAFIA QUOTIDIANI SULLA TELEVISIONE ITALIANA S.A.F.A.R.

- 18 ottobre 1930 - «Popolo d'Italia»: *Primo esperimento di Televisione*.
- 18 ottobre 1930 - «Il Sole»: *Il funzionamento della televisione*.
- 21 ottobre 1930 - «Corriere della Sera»: *Le prime esperienze di televisione*.
- 26 febbraio 1931 - «Corriere della Sera»: *Radiotelevisione d'oggi e domani*.
- 18 aprile 1933 - «La Sera»: *S. E. Starace assiste ad esperienze di televisione*.
- 24 aprile 1933 - «La Sera»: *I Principi di Piemonte assistono ad esperienze di televisione*.
- 26 aprile 1933 - «La Sera»: *Un saggio di radiotelevisione*.
- 27 aprile 1933 - «L'Ambrosiano»: *Conquista dello spazio di televisione*.
- 27 aprile 1933 - «L'Italia»: *Interessanti esperienze di televisione*.
- 3 maggio 1933 - «Corriere della Sera»: *Gli esperimenti di televisione S.A.F.A.R. menzionati alla Camera*.
- 6 ottobre 1933 - «Il Popolo di Trieste»: *La televisione sperimentata*.
- 15 novembre 1933 - «La Stampa»: *L'interessamento del pubblico alle esperienze di televisione*.
- 15 novembre 1933 - «Gazzetta del Popolo»: *Spettacoli di televisione alla portata di tutti*.
- 17 aprile 1934 - «La Sera»: *Riusciti esperimenti di radiotelevisione*.
- 18 aprile 1934 - «Corriere della Sera»: *Partecipazione di alto livello interessamento delle Autorità agli esperimenti di radiotelevisione*.
- 18 settembre 1934 - «Popolo d'Italia»: *Un notevole passo nella televisione*.
- 29 settembre 1934 - «Il Regime Fascista»: *I Progressi della radiotelevisione*.
- 29 settembre 1934 - «Corriere della Sera»: *Gli sviluppi della radiotelevisione*.
- 30 settembre 1934 - «Il Popolo di Trieste»: *Il miracolo della radiotelevisione*.
- dicembre 1934 - «L'Economia Nazionale»: *La televisione italiana*.

IL TELEPANTOSCOPIO (1)

Il Telepantoscopio è un nuovo tipo di analizzatore elettronico meccanico per trasmissioni televisive di scene all'aperto. In questo tubo il senso di analisi ad alta frequenza (analisi delle linee) è elettronico, mentre il senso d'analisi a bassa frequenza (analisi quadro) è ottico-meccanica ed è affidata ad un piccolo tamburo di specchi.

Il tubo consiste (ved. fig. 1, 2, 3) di una ampolla di vetro di forma speciale in cui viene praticato il vuoto spinto.




Fig. 1.

Nell'appendice più lunga del tubo trovano posto tutti quegli elettrodi necessari ad originare e mettere a fuoco ed a deviare il raggio catodico il quale viene, per così dire, diretto a spostarsi linearmente lungo la banda fotoelettrica una macchia catodica del diametro di mm. 0,3. L'equipaggio elettrodo possiede un solo paio di placche deviatrici alle quali viene applicata una tensione a denti di sega di frequenza corrispondente al prodotto del numero delle




Fig. 2.

linee per il numero immagini al secondo di cui è caratterizzata l'analisi che si desidera ottenere. La banda fotoelettrica è costituita da una placca metallica sulla quale è sovrapposto uno strato isolante incombustibile, argentato esternamente per striscie. La larghezza delle striscie è di circa 5 centesimi di millimetro, in modo che si hanno circa 15 striscie per ogni millimetro. La fotosensibilizzazione della banda avviene in due fasi e cioè, in una prima fase, secondo un processo speciale, si deposita separatamente sulla banda la sostanza fotoelettrica inattiva ed in una seconda fase, si attiva la sostanza nel tubo. Il processo dà un strato fotosensibile uniforme, sufficientemente sensibile e molto stabile.

(1) Articolo apparso sulla rivista « La Radio per tutti ».

L'immagine ottica da analizzare viene proiettata per linee successive sulla banda fotoelettrica, attraverso il tubo cilindrico centrale del tubo. La direzione dei raggi ottici è normale alla superficie cilindrica del vetro e quindi si hanno soltanto lievi deformazioni ottiche, facilmente correggibili con lenti cilindriche incluse nello stesso obiettivo di proiezione.

Il funzionamento del tubo è il seguente: acceso ed alimentato il tubo, la macchia catodica viene fatta oscillare a fuoco sulla banda nel senso ortogonale alle linee della medesima. La macchia catodica ferma copre circa 5 linee, cioè un numero più che sufficiente perché l'analisi non senta eventuali brusche differenze di sensibilità della banda. La lunghezza della linea apparente (si tratta infatti di una rapida successione di punti) che descrive la macchia catodica così oscillante sulla banda, dipende evidentemente dalle caratteristiche dell'analisi. Per analisi a 180 linee cioè, per scomposizione a 50.000 punti-immagine e per un formato d'immagine quadrato, il numero di punti riga è $50.000/180 = 278$ e quindi la lunghezza di tale linea risulta $278,0,3 = 84$ millimetri.

La banda normale del tubo è lunga mm. 110 circa ma è effettivamente attiva per mm. 95 circa. Le linee orizzontali dell'immagine che vengono proiettate sulla banda per l'analisi hanno ovviamente la stessa dimensione della lunghezza della linea che descrive la macchia catodica e cioè mm. 84.

L'immagine dell'esterno che si desidera trasmettere non cade direttamente sulla banda fotoelettrica ma raggiunge prima un tamburo




Fig. 3.

di specchi il quale fa sì che ruotando, proietta sulla banda, attraverso un obiettivo a fessura, 25 immagini al secondo, della scena. Eppertanto ogni immagine risulta mobile, p. e. dall'alto in basso nel senso parallelo alle linee attive della banda fotoelettrica, in modo che i quadri scorrono uno dopo l'altro, come in un film cinematografico, sulla fessura e quindi sulla linea apparente o successioni di punti che descrive la macchia catodica.

Si ha quindi che ogni quadro viene interamente analizzato per punti secondo il principio Nipkow.

Ovviamente, nel caso di analisi di film cinematografici, il Telepantoscopia non richiede più l'ausilio del tamburo di specchi rotante poiché la proiezione sulla fessura e quindi sulla banda fotoelettrica del film in moto è già sufficiente per ottenere l'analisi per punti.

Ciò premesso, la trasformazione dei punti luminosi dell'immagine in impulsi elettrici avviene nel Telepantoscopia come segue. Ogni linea attiva o più precisamente ogni gruppo di 5 linee attive della banda si comporta come una cellula fotoelettrica elementare speciale, il cui catodo è la linea attiva stessa capacitativamente accoppiata all'esterno a mezzo della placca comune, e l'anodo è, attraverso il raggio catodico, il catodo del tubo.

Quando il tubo non è acceso, attraverso la fessura dell'obiettivo, cade sulla banda esattamente una linea dell'immagine la quale, grazie al tamburo di specchi, entro 1/25 di secondo, passa, pur rimanendo fissa sulla banda, dalla prima alla 180 linea del quadro.

Ogni riga attiva della banda rispecchia nel tempo un'area elementare dell'immagine e, perché colpita dalla luce che ha l'immagine in quel punto, lascia sfuggire un certo numero di elettroni che poi ricadono sulla riga stessa, ma che anche caricano la placca comune della banda. Quando invece, il tubo è acceso ed alimentato, il raggio catodico, percorrendo, in sincronismo col quadro, la linea immagine, raccoglie punto per punto le varie cariche delle rispettive righe e le annulla col risultato che fra placca comune della banda e catodo del tubo, chiusi all'esterno su di una resistenza utilizzatrice, si origina una tensione il cui andamento è la fedele trasformazione dei vari punti immagine in impulsi elettrici.

LA TELEVISIONE E LO STATO ATTUALE DELL'INDUSTRIA IN ITALIA

I. — Due parole di storia.

La magica parola televisione arrivò alla ribalta del pubblico nel 1921 con le esperienze dell'ungherese D. v. Mihaly. I risultati furono scarsi ma dimostrarono la possibilità di realizzazione d'un principio televisivo noto sin dal 1884 per opera del Nipkow.

Si riparlò di televisione nel 1925 in seguito alle esperienze quasi contemporanee del Karolus in Germania, dello Jenkins in America e del Baird in Inghilterra. Il principio era ancora sempre quello e non cambiavano che i mezzi impiegati per realizzarlo: i risultati furono tuttavia ancora scarsi.

Gli anni che seguirono, cioè dal 1926 al 1928, non rivelarono nulla di eccezionale, pur avendo avuto luogo nel 1927 le esperienze della Bell Telephone Co. e nel 1928 quelle del Baird.

Intanto la radiofonia circolare si estendeva e conquistava il pubblico. Quest'ultimo però, anche perchè influenzato da magnifiche notizie d'oltre confine, incominciava ad intravedere la televisione ed a misurarla col metro della radiofonia, allora molto soddisfacente. La realtà invece, era assai diversa, chè i risultati televisivi fino allora raggiunti erano tutt'altro che presentabili.

Nè un gran passo avanti in questo senso, pur migliorando notevolmente i risultati stessi, si ebbe nel 1929 con la dimostrazione pubblica del Baird di radiotelevisione, dove venne presentato un primo tipo meccanico di televisore commerciale. Ancora il principio era rimasto quello del 1884, nè crollerà più, poichè, come molti pionieri giustamente allora affermarono, più che dal principio gli scarsi risultati dipesero dai mezzi impiegati per realizzarlo e che occorreva quindi perfezionare.

Gli anni che seguirono furono infatti dedicati al perfezionamento dei mezzi. In Germania, per opera soprattutto della Fernseh A. G., in America, per opera della Jenkins Co. Westinghouse, R. C. A. ed anche in Italia, per opera della S. A. F. A. R. e dell'E. I. A. R., si dimostrò con molteplici esperienze pubbliche, come i mezzi perfezionati possono condurre a risultati soddisfacentemente artistici e quindi commerciabili.

E l'anno scorso a Berlino presso l'Esposizione della Radio per opera della Fernseh A. G., Reichspost, Manfred v. Ardenne, D. S. Loewe A. G. ed altri, ed a Milano presso la Mostra Nazionale della Radio per opera della S. A. F. A. R., si rimase stupefatti dei risultati che la televisione può dare sempre sul vecchio principio del Nipkow, più nuovo che mai.

Ed è infatti il vecchio principio che trionfa, grazie al perfezionamento dei mezzi che lo realizzano. Quanti attendevano la nuova scoperta televisiva si arrendono di fronte all'evidenza dei fatti dimostrati con esperienze artisticamente riuscite.

E giustamente quest'anno la Germania onorificava, nell'occasione della Mostra della Radio di Berlino, il suo tuttora vegeto Paul Nipkow riconoscendo la sua invenzione del 1884, come la principale invenzione televisiva d'allora e d'oggi.

A questo punto sorge spontanea una domanda: Ma perchè un così notevole ritardo dall'invenzione di un principio alla sua realizzazione commerciale?

La risposta è quanto mai semplice e può essere concentrata in una sola parola, significativamente molto tecnica ed un poco anche morale: l'inerzia.

Infatti era l'inerzia elettrica e meccanica delle varie parti costituenti il complesso Nipkow che impedì al Nipkow stesso e, fino a pochissimi anni fa, ai suoi numerosi imitatori, la realizzazione di complessi trasmettitori-riceventi con risultati commercialmente soddisfacenti.

Ed era un po' l'inerzia morale, poichè occorreva giungere al 1929, perchè soltanto pochissime ditte nel mondo incominciarono ad occuparsi del problema televisivo in maniera più o meno intensa, talvolta esagerando in costose costruzioni già teoricamente giudicate quasi inutili, ma però di grande ed immediato effetto pubblicitario, tal'altra appunto riducendo mezzi e personale là dove si conducevano ricerche di non immediato effetto, ma certamente molto più utili alla futura televisione commerciale.

Ambedue queste inerzie non potevano certamente andare in favore della ricerca, e quindi non si può dire che fino al 1929 ed anche più in là, quei pochi centri di studio abbiano fatto delle cose utili le quali, senza dubbio, sarebbero state molto più soddisfacenti, se mezzi e tecnici avessero potuto lavorare prescindendo da ogni realizzazione reclamistica.

Fortunatamente non pochi erano i pionieri che presso l'industria, o meno, riuscivano a realizzare l'idea di Rosing e di Campbell, ottenendo risultati molto incoraggianti con l'impiego del suggerito tubo

I primi esperimenti avvenivano quasi contemporaneamente in Germania nel 1930 per opera del giovane sperimentatore tedesco Manfred von Ardenne ed in America per opera dello Zworykin e dello Farnworth.

Tali primi esperimenti furono tutt'altro che perfetti, ma dimostrarono il tubo di Braun come il mezzo migliore per realizzare il principio Nipkow con immagini di qualità commerciale.

Ed è appunto perchè oggi si può disporre, sia in trasmissione che in ricezione, di tubi di Braun, allo scopo perfezionati (valvole catodiche), che è possibile, come avviene per la radiofonia, di trasmettere circolarmente anche la televisione.

II. — Principali sistemi moderni di trasmissione.

Si distinguono in sistemi meccanici e sistemi elettrici. Mediante i primi si possono raggiungere finezze d'analisi fino a 200 e più linee, usando il film cinematografico quale intermediario fra la scena vera e l'analisi: naturalmente l'interposizione del film fra la scena e l'analisi provoca un ritardo nella trasmissione di circa 100 secondi, ritardo che però è trascurabile agli effetti del servizio di trasmissione circolare. Mediante i secondi sistemi invece, le stesse scene dal vero, ma con finezze d'analisi fino a 300 e più linee, possono essere trasmesse direttamente ed immediatamente. Questi ultimi sistemi sono inoltre molto più semplici e meno costosi dei primi, pur non potendosi ancora oggi dire una parola decisiva sulla durata dei rispettivi tubi elettronici analizzatori che li realizzano, la cui vita è per ora molto breve.

A) SISTEMA MECCANICO A FILM INTERMEDIO. — Il sistema meccanico a film intermedio è esaurientemente schematizzato in fig. 1.




Fig. 1.

Si ha, come è noto, una macchina da presa cinematografica somigliante, la quale riprende scene e suoni dalla scena dal vero. Il film così impressionato viene subito sviluppato, fissato, lavato ed asciugato e quindi passato nell'analizzatore a disco per l'immagine e nella testa sonora per i suoni. I segnali immagine e suoni così ottenuti vanno poi a modulare i rispettivi radio-trasmettitori che li irradiano nello spazio sotto forma di onde hertziane.

Fra i sistemi elettronici emergono il sistema Zworykin (R. C. A.) ed il sistema Farnworth (Farnworth Corp.).

B) SISTEMA ELETTRONICO ZWORYKIN. — La fig. 2 schematizza il sistema Zworykin, denominato iconoscopio. Il suo funzionamento è molto somigliante al vecchio Teletroscopio di Senlecq d'Ardenne del 1877, con la differenza che l'inerte scambio meccanico delle rispettive fotocellule è nell'iconoscopio, sostituito da uno scambio elettronico senza inerzia, dato dal raggio catodico. L'insieme di fotocellule dell'iconoscopio è denominato mosaico ed è su tale mosaico che a mezzo di un obiettivo viene proiettata la scena da trasmettere. Ogni elemento foto-elettrico del mosaico, viene pertanto direttamente caricato dalla luce della proiezione e quindi scaricato dal raggio catodico che analizza secondo il principio Nipkow il mosaico stesso. Fra il catodo del tubo catodico e la placca raccogliitrice del mosaico, è inserita una resistenza ai capi della quale si hanno oscillazioni, come negli altri dispositivi analizzatori, amplificati ed irradiati sotto forma di onde hertziane.

C) SISTEMA ELETTRONICO FARNWORTH. — La fig. 3 schematizza il tubo analizzatore del Farnworth recentemente perfezionato.

Questo tubo il Farnworth dispone di un unico fotoelemento sul quale si muove l'intera immagine elettronica della scena da trasmettere. L'immagine elettronica è ottenuta con la proiezione dell'immagine ottica su di un catodo a specchio fotosensibilizzato. La sensibilità del tubo Farnworth senza moltiplicatore elettronico non permette la trasmissione di scene dal vero, ma è invece convenientemente utilizzabile per trasmissioni di telecinema. La recentissima invenzione del moltiplicatore elettronico sembra porti il tubo ad una sensibilità




Fig. 2.

taile da permettere la modulazione di un radio-trasmettitore, introducendo soltanto alcuni stadi di amplificazione di potenza.

D) SISTEMA ELETTRONICO-MECCANICO CASTELLANI. — Va ancora menzionato un sistema misto di trasmissione, cioè un sistema elettromeccanico. È questo il Telepantoscopio del Castellani (Safar) schematizzato nella fig. 4. Come lo schema lascia indovinare, il




Fig. 3.

l'analisi ad alta frequenza (analisi delle linee) è elettronico, mentre il senso d'analisi a bassa frequenza (analisi quadro) è ottico-mechanico ed è affidato ad un piccolo tamburo di specchi. La sensibilità e la durata di questo tubo sembra sia superiore agli altri sistemi poichè ogni elemento fotoelettrico è sollecitato per un




Fig. 4.

tempo molto più piccolo, cosa questa assai importante per la stabilità e durata dell'elemento agli effetti del riscaldamento, mentre poi nel funzionamento avvenuto di una riga fotoelettrica, l'analisi può essere spostata lungo una riga vergine. Quest'ultima proprietà del Telepantoscopio è assai utile perchè moltiplica sensibilmente la Da osservare che l'aggiunta del tamburo di specchi è soltanto una complicazione apparente, sia perchè non richiede nessuna speciale

attenzione, essendo di dimensioni piccolissime, sia perchè ogni complicazione meccanica al trasmettitore, che sia giustificata da criteri di perfezionamento, non può aver nessun peso agli effetti della ricezione.

III. — Ricevitori moderni.

Sono tutti del tipo a valvola catodica e sono in genere costituiti dalle seguenti parti principali:

- a) una valvola catodica (il rivelatore dell'immagine);
- b) un doppio ricevitore ad onde ultra corte per visione e suoni;
- c) altoparlante;
- d) un separatore di segnali;
- e) una doppia base di tempi sincrona con alimentatore;
- f) un alimentatore per la valvola catodica.

La sintonia dei ricevitori televisivi è fissa. Si hanno in genere 4 comandi esterni e cioè, un interruttore generale e regolatore di volume dei suoni, un regolatore della messa a fuoco, un regolatore di contrasto dell'immagine ed un regolatore del sincronismo.

Il numero di valvole di un ricevitore televisivo oscilla per ora fra le 12 e le 16 valvole, più un certo numero (da 2 a 4) di tubi stabilizzatori al neon di cui ogni apparecchio deve essere provvisto.

Le immagini hanno le dimensioni di cm. 19×23 e sono sufficientemente luminose per poter essere osservate in mezza luce.

Il prezzo di ogni radiofonovisore sarà per le serie iniziali, fra le 3000 e le 4000 lire. Una valvola catodica di ricambio costerà fra le 300 e le 700 lire a seconda della grandezza e della durata, la quale sarà di 2000 ore circa.

IV. — Inconvenienti de l'attuale televisione.

A) TRASMISSIONE. — In generale il problema della trasmissione di televisione di buona qualità (sopra le 180 linee e 25 immagini al secondo), sia a mezzo del film che a mezzo di analizzatori statici, è oggi convenientemente risolto. Pure la radiodiffusione di tale televisione è fattibile senz'altro, entro raggi d'azione anche superiori ai km. 100. Un servizio circolare di radiodiffusione di televisione è quindi oggi realizzabile partendo da finezze d'immagini di 180 linee e 25 immagini al secondo.

Dal lato trasmissione rimane tuttavia ancora da risolvere convenientemente il problema dello sfarfallio dell'immagine, chè 25 immagini al secondo non sono ancora sufficienti per una completa fissità del quadro. Da esperienze condotte sembra che occorran 50 immagini al secondo per eliminare ogni sfarfallio.

La soluzione di questo problema non è però immediatamente necessaria, trattandosi in fondo di un perfezionamento definitivo, che potrà essere apportato facilmente più tardi, indipendentemente da sostanziali modifiche nei ricevitori.

B) RICEZIONE. — In genere, il problema della ricezione non è ancora altrettanto bene risolto come quello della trasmissione. L'introduzione nei ricevitori della valvola catodica ha migliorato assai gli attuali apparati, ma molti inconvenienti possono ancora contrastare una più ampia commercializzazione degli apparati stessi.

Fra questi inconvenienti emergono:

- a) l'attuale diretto legame delle dimensioni delle immagini, con il diametro dello schermo della valvola catodica; quindi attuale impossibilità di aumentare le dimensioni dell'immagine senza ricorrere a valvole catodiche di dimensioni tutt'altro che domestiche e di pericolosissimo maneggio;
- b) instabilità elettrica dei radiorecipienti dovuta alle attuali basi dei tempi sincronizzate, che occorre perfezionare e semplificare a tutti gli effetti di un lungo servizio, almeno non inferiore alla durata di una qualunque valvola termoionica;
- c) eliminazione dei molteplici comandi ausiliari semiffissi di cui gli attuali ricevitori sono provvisti per rimediare quanto in b).

V. — Stato attuale dell'industria televisiva all'estero.

A) IN EUROPA. — Per merito della Germania, spetta all'Europa il primato mondiale di un piano televisivo commerciale oggi convenientemente sviluppato. Infatti, da circa sei anni un ottimo piano organizzativo controllato dalle poste tedesche, a tutti gli effetti tecnici ed economici, permette alle varie ditte, che in Germania si sono volute occupare di televisione, di sviluppare la televisione secondo il ritmo più intenso.

Lo scorso marzo ha iniziato il suo servizio commerciale a Berlino un primo trasmettitore le cui emissioni possono essere convenientemente ricevute in tutta la città.

Entro quest'anno sarà poi inaugurato il nuovo trasmettitore del Brocken, le cui emissioni potranno essere ricevute nella città di Lipsia, Halle, Erfurt, Hannover ecc.

I ricevitori non sono ancora venduti al pubblico il quale però può interessarsi al funzionamento dei medesimi presso i principali rivenditori autorizzati. La vendita al pubblico sembra avrà inizio subito dopo l'entrata in servizio del trasmettitore del Brocken.

Tutte le principali Ditte tedesche affini alla Radio sono già convenientemente attrezzate per la costruzione in serie degli apparecchi riceventi di televisione, il cui prezzo oscillerà fra gli 800 ed i 1000 R. M. a seconda delle Ditte. Da notarsi che le trasmissioni tedesche sono

vette fatte con apparecchiature originali tedesche, costruite da ingegneri tedeschi.

Si hanno attualmente trasmissioni dal vero, sia da esterni che da interni, e trasmissioni di telefilm secondo l'analisi di 180 linee e 25 immagini al secondo.

In Inghilterra, a seguito delle conclusioni della nota Commissione, è stato pure steso un piano televisivo ora in via di attuazione. Non si sa però nulla di preciso circa l'inizio del servizio commerciale, nè della preparazione organizzativa delle varie ditte, che a giudicare dall'esposizione dell'Olimpia di quest'anno dove la televisione era quasi assente, non sembra ancora molto innanzi. Le trasmissioni saranno fatte con apparecchiature varie ove saranno sfruttati i brevetti nazionali ed internazionali. Si avranno trasmissioni dal vero, sia da esterni che da interni e trasmissioni di telefilm secondo l'analisi di 240 linee e 25 immagini al secondo.

In Francia, si è pure steso un piano televisivo ora in via d'incominciamento, ma non si sa ancora nulla di preciso, nè circa la data d'inizio del servizio commerciale, nè circa l'attrezzaggio e preparazione tecnica delle Ditte che costruiranno i ricevitori televisivi.

B) IN AMERICA. — Il piano televisivo americano è cosa recentissima, sviluppatasi in seguito alla improvvisa decisione della R. C. A. e consociate, di stanziare forti capitali per la commercializzazione della televisione. Non si conoscono finora in dettaglio i particolari tecnici del piano, nè quando la commercializzazione potrà avere inizio.

Quasi tutte le ditte americane affini alla Radio stanno tuttavia preparandosi per la costruzione in serie dei ricevitori televisivi. Le trasmissioni saranno fatte con apparecchiature nazionali costruite su brevetti pure nazionali.

Sembra che si avranno trasmissioni dal vero, sia da esterni che da interni, e telefilm secondo l'analisi di 400 linee e 25 immagini al secondo.

VI. — Stato attuale dell'industria televisiva italiana.

Purtroppo la branca televisiva non ha avuto terreno fertile presso l'industria italiana, eccezione fatta per una sola Ditta, la quale ha svolto un programma modesto nei confronti di altri centri di studio esteri, ma tutto a favore delle ricerche, quindi con risultati non inferiori a quelli ottenuti altrove.

Per questo motivo principale la commercializzazione televisiva in Italia è molto impreparata e quindi, salvo accordi speciali fra le varie industrie nazionali, gran parte delle grosse Ditte affini alla Radio saranno obbligate o a passare la trafila dell'esperienza o a costruire su licenze estere. Un primo passo in questo senso l'ha già fatto la Radio Marelli, la quale ha fatto accordi con la R. C. A.

Per le Industrie Radiofoniche minori, l'avvenire potrà pure riservare delle sorprese per la forte inerzia produttiva, cui necessariamente dovranno assoggettarsi per sole ragioni tecniche.

Indubbiamente però, tosto o tardi, anche le migliori di tali Ditte potranno più o meno costruire, non appena raggiunta la stabilizzazione tecnica commerciale, e dipendentemente dalla durata del necessario servizio di radio-televisione iniziale italiano. Circa tale servizio circolare di radio-televisione non è ancora ufficialmente noto il piano dell'Eiar, che però sembra sia stato già deciso e steso proprio

missione italiana.

Tornando al soggetto di questo capitolo, non rimane che dire di un lavoro sommariamente al lavoro originale fatto in Italia dalla accennata unica industria, che si è occupata e tuttora si occupa di televisione, cioè la Soc. An. Fabbricazione Apparecchi Radiofonici (S.A.F.A.R.)

Il modesto lavoro pionieristico eseguito da tale Ditta da quasi 10 anni a questa parte è noto a tutto quel pubblico che ha potuto assistere alle sue numerose dimostrazioni volgarizzatrici date nelle principali città d'Italia.

Per le sue originali esperienze di laboratorio la S.A.F.A.R. è seguita col massimo interessamento anche all'estero, in tutti i paesi in cui la televisione è branca di ricerca industriale (v. Bibliografie a pagina 181).

A) TRASMISSIONE. — Il lavoro originale condotto dalla S.A.F.A.R. nel campo della trasmissione è stato in un primo tempo lo studio di analisi ad alto dettaglio, a mezzo del film e sue possibilità di diffusione su onda di 7 metri.

Allo scopo, si sono costruiti: un adatto analizzatore per film completo di amplificatori speciali, un radiotrasmettitore da 20 W. a 7 metri ed un radio ricevitore speciale con valvola catodica.

In un secondo tempo la S.A.F.A.R. sviluppa il suo originale telepantoscopio (Brevetto S.A.F.A.R.—Castellani, dicembre 1933, maggio 1934) iniziando varie prove riuscite molto incoraggianti.

Attualmente la S.A.F.A.R., riperfeziona il Telepantoscopio occupandosi della modulazione di onde inferiori ai 7 metri, sulle bande modulatrici originate da analisi condotte oltre le 180

B) RICEZIONE. — La S.A.F.A.R. ha affrontato il problema di diminuzione del diretto legame fra le dimensioni delle immagini sul diametro dello schermo della valvola catodica, allo scopo di aumentare le dimensioni delle immagini senza ricorrere a valvole catodiche di eccessive dimensioni, con delle ricerche particolarmente sulla luminosità delle valvole catodiche e sulle possibilità di ottenere tubi con schermi molto ridotti ed una luminosità tale da permettere convenientemente la proiezione dell'immagine su di uno schermo secondario. La valvola catodica S.A.F.A.R. in ampolla metallica e le sostanze luminescenti incombustibili (Brevetti S.A.F.A.R.—Castellani, aprile 1934, maggio 1934) sono il risultato delle ricerche molto soddisfacenti.

Attualmente si sta provvedendo all'opportuna attrezzatura speciale che richiede la costruzione di tali tipi di valvole, pur cominciando con dei tipi a vetro le ricerche, specie sulle speciali sostanze fluorescenti incombustibili in questo caso richieste.

Il problema sulla instabilità elettrica dei radiorecipienti dovuti ad attuali basi dei tempi sincronizzate che occorre perfezionare e stabilizzare a tutti gli effetti di un lungo servizio, almeno non inferiori alla durata di una qualunque valvola termoionica, è attualmente studiato dalla S.A.F.A.R. con risultati buoni, ma non completamente soddisfacenti e di conseguenza anche tale problema non è definitivamente risolto.

Saranno però provati altri circuiti, ricavati dall'esperienza dei primi, sulla stabilità dei quali, anche per lunghi periodi di servizio, si hanno fondate certezze.

Milano, settembre 1935-XIII.

ARTURO CASTELLANI

LA TELEVISIONE IN FRANCIA

La televisione in Francia non è ancora uscita dallo stadio sperimentale: a questo riguardo si può considerare che sia stato adottato lo stesso punto di vista degli Stati Uniti, paese che non può essere certo accusato di sviluppo tecnico scarso.

Il punto di vista è quello di spingere al massimo grado gli studi scientifici, le ricerche sperimentali e le previsioni organiche ed economiche, rimanendo in una fiducia prudente quanto agli sviluppi avvenire verso la istituzione di un servizio pubblico effettivo.

Si parte dalla considerazione che la messa in servizio della televisione in una forma commerciale non può essere effettuata che quando essa sia perfezionata abbastanza perchè le immagini ricevute sieno chiare e riconoscibili e che il far passare il risultato delle ricerche dal laboratorio al dominio pratico non richiede soltanto lo sviluppo commerciale delle apparecchiature, ma anche la creazione di un sistema organico che solleva seri problemi tecnici e commerciali.

Perciò, oltre che verso gli sviluppi scientifici, il pensiero francese si è rivolto e addentrato anche nell'esame dei problemi pratici, che si possono prevedere e che devono essere risolti convenientemente prima di cimentarsi alla istituzione di un servizio pubblico televisivo.

Una serie di questi problemi derivano direttamente dal grado di sviluppo tecnico oggi raggiunto e che generalmente ha per base, almeno in Europa, una frequenza immagine di 25 periodi e una frequenza riga di 180×25 periodi, onde tutti gli organi tanto del trasmettitore che del ricevitore devono essere calcolati in modo da non deformare e da non distorcere le frequenze comprese fra 25 e 150.000 periodi al secondo. Giorgio Valensi, ingegnere capo delle poste e dei telegrafi, ha elaborato uno studio molto accurato, che è una specie di capitolato di lavoro del materiale necessario e sufficiente per rispondere a questa esigenza fondamentale.

Questo studio tende a determinare le condizioni da imporre alle installazioni e alle linee e a determinare i tipi di installazioni e linee che potrebbero essere utilizzate. Si rivolge perciò alla determinazione delle caratteristiche degli amplificatori fotoelettrici, dei diversi tipi di linee interurbane terrestri e di quelle sottomarine, dei fenomeni di affievolimenti e i rumori sulle linee urbane di televisione e i problemi ammissibili e progetta gli amplificatori di linea.

Nonostante questi studi diligenti, resta sempre il fatto che una linea in filo, per quanto perfetta, può difficilmente trasportare, senza deformarle o distorcerle, le bande televisive e che perciò la televisione deve essere preferibilmente per ora acquisita al sistema di trasmissione per onde onde sorge il problema della disponibilità dei canali e, poichè le questioni sono di competenza delle Amministrazioni che dirigono le comunicazioni radiofoniche nei vari Paesi, il Governo francese ha istituito una Commissione che raccoglie, sotto la presidenza del direttore della radiodiffusione, tecnici della radioelettricità e funzionari specializzati in questioni di amministrazione e di esercizio, e due rappresentanti della Federazione Nazionale di radiodiffusione, che è l'organismo che rappresenta gli interessi degli utenti.

Il problema è stato studiato in Francia anche dal lato psicologico, come nella vita, anche nella rappresentazione della vita oggi il pubblico esige la concomitanza continua della percezione visiva e di quella uditiva. Così, come in lui che aveva nel cinematografo l'immagine animata, si sviluppò il desiderio che questa fosse vieppiù vivificata dalla prospettiva sonora, oggi, che ha a disposizione nella radio la parola e l'armonia, si fa vivo per le stesse ragioni il desiderio della visione diretta degli elementi che concorrono alla creazione delle impressioni uditive.

E, se la domanda del pubblico si limita per ora all'aggiunta, anche imperfetta, della visione che gli manca, non andrà gran tempo che essa crescerà rapidamente fino alla pretesa che la rappresentazione visibile sia dello stesso ordine artistico di quella che gli offre il cinematografo.

Si prevede tuttavia che, anche quando la televisione avrà raggiunto un grado di sviluppo pari a quello della radiofonia, la combinazione dei due mezzi darà luogo a due tipi di manifestazioni: le rappresentazioni nelle quali predomina l'elemento fonico e quelle nelle quali, come nel cinematografo d'oggi, predomina l'elemento visivo.

Questa classificazione delle rappresentazioni genera, secondo il pensiero francese, delle conseguenze pratiche che regoleranno per molti anni le modalità tecniche meglio rispondenti agli scopi dell'esercizio. Infatti la trasmissione simultanea del suono e dell'immagine determina la necessità dell'impiego di due trasmettitori distinti e pone questa domanda: basterà associare a un trasmettitore radiofonico di quelli attualmente esistenti un emettitore supplementare per le immagini?

Se da un punto di vista puramente teorico si può rispondere di sì, dal punto di vista pratico occorre tener conto del fatto che una gran parte degli utenti attuali della radiofonia non potrà procurarsi per un certo numero di anni il ricevitore televisivo.

Finché dunque si tratterà soltanto di aggiungere qualche elemento visivo alle normali rappresentazioni invisibili della radiofonia, l'associazione dell'emettitore visivo a quello fonico sarà possibile giacché l'utente radiofonico non perderà nulla dello spettacolo che gli è dovuto; ma quando invece si tratterà di assicurare un servizio nel quale l'elemento visivo sarà di importanza predominante, non si potrà fare a meno di utilizzare, tanto per la trasmissione delle immagini foniche, quanto per quella dei suoni, degli emettitori distinti da quelli della radiofonia, altrimenti l'utente normale si troverebbe nelle stesse condizioni di un cieco che assistesse a uno spettacolo di cinematografia sonora.

Da questa necessità sorge l'altro problema: quali saranno le onde da impiegare in questo nuovo servizio? L'attenzione della Commissione governativa si è andata concentrando verso le onde corte, intorno agli 80 metri, e verso quelle cortissime, fra gli 8 e i 10 metri, nella considerazione che, se con queste ultime la portata è molto ridotta, si ha ancora la possibilità di servire le grandi agglomerazioni urbane col vantaggio della eliminazione di ogni possibilità di interferenza fra trasmettitori che si trovino anche a modeste distanze spaziali.

Tuttavia si pensa anche alla possibilità di evitare o almeno di attenuare questa ingiustizia tecnica per gli spettatori in gran numero che vivono lontani dalle città e che appunto per questo desiderano vedere gli spettacoli. Il mezzo che oggi appare più adatto a tal fine è di conservare a lato dell'emissione a onda cortissima un'altra emissione su una portante intorno a 200 metri e modulata con una analisi a bassa definizione di 60 o 90 linee. Si presume che in queste condizioni si potrebbe avere una portata di 150 o 200 chilometri senza essere troppo disturbati dalle immagini doppie e multiple dovute alla riflessione degli strati ionizzati quando si usa l'onda di 80 metri.

Le previsioni si sono volte anche verso certe particolarità pratiche inerenti all'esercizio futuro, considerando, ad esempio, che, poichè uno dei compiti principali della televisione sarà proprio quello di diffondere i films, la tecnica della ripresa televisiva dovrà avvicinarsi il più possibile alla tecnica della cinematografia sonora tendendo ad una standardizzazione di tutti quegli elementi che sono comuni alle due tecniche, come le dimensioni delle immagini e la velocità di defilamento.

L'analogia col cinematografo ha sollevato inoltre una questione di competenza nel comando del futuro esercizio facendo prevedere come soluzione ottima quella che associi la radiodiffusione, che ha molto principalmente la sua attività ai perfezionamenti tecnici, col cinematografo, che l'ha volta con grande successo ai perfezionamenti artistici e che può portare quasi integralmente la sua arte nella televisione.

Questa collaborazione sembra tanto più necessaria quando si considera che in un esercizio a regime il consumo delle opere artistiche intellettuali sarà enorme, anche perchè - a differenza del cinema - il pubblico si esaurirà in una rappresentazione sola.

Quede deriva che la difficoltà principale per l'esercizio futuro sarà proprio l'approvvigionamento del materiale a condizioni finanziarie

accettabili, ma i mezzi che saranno necessari per il costo molto elevato dell'esercizio stesso.

La tecnica francese, per quanto riguarda la ripresa visiva di films e di scene da studi opportunamente attrezzati, si è rivolta a sistemi simili a quelli già noti. Per le riprese all'aperto invece, per ora si è volta verso due soluzioni, l'una delle quali comporta un materiale maneggevole e poco ingombrante, ma che ha bisogno di particolari condizioni di luce, l'altra invece, si basa su apparecchi che consentono di operare in qualunque condizione, ma poco maneggevoli, ingombranti e pesanti.

Per l'analisi, la tecnica francese ha adottato ed elaborato tutti i sistemi dal disco di Nipkow al fascio catodico, ed, in massima, è pronta a fornire tutte le parti che compongono un emettitore radiovisivo avvalendosi delle industrie specializzate in ciascuna di esse. Il Gruppo della Compagnie Générale de T. S. F. comprende, da solo, tutte le forze necessarie giacchè, mentre la Société Française Radio-électrique ha portato a grande perfezione i metodi di trasmissione a onda corta e cortissima (oltre a quelli a microonde che ha sviluppato sia nel sistema a magnetrons sia nel sistema a valvole a griglia speciali per produrre oscillazioni di altissima frequenza), la Compagnie Radio Cinéma ha perfezionato la produzione di materiale per la cinematografia sonora e la Radiotechnique quella degli apparecchi e delle valvole di ricezione.

La Compagnia « des Compteurs » ha installato due emettitori sperimentali su 7 metri e su 200 metri ed ha sviluppato un interessante sistema di sincronismo automatico inventato dal suo ingegnere capo René Barthélémy.

L'emettitore di 7 metri è stato messo in servizio sulla sommità della Torre Eiffel e, se i risultati saranno soddisfacenti, esso sarà sostituito al più presto, da uno più potente e perfezionato, capace di assicurare una buona ricezione in tutta Parigi.

Frattanto sono state sospese le dimostrazioni che si facevano nel palazzo della Direzione delle poste e telegrafi con una apparecchiatura su 180 metri d'onda e 60 linee d'analisi.

La Società « Le Matériel Téléphonique » ha montato a Parigi nell'Avenue de Breteuil una trasmittente di 20 watts per films e agli Champs-Élysés una ricevente, mediante le quali persegue delle esperienze interessanti. Il trasmettitore è a disco a 60 fori, con velocità di 300 giri al minuto e la pellicola si muove con movimento continuo alla velocità di 25 immagini al secondo, il che rappresenta una analisi a 120 linee e a 25 immagini. Il sincronismo è ottenuto mediante due serie di segnali prodotti da una speciale foratura del disco principale e da un disco secondario in connessione col moto di avanzamento della pellicola.

Il complesso è costruito per una banda di frequenze di 800.000 periodi in previsione di sperimentare definizioni più alte fino a 240 linee col semplice cambiamento del disco.

L'apparecchio ricevente è a tubo catodico e la velocità di 600 m./s. (25 immagini × 120 linee × 20 cm. per linea).

Il progresso più importante e più originale effettuato dalla tecnica francese sembra essere il sistema di sincronizzazione automatica del Barthélémy, nel quale sono impiegati i tubi thyatron e mediante l'intercalamento di un solo tipo di segnale nella modulazione è possibile di sincronizzare nello stesso tempo il thyatron di linea e il thyatron d'immagine alla ricezione, e ciò con tutta la precisione desiderabile, i segnali speciali non eccedendo la durata del passaggio di un punto dell'immagine su se stesso.

L'operazione non rende necessaria alla ricezione che una sola lampada separatrice, grazie alla scelta giudiziosa preventiva dell'ampiezza, della forma e del senso dei segnali di sincronismo in rapporto alle caratteristiche corrispondenti della modulazione.

La sincronizzazione così effettuata è automatica tanto in frequenza quanto in fase e il suo stabilirsi avviene senza intervento dell'operatore in meno di mezzo secondo nelle condizioni più sfavorevoli: l'esperienza pare che abbia confermato pienamente i risultati del calcolo e che il problema della sincronizzazione sia definitivamente risolto.

Roma, aprile 1936-XIV.

MARIO CAMBI

BIBLIOGRAFIA

- Journal des Télécommunications*. Septembre 1934. « La télévision ».
L'onde Électrique. Juin et juillet 1935. R. BARTHÉLEMY: « L'état actuel de la télévision ».
Annales des Postes Télégraphes et Téléphones. Avril et mai 1935. G. VALENTI: « Le problème de la télévision à grande distance ».
Comptes Rendus des séances de l'Académie des Sciences. 24 avril 1935. « La télévision cathodique à synchronisme automatique ». RENÉ BARTHÉLEMY.
Revue Générale des Industries Radio Électriques. Septembre 1935. La télévision en France et à l'Étranger ».
Intercine:
giugno 1935. « La télévision catodica a sincronismo automatico » (comunicazione di M. BARTHÉLEMY).
agosto 1935. MARIO CAMBI. « Numero speciale: Cinema, Radio e Televisione ».
dicembre 1935. Bilancio 1935. G. GALLARATI: La televisione nei laboratori della Società « Le Matériel téléphonique » di Parigi.
Rassegna della Radio. MARIO CAMBI. Gennaio 1935. « I problemi pratici della televisione ».

Il nuovo Governo, comprendendo immediatamente la grande importanza propagandistica delle radioaudizioni circolari, mise grandi mezzi a disposizione per una più larga diffusione di questo servizio. I risultati di questa azione sono notevoli e vengono dimostrati dall'attuale numero degli abbonati che ascendono a ben 7.524.000 (1), ossia 113 abbonati per ogni 1000 abitanti (Inghilterra 153,2 - Italia 10,6). A questi risultati contribuì pure l'adozione del ricevitore popolare che incontrò il favore del pubblico. Se si pensa poi, che ogni abbonato deve mensilmente pagare 2 marchi (10 lire) si può giudicare quanto importante sia la somma che percepisce lo Stato per le radioaudizioni.

In tal modo si spiega come per il continuo miglioramento degli impianti vengano messe a disposizione somme considerevoli. Perciò l'Amministrazione delle Poste Germaniche e le industrie più autorevoli poterono affrontare da tempo il problema della televisione. Una certa quantità di studi preliminari erano ormai a disposizione



Fig. 1. — Antenne della trasmittente a onde ultracorte per televisione di Witzleben.

in seguito all'applicazione della trasmissione elettrica delle immagini, che pone la Germania in una posizione preminente nella rete europea e mondiale. Grazie a questi lavori compiuti già da parecchio tempo, la Germania si annovera oggi tra quei Paesi nei quali la televisione ha trovato il massimo sviluppo.

La prima trasmissione per via radio di scene animate di una certa importanza è stata eseguita dalla Telefunken il 14 agosto 1930 da Nauen a Geltow (30 km.) con ruota a specchi e con immagini a 48 linee modulate. Avendo la tecnica ormai raggiunto un tale perfezionamento da rendere accessibile anche alla massa del pubblico la televisione, si iniziarono nel 1932 dei programmi di trasmissione sperimentale utilizzando all'uopo la trasmittente sperimentale di Berlino Witzleben.

I trasmettitori (sistema Telefunken) per fonia e visione si trovano in un locale situato alla base della Torre Radio, le antenne invece




Fig. 2. — Trasmittente Telefunken a onde ultracorte per televisione di Witzleben.

sono sistemate all'estremità superiore della Torre ossia a 130 metri da terra (fig. 1). L'esercizio dell'impianto è alle dipendenze dell'Amministrazione delle Poste e la Società per le Radiodiffusioni provvede alla regolare trasmissione dei programmi che comprendono 22 ore settimanali.

La trasmittente di Witzleben.

La trasmittente di Berlino - Witzleben, costruita dalla Telefunken, funziona su onda di m. 6,772 (44300 kHz) per visione e su onda di m. 7,06 (42500 kHz) per fonia. La stessa possiede una potenza antenna di circa 15 kW. L'antenna è costituita da un'asta metallica verticale, di circa 2/3 di lunghezza d'onda. Il grande anello che si trova all'estremità di ogni asta serve da contrappeso (fig. 1). La stabilizzazione dell'antenna viene eseguita con un cavo speciale per alta frequenza, costruito appositamente dalla Telefunken.

Il trasmettitore (fig. 2) è costituito da 7 stadi con stabilizzazione a cristallo, per ottenere la necessaria costanza di frequenza. Il circuito ha una frequenza propria corrispondente all'onda di circa m. 7, questa viene portata a circa m. 7 attraverso 3 stadi duplicatori. La frequenza viene aumentata di 8 volte. I primi 4 stadi del trasmettitore (fig. 3) sono provvisti di valvole schermate di tipo pentodale, con potenza di modulazione molto esigua e con capacità interelettrodica molto bassa. Le caratteristiche dei singoli stadi sono le seguenti:

	Metri	Potenza
1° Stadio stabilizzatore a cristallo	$\lambda = 56$	0,1 Watt
2° Primo stadio duplicatore ..	$\lambda = 28$	0,8 "
3° Secondo stadio duplicatore ..	$\lambda = 14$	4,0 "
4° Stadio di amplificazione ...	$\lambda = 14$	70 "
5° Terzo stadio duplicatore ..	$\lambda = 7$	150 "
6° Stadio di amplificazione ...	$\lambda = 7$	1,5 kW
7° Stadio terminale	$\lambda = 7$	15 "






Fig. 4. — Studio terminale del trasmettitore di Witzleben provvisto di valvole speciali.

Lo stadio terminale (fig. 4) è provvisto di 2 valvole di tipo speciale per onde ultracorte, con raffreddamento ad acqua e con alimentazione a corrente continua alla tensione di 6000 Volt. Ciascuna di queste valvole possiede una emissione elettronica di 10 Amp. La modulazione del trasmettitore si effettua nel penultimo stadio con la variazione della tensione base di griglia. Un particolare sistema di collegamento permette di trasmettere una banda di frequenza superiore al mezzo milione di Hertz. Questa banda di frequenza può essere anche aumentata a seconda delle esigenze dovute agli ulteriori perfezionamenti che potrà raggiungere la televisione.

Come è noto, questo trasmettitore venne completamente distrutto durante l'incendio della Mostra della Radio di Berlino nell'autunno del 1935, però bastarono poche settimane per provvedere alla sua sostituzione. La figura 5 mostra il trasmettitore distrutto dall'incendio.

Trasmettenti di televisione per le altre zone della Germania.

Nella figura 6 è schematicamente rappresentata la portata di una trasmettente di televisione. Da questa si può rilevare che si doveva cercare il mezzo perchè l'irradiazione non si limitasse soltanto alla




Fig. 5. — L'incendio della Mostra della Radio di Berlino causò la distruzione del primo trasmettitore per televisione già in funzione da parecchi anni per conto dell'Amministrazione delle Poste Germaniche. Fra le macerie si vedono i resti del trasmettitore Telefunken a onde ultracorte, ormai sostituito con uno nuovo.

Germania. A scopo sperimentale è stata provata una trasmittente sul monte Brocken (m. 1142) che è il monte più alto della Germania settentrionale. Dato che le onde ultracorte hanno un comportamento quasi ottico, ossia quanto più in alto si trova la trasmittente, tanto più estesa è la zona irradiata, in base a considerazioni teoriche si sarebbe dovuto con la potenza della trasmittente in prova, irradiare dal monte Brocken una zona con un raggio di km. 100.

Le esperienze confermarono soltanto parzialmente le previsioni. In direzione nord si raggiunse effettivamente la distanza di km. 100, nelle altre invece, distanze inferiori, in direzione sud si raggiunse



Fig. 6. — Portata di una trasmittente per televisione.

soltanto una distanza di km. 50. In tal modo l'importante città di Lipsia non si trovava nella zona irradiata (1).

La trasmittente usata per questa prova, costruita dalla Telefunken per incarico dell'Amministrazione delle Poste Germaniche è stata montata su 12 autocarri. Essa possiede anche un proprio impianto di produzione di energia munito di un motore Diesel della potenza di 125 HP. La stazione trasportabile comprende due trasmettitori a onde ultracorte, di cui uno per la visione e l'altro per la fonia, l'impianto analizzatore delle immagini (macchina per pellicole sonore con disco di Nipkow) con i relativi amplificatori, le convertitrici, i dispositivi di livellamento e un carro officina. Le antenne sono costituite da aste di rame della lunghezza di m. 3,5 che possono venire sistemate sopra alti pali. La potenza di antenna della trasmittente è di circa kW 13. Il complesso della trasmittente dall'analizzatore all'antenna corrisponde esattamente a quello di Berlino - Witzleben. La figura 7 mostra la parte interna dell'autocarro contenente l'impianto analizzatore delle immagini con i relativi accessori.

I risultati ottenuti durante le prove eseguite dall'Amministrazione delle Poste Germaniche con questa stazione trasportabile riuscirono di grande importanza per l'ulteriore sviluppo della televisione in Germania.

Cavo speciale per trasmissioni di televisione.

Il rapido sviluppo delle radiodiffusioni è stato possibile perchè a suo tempo in tutti i cavi a grande distanza erano stati previsti speciali circuiti di trasmissione. Ma trattandosi, nel caso della televisione, di un servizio completamente nuovo, i cavi esistenti non avevano in generale caratteristiche adatte per trasmissioni di frequenze comprese tra 100.000 e 600.000 o un milione di Hertz. Per una rete di televisione è necessario l'impiego di cavi speciali di opportuna costruzione. Questi cavi però sono già stati realizzati e precisamente: cavi concentrici e cavi a coppie con speciale schermatura spessa (2).

È stata esaminata anche la possibilità di eseguire le trasmissioni di televisione direttamente via filo, anzichè per mezzo delle trasmettenti locali a onde ultracorte collegate da una rete in cavo. Questa soluzione richiede però, oltre l'impiego di cavi speciali per grandi distanze, anche l'impiego di amplificatori per una banda di frequenze da 50.000 a 1.000.000 Hz. e di cavi speciali per gli abbonati. I cavi di abbonato possono essere impiegati per distanze da km. 2 a 3, dato che negli stessi l'attenuazione risulta molto elevata in seguito alle alte frequenze trasmesse (1,5 Neper/km. a 600.000 Hz.). Pur tuttavia, in determinate condizioni, sembra possibile la realizzazione di queste reti urbane. In ogni caso è necessario prevedere un numero considerevole di posti di distribuzione, collegati direttamente con le centrali urbane a mezzo di circuiti speciali simmetrici e schermati. I posti di distribuzione non possono distare più di km. 2 o 3 dai posti di ricezione. A causa dei fenomeni di diafonia, gli abbonati avrebbero la possibilità di ricevere un solo programma di televisione. Premesso l'impiego di una buona rete di distribuzione, le trasmissioni via filo presentano il vantaggio di evitare i disturbi difficilmente eliminabili che si riscontrano nelle radioaudizioni e l'effetto di attenuazione dovuto agli edifici in cemento armato (3).

Analisi e trasmissione delle immagini.

Data la notevole finezza di esplorazione oggi adottata (180 linee), l'esplorazione stessa deve necessariamente limitarsi soltanto ad una parte della scena, che può corrispondere, ad esempio, all'immagine di una persona.

(1) Alcuni dilettanti di Nuova York avrebbero captate le trasmissioni della stazione berlinese a onde ultracorte; queste portate sbalorditive non trovano ancora una spiegazione scientifica.

(2) Europäischer Fernsprechdienst 1935, pag. 239.

(3) L'Amministrazione delle Poste Germaniche ha eseguito in data 12 febbraio 1936 prove di trasmissione su cavo, raggiungendo una distanza di km. 395 con ottimi risultati.

Nelle trasmissioni di visione in onde ultracorte, la esplorazione viene eseguita quasi sempre su pellicole, dato che l'iconoscopio ossia « l'occhio elettrico » non si può ancora considerare come assolutamente perfetto. L'esplorazione viene eseguita a mezzo di un disco forato, situato tra la pellicola e la cellula fotoelettrica, perchè questa




Fig. 7. — Apparecchio analizzatore trasportabile per pellicola con gli amplificatori e le apparecchiature per il controllo delle immagini montato su autocarro.

disposizione dà la migliore resa luminosa. Nella figura 7 si osserva l'apparecchiatura per le pellicole, con nel mezzo la custodia del disco forato e nella parte anteriore l'amplificatore per la cellula fotoelettrica. Questa apparecchiatura è montata su un sostegno metallico molto robusto onde evitare i disturbi dovuti alle vibrazioni meccaniche. La figura 8 mostra il principio del processo di esplorazione. La pellicola si svolge con moto continuo ed uniforme e viene esplorata dai fori del disco, disposti su un cerchio concentrico all'asse di rotazione. Le velocità dei due movimenti debbono essere combinate in modo da permettere lo spostamento di un fotogramma nello stesso intervallo di tempo che si impiega per far passare davanti al fotogramma il numero di fori corrispondente al numero di linee di esplorazione.

Per la trasmissione di scene reali, ossia di avvenimenti di attualità, viene adottato il sistema di trasmissione con pellicola intermedia. Secondo questo sistema, le scene reali da trasmettere vengono dapprima cinematografate e quindi trasmesse. A tale scopo vengono usate delle pellicole ad alta sensibilità, le quali subito dopo la presa fotografica vengono inviate in una apposita apparecchiatura dove in 20" si effettua lo sviluppo, in altri 20" il fissaggio ed in 20" ancora il lavaggio. Dopo questi processi la pellicola è pronta per l'esplorazione. Poichè per il passaggio dalla camera di presa all'apparecchiatura di sviluppo e quindi a quella di esplorazione la pellicola impiega 15", l'intervallo di tempo che intercorre tra la presa della scena reale e la trasmissione del fotogramma è di 75". Allo scopo di ottenere la più perfetta coincidenza tra la visione e la fonìa, sulla pellicola stessa viene anche registrata la parte acustica. L'Amministrazione delle Poste Germaniche possiede un'apparecchiatura del genere montata su autocarro; la camera di presa viene sistemata sul tetto




Fig. 8. — Analisi di una pellicola, che si svolge con moto continuo ed uniforme, a mezzo di un disco forato.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| a - cellula fotoelettrica, | e - pellicola, |
| b - condensatore, | f - diaframma, |
| c - disco forato analizzatore, | g - condensatore, |
| d - obiettivo, | h - sorgente luminosa. |

del medesimo. Le pellicole ottenute con queste apparecchiature possono venire usate diverse volte e si possono anche conservare.

Di recente è stato possibile ridurre a 30" l'intervallo che intercorre tra la presa della scena reale e la trasmissione del fotogramma. Pure recentemente è stato introdotto un tipo di pellicola a rigenerazione

automatica, che viene applicata sotto forma di anello e si ripetono continuamente i processi di illuminazione, sviluppo, saggio, esplorazione, eliminazione della parte sensibile già usata e applicazione di un nuovo strato fotosensibile.

La figura 9 mostra il nuovo analizzatore di pellicole per televisione, costruito dalla Telefunken, con la corona ruotante a lenti con lo sdoppiatore di linee, sistema Mechau, per 180 linee e 50 immagini al secondo.

Sebbene agli effetti della ricezione non abbia alcuna importanza l'intervallo di tempo che intercorre tra la presa della scena reale e la trasmissione del fotogramma e relativa ricezione, pur tuttavia la televisione diretta costituisce sempre la meta alla quale si vuol arrivare. Le ricerche si indirizzarono verso il cosiddetto « occhio elettrico ». L'impiego del tubo di Braun quale mezzo di esplorazione portò W. K. Zworykin (R. C. A.) alla costruzione dell'« iconoscopio ». Quest'ultimo, illustrato nella figura 10, è costituito da un tubo a vuoto spinto a, nel quale un fascio di raggi catodici fortemente concentrato « b » colpisce una superficie fotosensibile c, spostandosi secondo linee parallele ed in sincronismo con il raggio che riproduce l'immagine. Attraverso l'obiettivo ottico f, l'immagine dell'oggetto da




Fig. 9. — Nuovo analizzatore per pellicole, sistema Mechau, costruito dalla Telefunken con corona ruotante a lenti e con sdoppiatore di linee; adatto per 180 linee e 50 immagini al secondo.

smettere g viene rimpicciolita e riprodotta nelle sue reali condizioni di luminosità sulla superficie fotosensibile, composta di un numero considerevole di cellule microscopiche e indipendenti. Queste cellule in unione con una armatura comune e si comportano come tanti piccoli condensatori. La quantità di elettroni liberati per effetto fotoelettrico nella cellula dipende dalla quantità di luce che la colpisce. I condensatori accumulano la carica positiva dovuta alla ionizzazione degli elettroni nell'intervallo di tempo intercorrente fra due successive esplorazioni del fascio di raggi catodici, ossia durante $\frac{1}{25}$ di secondo; il fascio catodico esploratore li scarica uno dopo l'altro attraverso la resistenza k. Le correnti di scarica che passano attraverso la resistenza vengono inviate alla valvola i dell'amplificatore di trasmissione.

Per la modulazione di trasmissione viene utilizzato il valore generale dell'effetto fotoelettrico nell'intervallo di $\frac{1}{25}$ di secondo. In tal modo è stato possibile ridurre così sensibilmente l'intensità minima luminosa dell'immagine, necessaria per una esplorazione con 180 o più linee, da consentire la televisione diretta di scene reali che richiederebbero per una normale presa fotografica un tempo di esposizione di almeno $\frac{1}{25}$ di secondo.

Iconoscopia si possono così mettere direttamente immagini di persone, gruppi di persone, scene all'aperto, ecc., senza che per questo sia necessario ricorrere ad alcuna speciale illuminazione.




Fig. 10. - Iconoscopia.

- a - tubo a vuoto spinto.
- b - fascio di raggi catodici.
- c - superficie fotosensibile multipla.
- d - lastra di mica.
- e - armatura o elettrodo comune.
- f - obiettivo.
- g - oggetto da trasmettere.
- h - bobina deviatrice.
- i - valvola amplificatrice.
- k - resistenza.

Quantunque il principio dell'iconoscopia sembri alquanto semplice, non si può nascondere che ancora molte difficoltà si oppongono all'utilizzazione pratica. Con tubi particolarmente ben riusciti è stato possibile ottenere anche in Germania delle ottime trasmissioni.




Fig. 11. - Tubo di Braun impiegato nei ricevitori Telefunken di televisione; dalla sezione riesce visibile la parte interna.

della frequenza portante.

La grande rapidità con la quale può variare la corrente di trasmissione dà origine ad una gamma di frequenze, la cui ampiezza cresce proporzionalmente alle variazioni luminose della immagine esplorata. Le variazioni luminose e quindi l'ampiezza della banda di frequenze dipendono sia dal numero di punti o aeree elementari scelto per l'analisi dell'immagine, che dalla frequenza con la quale si ripete il processo di esplorazione. Il trasmettitore ed i ricevitori devono rispettivamente poter trasmettere e ricevere questa banda di frequenze che può risultare molto ampia a seconda dei valori stabiliti per l'analisi. Per immagini con $k \geq 180$ linee di analisi e $\rho \approx 40.000$ punti o aeree elementari come è in uso in Germania, si ha una banda di frequenze dell'ampiezza di

$$\Delta \nu = \frac{\eta \rho}{2} = 500.000 \text{ Hz}$$

se con η si indica il numero di immagini al secondo, che in questo caso corrisponde a 25. Naturalmente, la trasmissione di una banda di frequenze così ampia è possibile soltanto con onde ultracorte perché permettono di ottenere una sufficiente selettività.

La frequenza intermedia da $2 \cdot 10^6$ a $5 \cdot 10^6$ Hz si è dimostrata come supporto ideale per le variazioni luminose dai valori più bassi a quelli più elevati delle immagini da trasmettere. L'adozione di questa frequenza intermedia è ormai largamente diffusa. Una volta la frequenza portante veniva ottenuta con l'interruzione del fascio analizzatore a mezzo di una ruota forata, oggi però questo non è più possibile, in considerazione alla finezza di analisi adottata che determina un'ampia banda di frequenze. Nel sistema Telefunken - Karolus viene applicata ai morsetti della cellula fotoelettrica una frequenza di sovrapposizione da $2 \cdot 10^6$ a $5 \cdot 10^6$ Hz, prodotta da un oscillatore ausiliario.

I ricevitori di televisione.

I ricevitori di televisione si possono dividere in due gruppi: quelli per ambienti famigliari e quelli per ambienti con grande numero di spettatori. I due tipi di ricevitori oltre che tecnicamente, si distin-




Fig. 12. - Disposizione schematica degli elementi che costituiscono un ricevitore di televisione.

- a - antenna.
- b - circuito d'entrata.
- c - circuito mescolatore.
- d - amplificatore di media frequenza.
- e - rettificatore.
- f - filtro di ampiezze; separazione delle immagini dagli impulsi.
- g - oscillatore a rilassamento: 1/4500 di secondo.
- h - oscillatore a rilassamento: 1/25 di secondo.
- i - tubo a vuoto spinto.
- k - comando di luminosità.
- l - deviazione verticale.
- m - deviazione orizzontale.

guono per il prezzo d'acquisto e per il costo di esercizio. Nel secondo caso ambedue possono essere sensibilmente maggiori che nel primo.

In generale i ricevitori per ambienti famigliari si basano quasi esclusivamente sul principio del tubo di Braun. I tubi a vuoto spinto sono stati in questi ultimi tempi così perfezionati da raggiungere una durata di esercizio di parecchie migliaia di ore senza che per questo venga compromessa la nitidezza della riproduzione.

Contrariamente a quanto succede nei tubi a riempimento gassoso, il fascio elettronico tende verso una forma divergente. Come nell'ottica a mezzo delle lenti, così in questo caso bisogna agire sul fascio elettronico a mezzo di campi elettrici oppure magnetici per ottenere la sua concentrazione affinché il punto luminoso sullo schermo fluorescente risulti sufficientemente piccolo e di opportuna intensità. Inoltre è necessario che si possa variare l'intensità della corrente elettronica emessa dal catodo onde rendere possibile la variazione dell'intensità del punto luminoso senza diminuire la sua nitidezza.

La figura 11 mostra un tubo di Braun costruito dalla Telefunken. In seguito all'azione dei campi elettrici oppure magnetici, dovuti rispettivamente alle armature sistemate nell'interno e alle bobine applicate all'esterno del tubo, si può guidare il fascio elettronico in modo che il punto luminoso percorra tutta la superficie dello schermo. Nei riguardi della riproduzione dell'immagine interessa che il fascio elettronico percorra linee orizzontali, per esempio, da sinistra a destra. Il fascio elettronico, dopo aver segnato la prima linea, dovrà ritornare a sinistra con velocità notevolmente superiore rispetto a quella di andata ed essere spostato verso il basso, dell'altezza di una linea, per poter quindi tracciare la seconda linea. In modo analogo il fascio elettronico segnerà sullo schermo le linee successive con le diverse intensità luminose fino a raggiungere le 180 linee che compongono



Fig. 13. — Ricevitore Telefunken FE IV per fonìa e visione.

l'immagine, ossia il fascio si porterà dal margine superiore a quello inferiore del quadro. Per riprodurre l'immagine successiva il fascio elettronico dovrà raggiungere nuovamente la sua posizione iniziale al margine superiore della nuova immagine. In tal modo il fascio dovrà seguire due movimenti distinti e precisamente: il primo, da sinistra a destra, che si ripeterà per 180 volte, il secondo invece, dal margine superiore a quello inferiore, che si effettuerà soltanto una volta per ogni immagine. Dopo ogni singolo movimento sarà necessario il rapido ritorno alle posizioni iniziali.

Allo scopo di chiarire il modo secondo il quale si possono effettuare questi movimenti a diverse velocità, si consideri per esempio una



Fig. 14. — Parte interna del ricevitore Telefunken FE IV.

Questo si riempirà lentamente fino a far cessare le condizioni di equilibrio e quindi provocare il tracollo della bilancia con conseguente rapido e momentaneo vuotamento del recipiente stesso. Il maggior peso però dell'altro braccio provocherà l'immediato risollevarsi del recipiente. Nei riguardi elettrici questo significa la carica di un condensatore al quale sia collegato in parallelo uno speciale dispositivo di scarica. Per effetto della carica la tensione alle armature del condensatore aumenta continuamente; appena raggiunto il valore corrispondente alla tensione d'innesco del dispositivo, si effettua la scarica con conseguente rapidissima diminuzione della tensione. Questo processo, chiamato anche «oscillazione a rilassamento», si ripete continuamente e viene provocato da appositi oscillatori. Naturalmente nello stabilire le caratteristiche di questi oscillatori si ha la possibilità di ottenere delle oscillazioni a rilassamento di diversa durata. Per i movimenti che deve effettuare il fascio elettronico e quindi il punto luminoso sullo schermo fluorescente occorrono due di questi oscillatori e precisamente: uno per i movimenti orizzontali, con un rilassamento ogni $\frac{1}{4500}$ di secondo e l'altro per i movimenti verticali, con un rilassamento ogni $\frac{1}{25}$ di secondo. Mentre il primo oscillatore provvede al movimento del fascio da sinistra a destra per segnare la linea, il secondo invece provvede a spostarlo verso il basso, dell'altezza di una linea. Al termine della linea, il primo oscillatore, per effetto del rilassamento, riporterà il fascio a sinistra al termine dell'immagine, invece, il secondo lo riporterà al margine superiore.

Affinchè l'immagine risulti regolare, ossia che non ci siano delle linee il cui inizio sia in anticipo oppure in ritardo rispetto alle altre, si devono prevedere speciali accorgimenti per ottenere l'esatto




Fig. 15. — Disposizione illustrativa degli elementi che costituiscono un ricevitore per fonìa e visione.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| a - onda per fonìa, | i - bobina deviatrice, |
| b - onda per visione, | k - oscillatori a rilassamento, |
| c - antenna, | l - schermo per l'immagine, |
| d - contrappeso, | m - regolazione del volume, |
| e - circuito mescolatore, | n - regolazione di tonalità, |
| f - ricevitore per fonìa, | o - comando di sintonia, |
| g - altoparlante, | p - regolazione dell'amplificazione per la visione, |
| h - ricevitore per visione, | q - regolazione del contrasto. |

zio delle linee e delle immagini. A questo provvede la trasmittente stessa con l'invio degli impulsi necessari. Riferendosi all'esempio già citato, questo significa che la trasmittente controlla il completo riempimento del recipiente e che in un determinato istante dà l'urto per provocare il tracollo. Nella trasmissione sono previsti cosiddetti «intervalli di sincronizzazione». Le sospensioni di tensione durante questi intervalli provocano nel ricevitore delle oscillazioni elettriche atte a guidare nel senso voluto gli oscillatori a rilassamento. La durata degli intervalli di sincronizzazione è diversa a seconda che si tratti del passaggio da una all'altra linea oppure da una all'altra immagine: la prima è breve, la seconda è più lunga. In tal modo il ricevitore riesce a distinguere i due impulsi consentendo a ciascuno di essi di compiere la propria specifica azione. La separazione di diversi valori di luminosità dell'immagine e gli intervalli di sincronizzazione è ottenuta con il cosiddetto «filtro di ampiezze». Inoltre, per poter agire separatamente sull'uno oppure sull'altro oscillatore a rilassamento, si rende necessario l'impiego di altri due filtri di sincronizzazione, il primo regolato per l'intervallo breve e l'altro per quello più lungo.

Gli elementi fondamentali che costituiscono un ricevitore di visione sono illustrati nella figura 12. Al ricevitore giunge la modulazione su onda ultracorta di m. 7; però per ottenere la migliore amplificazione, è conveniente trasferire questa modulazione su un'onda di lunghezza maggiore. A tale scopo, subito dopo il circuito di entrata, si trova un circuito mescolatore, conosciuto per la sua applicazione nei ricevitori supereterodina. In questo circuito viene generata la modulazione su onda della lunghezza di circa m. 150, sulla quale si trova la compo-

...zione come quella irradiata dalla trasmissione su onda ultracorta. Queste oscillazioni vengono quindi amplificate e rettificare secondo i noti sistemi. Successivamente si passa alla riproduzione seguendo due vie e precisamente: la prima, che va al tubo di Braun per il comando delle variazioni di luminosità e la seconda che va al « filtro di ampiezza », ai filtri successivi e agli oscillatori a rilassamento




Fig. 16. — Quadro a lampadine per la televisione di immagini in grandezza al naturale, secondo il sistema Telefunken-Karolus. Quadro da 2 x 2 m. coperto da 10.000 lampadine disposte in serie di 100.

per regolare i movimenti orizzontali e verticali del fascio elettronico secondo gli impulsi di sincronizzazione a $\frac{1}{4000}$ e a $\frac{1}{25}$ di secondo. La figura 13 mostra il ricevitore Telefunken FE IV, nella figura 14 si vedono le apparecchiature interne e la figura 15 dà una illustrazione schematica dell'apparecchio stesso. Da queste risulta come avviene l'accoppiamento fra la visione e la fonia, ma soprattutto riesce evidente la grande semplicità costruttiva e la facilità di manovra che hanno ormai raggiunto i ricevitori di televisione. Infatti, per la regolazione del ricevitore sono necessari soltanto cinque comandi e precisamente: uno per la sintonia, due per la fonia e due per la visione. Il comando per la sintonia fra il ricevitore e la stazione che si vuol ricevere agisce contemporaneamente, sia per la fonia che per la visione. I due comandi per la fonia servono per regolare il volume e la tonalità, quelli invece per la visione regolano l'amplificazione ed il contrasto dell'immagine.

Questi risultati sono la conseguenza dei migliori criteri tecnici che tendono, da una parte, ad accentrare e a risolvere nelle stazioni trasmittenti le maggiori difficoltà del problema e dall'altra a rendere i ricevitori sempre più semplici, pratici, economici e quindi alla portata di tutti.

Televisione d'immagini in grandezza superiore al naturale.

È evidente che per la riproduzione delle immagini su uno schermo alquanto più grande di quello consentito dal tubo di Braun, la tecnica ha dovuto seguire una via completamente nuova. Purtroppo, però, anche in questa esistono dei limiti di ordine qualitativo e di applicabilità. Il prof. Karolus, in stretta collaborazione con la Telefunken, trovò una soluzione interessante sia dal punto di vista tecnico che da quello del funzionamento e precisamente il quadro a lampadine (1). Si tratta infatti di un quadro della superficie di 4 m², sul quale si trovano 100 serie di 100 unità ciascuna, ossia complessivamente 10000 lampadine analoghe a quelle usate nelle lampade tascabili (fig. 16). Le dimensioni di un punto luminoso corrispondono a cm. 2 x 2. L'energia assorbita da ogni lampadina, alimentata a 6 Volt e con 50 mA, è di circa 0.3 Watt e quindi la completa luminosità del quadro a 1000 Lux significa un assorbimento complessivo di 3 kW. A ciascuna di queste lampadine giunge un conduttore che attraverso speciali organi di collegamento e che proviene rispettivamente dall'amplificatore principale e da quello della cella fotoelettrica dell'apparecchio di presa.

Al comando del quadro a lampadine provvede un analizzatore di persone per il quale è sufficiente una semplice illuminazione del soggetto da trasmettere. L'analisi avviene con una ruota a spec-

chi, che divide l'immagine in tanti singoli elementi e che invia in ordine successivo le rispettive intensità luminose ad un complesso di 100 cellule fotoelettriche disposte una accanto all'altra. Nelle cellule, per effetto fotoelettrico, gli impulsi luminosi di intensità diversa si trasformano in energia elettrica. Questa energia viene inviata attraverso gli amplificatori alle corrispondenti lampadine del quadro e determina la più o meno luminosità delle lampadine stesse. Con opportuni spostamenti delle linee di analisi, perfettamente coincidenti nella presa e nella riproduzione dell'immagine, si può effettuare l'analisi della superficie da trasmettere con 100 linee ed inviare continuamente a tutte le 10.000 lampadine del quadro gli impulsi luminosi di intensità diversa. Sul quadro luminoso risulta un'immagine che vista da vicino rivela un grossolano reticolo che però svanisce sempre più, aumentando la distanza di osservazione (fig. 17).

Questo sistema è particolarmente adatto per grandi manifestazioni all'aperto oppure in ambienti illuminati, inquantochè offre la possibilità di televedere un oratore in grandezza superiore al naturale e quindi visibile ad una distanza da m. 30 a 300.

Sguardo nel futuro.

Nei tubi di Braun, la superficie utile agli effetti della riproduzione non può essere aumentata in modo considerevole, poichè ragioni tecniche, economiche e pratiche, non consentono la costruzione di tubi di vetro a vuoto spinto di dimensioni maggiori a quelle attuali. Indipendentemente da questo però, per il prossimo successivo sviluppo della televisione, si afferma la tendenza di aumentare la finezza e l'assenza di tremolio delle immagini. Per quanto riguarda la larghezza della banda modulata è da ritenersi che le condizioni di propagazione delle onde ultracorte, specie nelle grandi città con le loro influenze fortemente attenuanti, ne limiteranno l'estensione a circa $2 \cdot 10^6$ Hz.

Un mezzo per ottenere l'assenza di tremolio è dato dallo sdoppiamento delle linee che compongono l'immagine. Invece di trasmettere in ordine successivo 180 linee per 25 volte al secondo, si trasmette la metà, ovvero 90 linee 50 volte al secondo, ma alternativamente le linee pari a quelle dispari. Poichè in tal modo l'immagine viene percorsa due volte dal fascio elettronico, si ottiene l'impressione di una luminosità perfettamente stabile dello schermo, mentre la finezza rimane pressochè uguale a quella dell'immagine a 180 linee. Anzi, utilizzando il tubo di Braun con schermo a luminescenza giustamente ritardata, si può raggiungere una finezza perfettamente uguale. La frequenza massima necessaria resta invariata e precisamente $(90 \cdot 50)P$ al posto di $(180 \cdot 25)P$, se con P si indica la metà del numero di punti o aree elementari della linea.

L'assenza di inerzia del fascio elettronico permetterà probabilmente ulteriori perfezionamenti del principio di sdoppiamento delle linee. È lecito sperare che, superate le notevoli difficoltà di sincronismo, la bontà di riproduzione della trasmissione televisiva potrà essere in futuro ancora aumentata senza richiedere bande di modulazioni molto superiori a 10^6 Hz.

Abbiamo già rilevato che la portata delle trasmissioni a onde ultracorte ha un limite. Ma fino a quando questi limiti non saranno superati, non si potrà trovare una base economicamente soddisfacente per la diffusione. Se si vorrà introdurre la televisione nella gran massa della popolazione e così ridurre il costo dell'apparecchiatura, si dovrà essere in grado di modulare con un processo ottico locale una rete di trasmettitori ad onde ultracorte distribuita su tutto un territorio. Ciò è possibile ricorrendo ad una trasmissione su filo delle modulazioni ad alta frequenza. Lo sviluppo raggiunto nella



Fig. 17. — Televisione di una immagine sul quadro a lampadine sistema Telefunken-Karolus. L'immagine risulta tanto più perfetta e regolare quanto più lontano sta l'osservatore.

costruzione di cavi ad alta frequenza ed a bassa attenuazione, permette già oggi in Germania il trasporto di energia oscillante ad altissima frequenza su grandi distanze e senza sensibili perdite di energia. Si può quindi ritenere che in questo modo la televisione potrà raggiungere in Germania una larga diffusione entro breve tempo.

Milano, aprile 1936-XIV.

Ing. GIOVANNI RAUTENKRANTZ.

(1) « Fernsehen und Tonfilm », 1935, pag. 64.

L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI TELEVISIONE

Nelle pagine precedenti, i lettori hanno, fra l'altro, trovato esposto sinteticamente il quadro di quanto, in Italia, enti pubblici e imprese private hanno fatto negli anni scorsi nel campo delle ricerche sperimentali di televisione.

Per invito della Direzione di questa Rivista, e al fine di rendere più completo questo quadro, segnerò brevemente l'organizzazione e l'attività del Centro Internazionale di Televisione, iniziativa italiana, che ha la sua sede in Roma e funziona ormai da vari mesi.

La televisione sta ormai affermandosi nel mondo intero. Essa viene ad aggiungersi ai mezzi, già utilizzati largamente, di diffusione della cultura e di scambio delle idee: alludo specialmente al cinematografo ed alla radiodiffusione.

In origine, cinematografia e radiodiffusione parevano dover costituire due campi nettamente separati. Ma l'avvento della cinematografia sonora costituì, almeno dal punto di vista tecnico, un primo legame fra queste due magnifiche e preziose realizzazioni dell'ingegno umano. Un nuovo legame viene a stringersi ora fra di esse con l'avvento della televisione.

È inutile ripetere qui cose già note intorno all'importanza del compito assolto dalla radiofonia e dal cinematografo dal punto di vista dell'educazione delle masse. L'Unione Internazionale di Radiodiffusione calcola a 200 milioni circa il numero di coloro che ascoltano regolarmente i programmi diffusi dai 1150 posti radiotrasmettenti attualmente in funzione nel mondo. E per quel che concerne il cinematografo basta ricordare che non v'è ormai quasi più agglomerato rurale che non abbia la sua sala di proiezioni per rendersi conto dell'importanza della cinematografia. L'importanza del ruolo assunto dalla radiofonia e dalla cinematografia nel mondo moderno permette di prevedere quale sarà quella della televisione. Grazie ai più recenti perfezionamenti tecnici, la televisione, concepita come applicazione complementare della radiofonia, è ormai, ripetiamo, sulla via di completa realizzazione. I lettori di questa Rivista potranno constatarlo con precisione dagli articoli che, in questo stesso numero riferiscono sull'organizzazione e il funzionamento delle stazioni televisive trasmettenti di Berlino, di Parigi, di Stoccolma, ecc.

Ma, con il suo avvento, la televisione solleva delle questioni pratiche e di un interesse immediato e generale. Come la radiofonia e con la radiofonia, come la cinematografia e con la cinematografia, la televisione, utilizzata come complemento alle conferenze radiofoniche di vulgarizzazione e di insegnamento, ai giornali parlanti, alle radio-conversazioni d'attualità, può assolvere un compito di immenso valore sociale.

Per questo fine, la collaborazione dei tecnici e degli industriali della radiofonia, della cinematografia e della televisione può avere grandissima importanza. I rapporti fra televisione e cinematografia e televisione e radiofonia sono e saranno sempre più stretti. La radio-cinematografia (trasmissione per radio di film cinematografici)

sta affermandosi più e più facilmente della televisione diretta. Dal punto di vista tecnico, come dal punto di vista commerciale, la collaborazione dei tecnici dei due campi è quindi indispensabile. D'altra parte, la televisione, la cui tecnica è strettamente imparentata anche a quella della radiofonia, sarà esercitata, quasi certamente come pubblico servizio, dalle organizzazioni già incaricate attualmente delle radio-emissioni. C'è quindi tutto un lavoro di aggiustamento delle attività, ci sono nuove possibilità da esplorare, nuove vie da tracciare.

Ma non è tutto. L'era delle invenzioni e delle scoperte realizzate nella solitudine dei laboratori da uno studioso solitario è ormai finita. Da 50 anni ormai, i progressi tecnici più importanti sono favoriti grandemente dai contatti che si sono stabiliti, anche di sopra le frontiere, fra inventori, tecnici e industriali.

Nel campo della televisione esiste ormai una letteratura scientifica abbondantissima, che si arricchisce di giorno in giorno.

Un centro di documentazione, che raccolga razionalmente questo ricchissimo materiale e lo tenga a disposizione degli interessati, può dunque costituire un prezioso ausiliario degli ulteriori progressi.

Un laboratorio infine, dotato di speciale attrezzatura sperimentale, e aperto ai tecnici ed agli studiosi specializzati nei problemi della televisione, senza distinzione di nazionalità, può favorire nuove ricerche, nuovi studi, nuove invenzioni e facilitare il perfezionamento di quelle già acquisite.

È per facilitare questa collaborazione che l'Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa si è fatto dapprima promotore del primo Congresso Internazionale di Televisione, che ha avuto luogo a Nizza nell'aprile 1935, personalità della radio, della televisione e del cinema, ed ha creato poi, grazie al generoso contributo del Governo fascista, il Centro Internazionale di Televisione.

Il Centro è in funzione ormai da vari mesi. Esso ha raccolto una documentazione veramente imponente su tutto quanto riguarda la televisione dal punto di vista tecnico, commerciale ed industriale.

Questo materiale è stato ed è continuamente richiesto, per consultazione, da studiosi e da imprese industriali di vari Paesi. Il Centro pubblica anche un bollettino mensile che fornisce una bibliografia completa e razionalmente classificata.

Il laboratorio tecnico è in via di costituzione. Uno speciale comitato, di cui fan parte personalità eminenti del mondo scientifico italiano, studia attualmente il progetto di creazione di una stazione trasmittente sperimentale. Si ha ragione anzi di sperare che fra non molto, l'Italia potrà vantare una trasmittente sperimentale fra le più perfette e le più perfezionate.

L'opera del Centro completa quindi, può affermarsi, quella decisamente svolta in Italia dalle altre organizzazioni tecniche e private e reca il suo contributo, dal punto di vista internazionale, all'avvento della televisione.

G. GALLARATI

PARTI UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali.
Legge 30 marzo 1936-XIV, n. 555. (Gazz. Uff. n. 89 del 16 aprile 1936-XIV).

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — I nomi ed i cognomi ridicoli o vergognosi o che rilevano una origine illegittima possono essere modificati, su istanza dell'interessato, secondo le norme contenute nella presente legge. Resta ferma la disposizione dell'art. 3 della legge 8 marzo 1928, n. 333, per la rettifica di ufficio degli atti di nascita nei casi ivi indicati.

Art. 2. — La domanda, corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita degli interessati, deve essere presentata al procuratore generale presso la Corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile, ove trovasi l'atto di nascita a cui la richiesta si riferisce. Nella domanda debbesi indicare la modificazione che si desidera sia apportata al nome o cognome, oppure il nuovo nome o cognome che si intende assumere.

Art. 3. — In nessun caso potranno essere assunti, in via di modificazione del precedente cognome, cognomi di importanza storica appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo dove trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza. Non potranno parimenti essere assunti casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati, appellativi, o cognomi prelati da particelle nobiliari.

Art. 4. — Il procuratore generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che la medesima meriti di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente:

1° A fare affiggere dal messo comunale, all'albo del Comune del luogo di nascita ed a quello della sua residenza, un avviso, contenente un sunto della domanda e l'invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo seguente; la affissione deve risultare dalla relazione del messo fatta in calce all'avviso.

2° Ad inserire per sunto la domanda nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'invito a farvi opposizione entro il termine anzidetto.

Art. 5. — Chiunque creda di avervi interesse può opporsi alla domanda entro un mese dal giorno in cui le affissioni e la inserzione sono state eseguite. L'opposizione si fa mediante atto notificato al procuratore generale a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 6. — Trascorso un mese dalla data delle affissioni e della inserzione, il procuratore generale, accertata la regolarità delle medesime e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

Il provvedimento del procuratore generale può essere unico per tutti i membri della famiglia.

Il decreto deve, nei casi in cui vi sia stata opposizione, essere notificato, a cura del richiedente, a mezzo di ufficiale giudiziario agli opposenti, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere al Ministro per la grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.

Il decreto, con cui viene autorizzata la notificazione od il cambiamento del nome o del cognome, quando non sia stato presentato ricorso al Ministro per la grazia e giustizia, ovvero il ricorso sia stato respinto, deve, a cura del richiedente, essere annotato in margine del suo atto di nascita e trascritto nei registri in corso delle nascite del Comune.

Il decreto è soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa, quando sia dovuta, ai sensi dell'art. 8 della tabella A, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e dell'art. 3, allegato F, del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, ed i suoi effetti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma precedente.

Art. 7. — Le domande ed i provvedimenti contemplati dalla presente legge, nonchè le copie di essi, gli iscritti e i documenti eventualmente prodotti dagli interessati, sono esenti da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa, qualora gli interessati si trovino in disagiata condizione economica.

L'interessato, che intenda usufruire delle agevolazioni concesse dalla precedente disposizione, deve presentare un certificato, in carta libera, del podestà, concernente la sua condizione economica e altresì un certificato, pure in carta libera, dell'ufficio distrettuale delle imposte, dal quale risulti se lo stesso interessato si trovi iscritto nei ruoli delle imposte dirette, con la indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle imposte medesime.

I predetti certificati debbono essere rilasciati dal podestà e dall'ufficio distrettuale delle imposte del Comune di origine e del Comune ove l'interessato ha la sua residenza o il domicilio.

La dispensa dalle tasse è accordata con decreto del procuratore generale, il quale dispone altresì che la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sia fatta senza spese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, con il relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Vista la legge 22 luglio 1894, n. 339;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il R. decreto legislativo 16 dicembre 1922, n. 1660;

Visto il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3069;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 241, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833;

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 662;

Visti il R. decreto legislativo 21 dicembre 1922, n. 1661; il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 183, convertito nella legge 24 aprile 1927, n. 603; il R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833 e il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122;

Visto il testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni dirette ad interpretare, completamente e modificare alcune delle disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte dirette, in genere e dell'imposta di ricchezza mobile, in particolare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il minimo imponibile fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, per i possessori dei redditi delle categorie B, C-1 e C-2, nonché della categoria D che non siano tassabili per la ritenuta diretta, è elevato:

a L. 2500 dal 1° gennaio 1937;

a L. 3000 dal 1° gennaio 1938;

a L. 3500 dal 1° gennaio 1939;

a L. 4000 dal 1° gennaio 1940.

La determinazione del minimo imponibile di cui al presente articolo è fatta con le norme stabilite al secondo comma del citato art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, tenuto anche conto dei redditi che siano permanentemente o temporaneamente esenti dalla relativa imposta.

Art. 2. — Sono accordate le seguenti detrazioni sul rispettivo ammontare del reddito tassabile:

dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1937:

di L. 500 per i redditi da L. 2500 a L. 2600;

di L. 400 per i redditi da L. 2601 a L. 2700;

di L. 300 per i redditi da L. 2701 a L. 2800;

di L. 200 per i redditi da L. 2801 a L. 2900;

di L. 100 per i redditi da L. 2901 a L. 3000;

dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1938:

di L. 500 per i redditi da L. 3000 a L. 3100;

di L. 400 per i redditi da L. 3101 a L. 3200;

di L. 300 per i redditi da L. 3201 a L. 3300;

di L. 200 per i redditi da L. 3301 a L. 3400;

di L. 100 per i redditi da L. 3401 a L. 3500;

dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1939:

di L. 500 per i redditi da L. 3500 a L. 3600;

di L. 400 per i redditi da L. 3601 a L. 3700;

di L. 300 per i redditi da L. 3701 a L. 3800;

di L. 200 per i redditi da L. 3801 a L. 3900;

di L. 100 per i redditi da L. 3901 a L. 4000;

dal 1° gennaio 1940 in poi:

di L. 500 per i redditi da L. 4000 a L. 4100;

di L. 400 per i redditi da L. 4101 a L. 4200;

di L. 300 per i redditi da L. 4201 a L. 4300;

di L. 200 per i redditi da L. 4301 a L. 4400;

di L. 100 per i redditi da L. 4401 a L. 4500.

Art. 3. — Tra i redditi di cui al secondo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si intendono compresi anche quelli occasionali, comunque prodotti, i quali, pertanto, devono essere specificati nelle dichiarazioni, a mente dell'articolo 18, lettera e), del testo unico sopra citato.

Art. 4. — L'art. 29 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le società in nome collettivo e le società di fatto saranno considerate come unico contribuente, salvo, per il pagamento dell'imposta, la solidarietà degli individui che le compongono.

Le società in accomandita semplice e le associazioni in partecipazione sono, del pari, considerate come unico contribuente, salva sempre, pel pagamento dell'imposta, la solidarietà per gli accomandatari e soci ordinari e la legale responsabilità per gli accomandanti e per gli associati.

Art. 5. — L'art. 1 della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

I redditi accertati per ogni singolo contribuente possono essere variati, sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa dell'Ufficio distrettuale delle imposte, quando sia decorso un biennio dell'anno per il quale l'accertamento fu eseguito.

Nei casi di nuove tassazioni, il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o l'accertamento di ufficio fu notificato.

La valutazione è fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione è promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito.

Art. 6. — L'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660, è sostituito dal seguente:

Sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta diretta (categoria D) tutti i compensi, assegni, indennità di qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti dallo Stato, sia ai propri dipendenti, sia ad estranei, enti o privati, fatta eccezione per le somme che siano pagate espressamente a titolo di rimborso di spese, il cui ammontare sia documentato mediante rendiconto.

Nel caso, invece, di pagamento di compensi diversi dalle diarie indennità di missione, trasferte e simili indicate all'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 399, e globalmente comprensivi anche di rimborso di spese per materiali, assunzione di opere ed altro, non determinabili in modo preciso e preventivo, l'Ufficio statale che dispone il pagamento si asterrà dalla applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta e darà, invece, notizia al competente Ufficio delle imposte dei contratti e dei pagamenti affinché proceda esso, nelle forme ordinarie, all'accertamento *una tantum* del reddito netto in categoria D.

Art. 7. — I redditi conseguiti da liberi professionisti con la prestazione della propria opera in amministrazioni ed incarichi giudiziari, in curatele, liquidazioni di aziende, arbitraggi e simili saranno accertati e tassati *una tantum* quali redditi di categoria C-1, ogni qualvolta per il loro ammontare o per altre circostanze relative al modo con cui la professione è normalmente svolta possano considerarsi distinti dal reddito continuativo accertato per l'ordinario svolgimento dell'attività professionale.

Nel proporre o nel definire accertamenti di carattere continuativo al nome di professionisti, l'Ufficio delle imposte dovrà, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, prendere, se del caso, riserva di accertare separatamente, di volta in volta, incarichi professionali che esorbitano dai limiti assegnati al reddito continuativo. Tale riserva espressa non è richiesta per le prestazioni che non rientrino nell'attività specifica della professione esercitata.

Ai fini dell'accertamento *una tantum* il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dell'assunzione dell'amministrazione giudiziaria, della curatela, della liquidazione e simili entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assunzione stessa, con l'indicazione del reddito annuale o globale ogni qualvolta esso sia determinabile preventivamente.

Quando l'incarico si prolunghi per due o più anni, il professionista dovrà entro il 31 gennaio del secondo anno e dei susseguenti dichiarare le somme percepite nell'anno precedente ed il reddito da esse rappresentato.

In base a tali dichiarazioni l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito indicato dal contribuente, salvo l'accertamento definitivo da eseguirsi, in ogni caso, in base a dichiarazione da presentarsi dal contribuente entro 60 giorni dalla chiusura della curatela, della liquidazione, ecc.

In attesa dell'accertamento definitivo rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo art. 9.

Art. 8. — Negli accertamenti continuativi a carico degli assuntori di appalti e di forniture l'Ufficio delle imposte ha facoltà di non tener conto di quegli appalti e di quelle forniture che, per il loro ammontare, per la loro durata, per la modalità di esecuzione e per altre circostanze, possano considerarsi a sé, distinti dalla normale ed ordinaria attività del contribuente, prendendo riserva di accertare i redditi di tali appalti e forniture separatamente e per una volta tanto, con espressa, specifica menzione da farsi nello stesso avviso riguardante l'accertamento continuativo.

Il contribuente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a denunciare, indicandone il reddito presunto, gli appalti assunti nell'anno precedente per ciascuno dei quali si debba procedere a separato accertamento in conformità ai criteri indicati dall'Ufficio nella menzione di cui al comma precedente. In base a tali dichiarazioni l'Ufficio potrà procedere ad iscrizione provvisoria del reddito dei singoli appalti e delle singole forniture, salvo conguaglio allo

accertamento definitivo da eseguirsi d'ufficio od in base alla dichiarazione del reddito globale dell'appalto e fornitura, da presentarsi in ogni caso, dal contribuente entro 60 giorni dal collaudo del l'appalto e dalla fine della fornitura.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per tassazione *una tantum* di redditi provenienti da altre forme di attività industriale o commerciale, quando l'attività stessa abbia caratteri tali da potersi considerare separata dalla ordinaria attività continuativa del contribuente.

In attesa dell'accertamento definitivo rimane sospeso il corso della prescrizione di cui al successivo articolo.

Art. 9. — L'art. 59 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

L'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro anni precedenti, restando prescritta per gli altri anni anteriori.

La notifica fatta dall'Ufficio in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Il diritto della Finanza di eseguire l'iscrizione nei ruoli suppletivi si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione.

Art. 10. — La prescrizione dell'azione per l'accertamento dei redditi in somma certa e definita, posti in essere con atto tardivamente registrato, decorre dall'anno in cui avvenne la registrazione.

In nessun caso, però, la sospensione della prescrizione potrà superare il periodo di cinque anni.

Art. 11. — L'art. 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1907, n. 222, è modificato come appresso:

Le società ed enti tassabili in base a bilancio devono presentare le loro dichiarazioni annuali entro il termine di tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci.

Ove il bilancio non venga chiuso alla scadenza annuale stabilita dallo statuto o non venga approvato nei tre mesi successivi alla chiusura, la società o l'ente è tenuto a presentare la dichiarazione entro i nove mesi dalla scadenza statutaria di chiusura.

Tanto nel caso indicato al primo comma, quanto in quello indicato al secondo comma del presente articolo l'Ufficio delle imposte può notificare le proprie proposte nel termine di un anno dal giorno in cui fu presentata o doveva essere presentata la dichiarazione.

Art. 12. — L'art. 7 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, è modificato come segue:

Le tassazioni eseguite, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri delle società anonime o in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle casse di risparmio, con le norme dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno carattere provvisorio.

La tassazione definitiva è eseguita annualmente sui risultati dei bilanci di competenza, provvedendosi, poi, in base ad essa, alla iscrizione del supplemento d'imposta ovvero al rimborso della maggiore imposta non dovuta, secondo le norme contenute nell'art. 109, e, rispettivamente, nell'art. 120, ultimo comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Per ottenere il rimborso previsto al precedente comma, l'ente interessato dovrà presentare la dichiarazione nei termini prescritti al precedente art. 11.

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione estende inoltre all'anno successivo la liquidazione provvisoria precedentemente accertata, salvi sempre i maggiori provvisori accertamenti di iniziativa dell'Ufficio.

Per le società ed istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare è considerato bilancio di competenza agli effetti del presente articolo il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso nell'anno.

La tassazione di conguaglio di cui al primo comma del presente articolo ha inizio dall'anno 1935.

Art. 13. — Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 sono applicabili per la tassazione dei redditi di categoria B conseguiti da provincie, comuni ed enti morali d'ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci.

Allorquando detti enti gestiscono aziende diverse in economia o in forma autonoma, anche se non dotate di separata personalità giuridica, la tassazione è eseguita distintamente per ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci.

Art. 14. — Gli accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza in conformità alla legge sul contratto di impiego provato e ai contratti collettivi di lavoro, sono ammessi annualmente in detrazione dal reddito di categoria B, ogni qualvolta essi affluiscono in apposito conto speciale nel passivo del bilancio, soggetto a rendiconto annuale, e siano investiti in buoni del tesoro.

L'ammontare di tali accantonamenti sarà determinato in relazione alla situazione giuridica del personale addetto all'azienda e saranno assoggettate di anno in anno ad imposta in categoria B le erogazioni eventualmente eseguite per scopi diversi da quello per il quale il fondo speciale è costituito.

Art. 15. — Nell'applicazione degli articoli 31 e 32 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, in confronto degli enti e delle società tassabili in base al bilancio, i quali insieme con redditi assoggettati ad imposta di ricchezza mobile, posseggano cespiti a tale imposta comunque non assoggettati, si farà luogo alla detrazione per l'intero ammontare delle spese e passività specificamente afferenti i cespiti tassabili.

Le spese e passività specificamente afferenti i cespiti non formanti oggetto di tassazione saranno ammesse in detrazione limitatamente alla cifra che supera l'ammontare dei cespiti non soggetti ad imposta.

Le spese generali e le passività non riferibili specificamente ai cespiti tassabili o a quelli non formanti oggetto di tassazione, ma riferibili alla organizzazione della impresa nel suo complesso, saranno ammesse in detrazione soltanto per quella quota che, in linea di estimazione, debba attribuirsi ai cespiti formanti oggetto di tassazione.

Art. 16. — Nei casi di incorporazioni o di fusioni di società ed enti gli amministratori della società od ente cessato sono tenuti a compilare, all'atto della fusione o della incorporazione, il bilancio di chiusura, il quale dovrà essere presentato all'Ufficio delle imposte, in una con la prescritta dichiarazione, nel termine di un mese dalla sua pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Tale bilancio, con la relativa dichiarazione, servirà di base per l'accertamento *una tantum* dell'imposta relativa agli utili derivanti dal conferimento dell'azienda, nonché, per le società ed enti di cui agli articoli 11, 12 e 13, per la tassazione di conguaglio relativa all'anno di chiusura.

In caso di omessa od infedele dichiarazione sono applicabili agli amministratori suddetti le sanzioni previste a carico dei contribuenti dal testo approvato con R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1608.

Le procedure d'accertamento e di riscossione tuttora in corso o non ancora iniziate nei confronti della società cessante saranno proseguite o promosse in confronto della società incorporante o risultante dalla fusione.

Art. 17. — Nel reddito delle società anonime e in accomandita per azioni, che esplicano la loro attività nel Regno per conto di società, ditte e associazioni estere, mercè la vendita o collocamento di materie prime, di manufatti e di merci in genere e la fabbricazione di prodotti, sono computate in attivo tutte le somme dalle medesime indebitamente caricate al passivo sotto forma di maggiorazione dei prezzi delle materie prime, prodotti e merci ad esse vendute dalla società, ditta o associazione estera, e sotto forma di provvigioni, di compartecipazione agli incassi, di commissioni, di premi e simili.

Art. 18. — A decorrere dall'anno 1935 la tassazione delle società e degli enti di cui agli articoli 11, 12 e 13 che vengano messi in liquidazione, è eseguita anno per anno, a titolo provvisorio, in base al bilancio di competenza, salvo conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione ogni qualvolta la liquidazione si protragga oltre l'anno. Se però la liquidazione si protrae oltre il quinquennio, le tassazioni eseguite annualmente sui bilanci di competenza si considerano definitive.

I bilanci annuali, con la prescritta dichiarazione, devono essere presentati entro il termine di cui all'art. 11 del presente decreto.

Il bilancio finale della liquidazione, sempre con la prescritta dichiarazione, deve essere presentato, ai fini del conguaglio, entro tre mesi dalla pubblicazione nel foglio degli annunci legali della Provincia. Trascorso tale termine, le tassazioni annuali provvisorie divengono definitive per la società, salvo alla Finanza il diritto di procedere all'accertamento dei maggiori redditi risultanti dal bilancio finale di liquidazione controllato ai sensi dell'art. 20 del presente decreto.

Le precedenti norme non si applicano alle società od enti in liquidazione, che continuino la gestione in base a concessione di esercizio provvisorio, essendo ad esse applicabile il disposto dell'art. 12 del presente decreto.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare opportune disposizioni amministrative per l'applicazione delle predette norme agli enti e società la cui liquidazione tuttora in corso sia stata iniziata anteriormante al 1° gennaio 1935 ed in confronto dei quali siano stati eseguiti accertamenti annuali con metodo diverso da quello previsto dal comma primo del presente articolo.

Art. 19. — Quando nel bilancio d'una società od ente indicato agli articoli 11, 12 e 13 relativo ad un determinato esercizio risulti che redditi sottratti alla tassazione negli esercizi precedenti siano distribuiti come utili agli azionisti, ovvero siano ugualmente come utili, destinati ad impiego diverso, la Finanza ha il diritto di accertarli ai soli fini della tassazione definitiva di conguaglio, in una con gli altri redditi dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce.

La stessa facoltà d'accertamento spetta alla Finanza allorchè i redditi precedentemente sottratti alla tassazione emergano per la prima volta da bilanci relativi alla liquidazione della società o dell'ente.

Art. 20. — Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri della società ed enti indicati agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di merito — oltre alla facoltà di verificare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili — hanno altresì la facoltà di tener conto di

tutti gli elementi e dati concreti di valutazione e comparazione da essi raccolti all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare il reddito da assoggettare al tributo, in relazione alla situazione economica dell'azienda che sia desunta dalle circostanze e dagli elementi di cui sopra.

L'ufficio delle imposte, nell'avviso di accertamento, e le Commissioni, nelle loro decisioni, sono tenuti ad indicare i motivi di fatto in base ai quali hanno proceduto alla rettifica del reddito di bilancio.

Art. 21. — La esenzione dell'imposta di ricchezza mobile concessa dal 1° comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, ai sussidi, concorsi e contributi, largiti per fini di pubblico interesse dallo Stato dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici a favore di enti o di privati individui, non esclude che, se dette erogazioni rappresentino un concorso nelle spese di produzione ed altre passività deducibili, debbano essere comprese fra i cespiti attivi ai fini della determinazione del reddito annuale tassabile.

Art. 22. — A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del primo comma dell'art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, sono estese a chiunque attenda all'esercizio del credito, sia esso anche una società in accomandita semplice, o società in nome collettivo o di fatto, od un privato contribuente. Tali società, ditte e persone sono quindi tenute a dichiarare gli interessi passivi sui depositi in conto corrente ed a risparmio ed a pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa verso i depositanti.

Dalla stessa data, le disposizioni dell'art. 60 del testo unico sopra citato, concernenti l'accertamento provvisorio e di conguaglio dell'imposta relativa agli interessi passivi dei libretti di deposito e dei conti correnti presso le casse di risparmio e gli istituti di credito, sono estese a chiunque — enti società di qualsiasi genere, privati — eserciti l'industria del credito.

Art. 23. — Il secondo comma dell'art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è modificato come appresso:

Le Province, i Comuni e qualsiasi altro ente, società od individuo dovranno altresì dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi nonché i premi delle lotterie di ogni genere che non siano esenti per concessione speciale e pagare direttamente l'imposta relativa, salvo rivalsa verso i creditori.

Art. 24. — Le società di assicurazione sulla vita e gli altri enti e società debbono dichiarare i vitalizi dipendenti da contratti di assicurazione sulla vita comunque costituiti e pagare direttamente l'imposta relativa con diritto di rivalersene sui creditori.

Art. 25. — Fra gli assegni di cui agli articoli 15, 16 e 17 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021 e all'articolo 2 del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, sono comprese le gratificazioni, le doppie mensilità, le provvigioni e cointeressenze, le percentuali di servizio, le panatiche ed i supplementi di ogni genere, anche se eventuali, occasionali e straordinari.

Art. 26. — A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, ed 8 aprile 1935, n. 662, sono applicabili anche ad ogni specie di associazioni e di società civili, nonché ai proprietari di beni urbani rustici e patrimoniali in genere che abbiano alle loro proprie dipendenze persone addette all'amministrazione o al governo, cura e sfruttamento di detti beni, per gli stipendi, pensioni, emolumenti ed assegni di ogni genere corrisposti.

Le stesse disposizioni sono applicabili, dalla stessa data, a tutti gli enti diversi dallo Stato per i quali sia stabilita la classificazione in categoria D degli stipendi, delle pensioni e di ogni assegno in genere da essi corrisposto ai propri dipendenti, nonché a tutti gli enti che siano, agli effetti fiscali, equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 27. — Gli stipendi ed ogni altra competenza del personale addetto alle aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna, gestite da Enti morali e Società, ed alle aziende esercenti pubblici servizi automobilistici e reti telefoniche sono classificati, dal 1° gennaio 1936, in categoria C-2 e tassati per ruolo con le norme stabilite nel R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, e nel R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979, rispettivamente convertiti nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, e 8 aprile 1935, n. 662.

Tutte le disposizioni contrarie sono abrogate.

Art. 28. — All'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3069, per la rivalutazione generale del reddito dei fabbricati, viene sostituito il seguente con effetto dal 1° gennaio 1936:

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni che, a termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono opifici industriali, è soggetto ad imposta di ricchezza mobile quale elemento del complessivo reddito di categoria B derivante dall'industria esercitata nell'opificio, a condizione che la industria sia esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario, il canone di affitto sarà soggetto all'imposta immobiliare secondo le norme proprie all'imposta medesima.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1936, ai fabbricati destinati a teatri, a cinematografi, ad alberghi, nonché ai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale, e tali da non essere suscettibili di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni.

Nella prima applicazione del combinato disposto dei precedenti comma primo e terzo, quando non si faccia luogo per il 1936 alla normale revisione del reddito di ricchezza mobile anteriormente accertato per l'esercizio commerciale ed industriale, l'Ufficio aggiungerà senz'altro a detto reddito mobiliare quello imponibile già accertato agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

Il reddito complessivo di categoria B così determinato resterà fermo fino a quando non venga rettificato dal contribuente o dall'Ufficio.

Art. 29. — Le cantine sociali, le latterie sociali e turnarie, i consorzi di produttori e le associazioni similari, costituiti in forma di società civili, aventi per iscopo la manipolazione dei prodotti agrari per conto dei singoli partecipanti, pagheranno l'imposta di ricchezza mobile in categoria B esclusivamente sul maggior reddito derivante dalla manipolazione collettiva in confronto di quello assoggettato ad imposta sul reddito agrario al nome dei singoli coltivatori.

L'imposta sarà applicata con l'aliquota ridotta del 50%.

La stessa norma di applica ai privati proprietari, i quali, per la prima lavorazione dei soli prodotti dei propri fondi, si avvalgano di una organizzazione a tipo industriale eccedente le forme di semplice manipolazione rurale dei prodotti medesimi.

Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, costituiti con gli stessi scopi in forma di società anonima o cooperativa, godranno ugualmente della riduzione del 50% dell'aliquota per l'imposta da applicarsi al reddito risultante dal bilancio annuale.

Art. 30. — All'art. 64 del testo unico approvato con il R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, è aggiunto il seguente comma:

Rimane, inoltre, sospesa la iscrizione a ruolo dei redditi dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia stato dichiarato il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia scaduto il termine fissato dall'art. 691, n. 5, del Codice di commercio, per presentare alla cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei crediti.

Art. 31. — Tutti i datori di lavoro che, a sensi del decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, e delle successive estensioni e modifiche, sono tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 e D sui quali hanno l'obbligo di esercitare la rivalsa dell'imposta pagata, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 1936, ad impiantare ed a conservare regolarmente scritture idonee alla verifica da parte degli Uffici degli emolumenti di ogni genere pagati ai singoli prestatori d'opera e dell'imposta ad essi ritenuta.

In mancanza di tali registri o in caso di loro inattendibilità, gli Uffici delle imposte sono autorizzati a procedere ed accertamenti induttivi globali a carico dei datori di lavoro, con applicazione, se del caso, delle pene previste per infedele od omessa denuncia e per il non dimostrato esercizio della rivalsa obbligatoria.

Art. 32. — Le decisioni della Commissione centrale debbono essere notificate entro il termine di tre mesi dal giorno in cui esse sono pervenute all'ufficio. Trascorso tale termine, la decisione diviene definitiva per la Finanza, salvo il diritto del contribuente di ricorrere alla Autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica.

Quando la decisione sia stata notificata entro i tre mesi dal giorno in cui è pervenuta all'ufficio, la Finanza può ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno della notifica.

Art. 33. — A tenore dell'ultimo comma dell'art. 120 del Regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, nel caso di ricorso all'Autorità giudiziaria da parte della Amministrazione finanziaria contro i deliberati della Commissione centrale per le imposte dirette, non si farà luogo allo sgravio o rimborso della imposta, se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 34. — Nei casi di cessione di un esercizio di industria o di commercio, di cui all'art. 63 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente è solidamente responsabile dell'imposta per i redditi di categoria B e C-2 dovuta, per l'anno in corso e per l'anno anteriore, dai precedenti esercenti, sia per l'imposta che sia già stata iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti già notificata prima dell'avvenuta cessione.

Le stesse norme si applicano nel caso di cessione o di sostituzione nell'esercizio di mezzi di trasporto in servizio pubblico e di navi mercantili e peschereccio.

Art. 35. — Le disposizioni contenute nell'art. 69 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si applicano anche ai redditi dipendenti da rapporti d'impiego o di lavoro, come stipendi, pensioni, assegni, indennità di licenziamento e simili.

Art. 36. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935—Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1935—XIV. — Atti del Governo, registro 366, foglio 26. — MANCINI.

Incarico al Ministero per la stampa e la propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radiodiffusioni. R. decreto-legge 3 febbraio 1936—XIV, n. 654. (*Gazz. Uff.* n. 100 del 30 aprile 1936—XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934—XIII, n. 1989, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 884, che istituisce la Commissione incaricata di fissare le direttive artistiche e di seguire la vigilanza sul servizio delle radiodiffusioni;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935—XIII, n. 1829, che stabilisce le competenze del Ministero per la stampa e la propaganda e di quello delle comunicazioni nei servizi delle radiodiffusioni;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di modificare le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934—XIII, n. 1989;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Con effetto dal 27 ottobre 1935—XIII, l'art. 2 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1989, è abrogato e sostituito con il seguente:

« Art. 2. — È istituita una Commissione nominata dal Ministro per la stampa e la propaganda, per fissare le direttive artistiche di massima da seguirsi dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. I. A. R.) e per la vigilanza sulla parte programmatica e tecnica del servizio delle radiodiffusioni.

La Commissione è costituita come segue:

- due competenti d'arte;
- un tecnico;
- due rappresentanti del Ministero per la stampa e la propaganda (direttore generale per i servizi della propaganda ed ispettore del teatro);
- un rappresentante designato dal Ministero delle comunicazioni;
- un rappresentante designato dal Segretario del P. N. F.;
- un segretario, scelto fra i funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda o del Ministero delle comunicazioni.

Gli emolumenti e rimborsi spettanti ai componenti la Commissione sono da corrispondersi dall'Ente suddetto (E. I. A. R.), nella misura fissata con decreto del Ministero per la stampa e la propaganda, di concerto con quello per le finanze ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1936—XIV.

VITTORIO EMANUELE III.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1936—XIV. — Atti del Governo, registro 371, foglio 107. — MANCINI.

Integrazione e modificazione di norme che disciplinano il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti. R. decreto-legge 16 marzo 1936—XIV, n. 620. (*Gazz. Uff.* n. 96 del 25 aprile 1936—XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934, n. 1033, che disciplina il condominio nelle cooperative edilizie a contributo statale e mutuo della Cassa depositi e prestiti;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto R. decreto-legge per autorizzare le cooperative a stabilire sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle norme riguardanti il miglior uso delle parti comuni degli edifici e per gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, nonché di modificare le norme concernenti la giurisdizione speciale deferita per il periodo di dieci anni alla Commissione di vigilanza per le controversie insorgenti in materia di condominio, abolendosi inoltre la competenza dei collegi arbitrali pel tempo posteriore al detto periodo di dieci anni;

Considerata l'assoluta urgenza e necessità di provvedere al riguardo; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 34 del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, è aggiunto il seguente comma:

« Nel detto regolamento possono stabilirsi per le infrazioni alle norme circa l'uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillità dei condomini, sanzioni pecuniarie non superiori a lire cinquanta, salvo il reclamo di cui all'art. 38 e senza pregiudizio del risarcimento del danno e del rimborso delle spese a cui la violazione abbia dato luogo.

« Il provento delle sanzioni è devoluto al fondo di manutenzione 2.50 % ».

Art. 2. — All'art. 38 del R. decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, viene sostituito il seguente:

« Per il periodo di diecimila a decorrere dal 1° aprile 1936—XIV su tutte le controversie insorgenti in materia di condominio, decide la Commissione di vigilanza su istanza da prodursi, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto ovvero è intervenuto il provvedimento che ha dato origine alla controversia.

« Contro la decisione della Commissione è annessa, entro giorni sessanta dalla notifica, opposizione, per qualsiasi motivo, alla Commissione stessa, la quale decide in seduta plenaria. Essa può disporre di nuove prove, d'ufficio o su richiesta delle parti, le quali hanno anche facoltà di fare nuove deduzioni ed eccezioni sull'oggetto della controversia.

« La decisione della Commissione plenaria sulla opposizione è impugnabile, entro novanta giorni dalla notifica, con ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

« Nel caso di annullamento con rinvio, la Commissione di vigilanza deve conformarsi alla decisione della Corte Suprema, circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1936—XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1936—XIV. — Atti del Governo, registro 371, foglio 79. — MANCINI.

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. R. decreto 17 agosto 1935—XIII, n. 1765 (*Gazz. Uff.* n. 240 del 14 ottobre 1935—XIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333, recante autorizzazione al Governo del Re a riformare le norme legislative relative all'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — Campo di applicazione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1. — È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette:

1° Ad opifici nei quali si fa uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa.

2° A prestare servizio presso macchine mosse da agente inanimato o presso apparecchi a pressione soggetti a sorveglianza o controllo ai sensi del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, per il controllo della combustione, destinati a scopo industriale, commerciale o agricolo, escluso sempre il caso che le macchine o gli apparecchi siano destinati soltanto ad uso domestico.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria, anche quando non ricorrono i casi di cui ai precedenti nn. 1 e 2, per le persone suindicate le quali siano addette ai lavori.

3° Di costruzione, manutenzione o demolizione edilizia, comprese le strade e le opere pubbliche, il bonificamento idraulico, le opere murarie e i drenaggi in galleria ricorrenti nelle sistemazioni delle frane o dei bacini montani, nonché di produzione del cemento, della calce, del gesso e dai laterizi.

4° Di costruzione, manutenzione o riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie, e al loro esercizio.

5° Di produzione, trasformazione o distribuzione di gas, acqua ed elettricità, comprese le aziende telefoniche e radiotelegrafiche; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini.

6° Di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali.

7° Della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale e aerea eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753.

8° Di produzione, trattamento e applicazione di materie esplosivi, infiammabili, corrosive e caustiche;

9° Di carico e scarico;

10° Della pesca esercitata con navi munite di carte di bordo o con galleggianti azionati da macchine di potenza superiore a dodici cavalli, nonché della pesca, comunque esercitata, delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno e della vallicultura e mitilicoltura;

11° Di taglio o riduzione di piante e trasporto di esse, esclusi quei lavori di taglio o riduzione di piante, che, rientrando in quelli inerenti alla normale coltivazione del fondo, sono compresi nell'assicurazione disciplinata dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

12° Degli alti forni, delle fonderie e degli stabilimenti meccanici, metallurgici e siderurgici in genere e di costruzioni navali, comprese le demolizioni e riparazioni di navi o natanti, nonché le operazioni di recupero di questi e del loro carico;

13° Delle conerie.

14° Delle vetrerie e delle fabbriche di ceramica.

15° Delle miniere, cave, torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte.

16° Dei pubblici macelli.

17° Per la estinzione di incendi.

18° Per il servizio di salvataggio.

19° Per il servizio di vigilanza privata, esclusi i dipendenti da aziende agricole e forestali i quali sono soggetti al precitato decreto legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 2. — L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto è considerato infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.

Art. 3. — L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella annessa al presente decreto, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente decreto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Art. 4. — L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Non ostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane altresì la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.

Le disposizioni dei due comma precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro un anno dalla sentenza

decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto di questo decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma del titolo IV.

Agli effetti dei precedenti comma sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49.

Art. 5. — L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49.

La sentenza che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

L'istituto può esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova deve raccogliersi nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia.

TITOLO II. — I datori di lavoro.

Art. 6. — Sono considerati datori di lavoro gli imprenditori che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone fra quelle indicate nel titolo III.

Nei lavori eseguiti per concessione o per appalto, sono considerati datori di lavoro gli appaltatori o i concessionari, anche se il lavoro sia effettuato per conto dello Stato, di Provincie, di Comuni o di pubblici stabilimenti.

Sono inoltre considerati datori di lavoro coloro che occupano direttamente e per proprio conto le anzidette persone nei modi previsti dai nn. 1 e 2 dell'art. 1, o eseguono direttamente e per proprio conto alcuno dei lavori previsti dalla restante parte dello stesso art. 1 quando in questo ultimo caso, le persone occupate siano più di cinque, e qualunque sia il numero delle persone occupate, se si tratta di lavori di costruzioni edilizie eseguite con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, di scavo di fondazioni, pozzi e simili, con o senza uso di mine.

Per i lavori di cui al n. 2 dell'art. 1 sono considerati datori di lavoro coloro che esercitano le macchine o che le fanno esercitare da loro incaricati.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima sono considerati datori di lavoro gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 7. — La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.

Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sui salari, sia in denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente decreto, è punito con l'ammenda sino a lire diecimila.

Art. 8. — I datori di lavoro soggetti al presente decreto debbono denunciare all'istituto assicuratore prima dell'inizio dei lavori la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella annessa al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

I datori di lavoro debbono altresì denunciare all'istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo di pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

Non sono tenuti alla prima denuncia di esercizio di cui nel primo comma i datori di lavoro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno contratti in corso con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o con le Casse di cui all'art. 48. I predetti datori di lavoro sono tuttavia obbligati a fare la denuncia delle eventuali modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione.

Art. 9. — L'istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non siasi provveduto, secondo le disposizioni del precedente articolo, alla denuncia dei lavori, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso il detto termine, senza che sia stato presentato ricorso a sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.

Contro la diffida dell'istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato corporativo nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.

Contro le decisioni dell'Ispettorato corporativo l'istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero delle corporazioni; ma il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.

All'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta la azione avanti l'autorità giudiziaria da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero delle corporazioni.

Tale azione pel datore di lavoro è subordinata alla prova che siano state adempiute le disposizioni già emanate dall'autorità amministrativa con l'effettivo pagamento dei premi e delle somme eventualmente dovute ai termini dell'art. 13.

Per il procedimento innanzi l'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme stabilite nel titolo VI in quanto applicabili. La competenza territoriale è peraltro determinata dal luogo dove, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione.

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero delle corporazioni salva sempre l'azione innanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.

Art. 10. — I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente decreto debbono tenere regolarmente le registrazioni stabilite nel regolamento.

Art. 11. — Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ebbe notizia e deve essere corredata da certificato medico.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente decreto, deve nel termine di due giorni dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante all'istituto assicuratore e alla autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifici durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

Art. 12. — Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli articoli 21 e 22, il datore di lavoro è obbligato a dare all'istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle mercedi che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Gli incaricati dell'istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille salvo che non si tratti di reato più grave.

Art. 13. — I datori di lavoro che non adempiono l'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi degli articoli precedenti, sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecento quando le persone da essi dipendenti, comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire duemila quando i dipendenti sono più di dieci e non più di cento, e sino a lire diecimila quando i dipendenti sono più di cento.

Indipendentemente dal procedimento penale i datori di lavoro sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di

detto premio corrispondente al periodo di tempo dall'inizio dei lavori fino alla data di presentazione della denuncia.

I datori di lavoro che alle scadenze non provvedono, salvo le dilazioni concesse dall'istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle mercedi o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'istituto, oltre il premio o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sullo ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.

I datori di lavoro che omettono le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da assicurazione, a norma del secondo comma dell'art. 8 e alle prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle mercedi loro corrisposte o dovute, in modo da determinare la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio dell'inadempimento.

Art. 14. — I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza preveduta nell'articolo precedente, incorrono nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dai commi medesimi, a rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare dell'indennità liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti ai quali le inadempienze si riferiscono. Ai fini delle disposizioni del presente comma si considerano come indennità liquidate le somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alla tabella di cui all'art. 49.

Art. 15. — Su ricorso del datore di lavoro il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro od i competenti organi degli altri istituti assicuratori, valutate le circostanze del caso, possono ridurre le somme dovute all'istituto assicuratore a titolo di penale ai termini dei precedenti articoli.

Art. 16. — I crediti dell'istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione, e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli articoli 13 e 14, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dell'art. 67, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore dello stesso grado rispetto ai crediti dello Stato, di cui all'art. 1957 del codice civile e all'art. 773 del codice di commercio, ai quali sono tuttavia posposti.

I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro associati alle Casse di cui al n. 1 dell'art. 48 sono privilegiati sulle navi, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado secondo stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, concernente modificazioni al codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, convertiti rispettivamente nelle leggi 31 dicembre 1928, n. 3055, e 17 dicembre 1931, n. 1600. Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.

I datori di lavoro appartenenti alle sezioni di categoria previste dal R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, e quelli associati alle Casse di cui all'art. 48, rispondono in solido della esecuzione di tutti gli obblighi stabiliti dal presente decreto nei confronti delle rispettive sezioni di categoria o Casse.

Art. 17. — Le somme dovute per i crediti di cui al precedente articolo sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto sarà stabilito con le norme di attuazione del presente decreto. Con le stesse norme di attuazione sarà provveduto a regolare l'accertamento dei crediti e la formazione dei ruoli di esazione.

I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza, dell'Ispettorato corporativo della circoscrizione dove si svolge il lavoro, ed in seconda istanza del Ministero delle corporazioni.

I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro trenta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro trenta giorni da quello della notificazione al ricorrere della decisione dell'Ispettorato corporativo.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo: tuttavia l'Ispettorato corporativo e il Ministero delle corporazioni in sede di esame del ricorso possono sospendere l'esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria non può proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa e siano state corrisposte le somme inserite a ruolo salvo che vi sia stata esecuzione e questa sia rimasta infruttuosa. L'autorità giudiziaria disponendo il rimborso di quanto sia stato corrisposto dal datore di lavoro o di parte di tale importo, condannerà l'istituto assicuratore agli interessi nella misura del saggio legale in materia civile a decorrere dalla domanda giudiziale.

Riguardo l'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e settimo dell'art. 9.

Art. 18. — Sono compresi nell'assicurazione:

1° Coloro che fuori del proprio domicilio in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, anche se con compartecipazione agli utili o al prodotto.

2° Coloro che, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri, purchè la loro retribuzione, ragguagliata a mese, non superi le lire ottocento.

3° Gli apprendisti, con o senza salario, che partecipano alla esecuzione del lavoro. Sono considerati tali agli effetti del presente decreto i minori degli anni diciotto.

I parenti del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di lui dipendenze sono compresi tra le persone assicurate.

Sono altresì compresi tra le persone assicurate i soci delle cooperative.

Per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima sono comprese nell'assicurazione le persone componenti l'equipaggio retribuite con salario o stipendio o con compartecipazione agli utili o al prodotto.

Art. 19. — Le persone indicate nel quarto comma dell'art. 18 hanno diritto alle prestazioni stabilite nel titolo IV anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolati o per raggiungere la loro residenza nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi motivo in altra località, semprechè nel viaggio di andata o di ritorno essi non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.

Art. 20. — L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatta la denuncia ai termini dell'art. 11, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ebbe notizia dell'infortunio.

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

TITOLO IV. — *Le prestazioni dell'assicurazione.*

Art. 21. — Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

- 1° Un'indennità giornaliera per la inabilità temporanea.
- 2° Una rendita per la inabilità permanente.
- 3° Una rendita ai superstiti in caso di morte.
- 4° Le cure mediche e chirurgiche.
- 5° La fornitura degli apparecchi di protesi.

Art. 22. — Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel titolo II.

Art. 23. — A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura la inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro è corrisposta all'infortunato stesso una indennità giornaliera nella misura di due terzi del salario giornaliero calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.

Per le malattie professionali l'indennità decorre dal decimo giorno successivo a quello nel quale, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilità assoluta al lavoro.

Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'istituto assicuratore e con le norme e nella misura stabilite dal regolamento.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato, fermi restando gli obblighi derivanti al datore di lavoro da disposizioni di legge o di contratto.

Art. 24. — Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro, sarà corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della indennità per inabilità temporanea una rendita di inabilità nella misura annua di metà del salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 se si tratta di inabilità permanente assoluta, e una rendita proporzionalmente ridotta in rapporto al grado della inabilità se si tratta di inabilità permanente parziale, purchè l'attitudine al lavoro sia ridotta in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale.

Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli, purchè aventi i requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 27, la rendita è aumentata

di un decimo per la moglie e per ciascun figlio, col massimo del cinquanta per cento della rendita base.

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita base e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del quindicesimo anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale.

Art. 25. — La misura della rendita di inabilità può essere ridotta su richiesta del titolare della rendita o dell'istituto assicuratore in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ai termini dell'articolo precedente.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del comma precedente dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può aver luogo solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio, e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può aver luogo solo due volte, una alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

Art. 26. — Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'istituto assicuratore è tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento della indennità per la inabilità temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 34.

Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita di inabilità nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilità, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dell'art. 33.

Art. 27. — Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi del salario:

1° Il cinquanta per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso sono corrisposte tre annualità di rendita.

Se il superstite è il vedovo, la rendita è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi.

2° Il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, se sopravviva la madre, o il padre sia nelle condizioni di cui al secondo alinea del n. 1 o comunque non sia in grado di provvedere al sostentamento della famiglia, e il venticinque per cento se si tratta di orfano di ambedue i genitori. Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura la inabilità.

In caso di coesistenza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, la rendita complessiva non può superare il novanta per cento della rendita corrispondente a due terzi del salario. Qualora superi questo limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare complessivamente il limite stesso e sono reintegrate entro tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei superstiti.

3° In mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte.

Agli effetti del presente articolo, sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto e che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparate agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Art. 28. — Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve esser proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.

Art. 29. — In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia del cadavere nel minor tempo possibile. Le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.

Art. 30. — Nel caso in cui una nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'art. 633 del codice di commercio e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui

all'art. 27 possono ottenere la liquidazione della indennità assicurata per il caso di morte.

Il termine di un anno fissato nell'art. 67 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie certe, l'istituto assicuratore cesserà il pagamento della rendita già liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio saranno regolati i rapporti fra l'istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e colui che si credeva perduto.

Art. 31. — L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente decreto, e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrono a recuperare la capacità lavorativa.

Art. 32. — L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, che l'istituto assicuratore ritenga necessarie.

L'accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione delle cure prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'istituto assicuratore, di un medico designato dall'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal sindacato dei medici; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questo è designato dal segretario del sindacato predetto.

Il giudizio è promosso dall'istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.

Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle cure o la non esecuzione delle cure prescritte importano la perdita del diritto alle indennità.

Art. 33. — Per la esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento l'istituto assicuratore può disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'istituto medesimo. Se il ricovero sia fatto in ospedali civili, per la spesa di degenza sarà applicata, quando non sia stipulata una apposita convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.

Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, sarà a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'istituto assicuratore se avesse provveduto direttamente alla cura.

L'istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo dei propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dello stesso art. 32 e con le modalità stabilite in detto articolo.

Art. 34. — In caso di ricovero in un istituto di cura, l'istituto assicuratore ha facoltà di ridurre fino alla metà la indennità per inabilità temporanea. Nessuna riduzione, però, può essere disposta se l'assicurato ha moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui nell'art. 27 o ha a proprio carico ascendenti, ovvero se si tratta di addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima.

Art. 35. — Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'istituto assicuratore può disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa.

Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.

In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 32.

Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto assicuratore può disporre la riduzione della rendita di inabilità in misura da determinarsi dal collegio stesso.

L'istituto assicuratore può anche stipulare accordi con istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale.

Sono applicabili per gli atti operativi di cui nel presente articolo le disposizioni dell'art. 33.

Art. 36. — L'istituto assicuratore è tenuto a provvedere a proprie spese alla prima fornitura delle protesi da lavoro e alla rinnovazione di esse, purchè però sia trascorso il termine stabilito dall'istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato.

Art. 37. — Nel caso che un titolare di una rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità secondo il presente decreto, si procede alla costituzione di un'unica rendita nella misura e con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 38. — Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera

nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, semprechè l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Le indennità sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinata la malattia.

Art. 39. — Il salario, quando non ricorra l'applicazione dell'articolo 40, è determinato come segue:

Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è assunta quale salario annuo la remunerazione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora però l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle remunerazioni percepite nel periodo medesimo, il salario annuo si valuta eguale a trecento volte il salario medio giornaliero. Si considera salario medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile fare l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire mille fino ad un massimo di lire seimila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire dodicimila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire diecimila per i primi ufficiali di coperta e di macchina, e di lire ottomila per gli altri ufficiali.

Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea il salario da assumere come base è uguale ai trecento trentosessantissimi del salario giornaliero che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando però, il guadagno medio orario negli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

Il compenso per lavoro straordinario è compreso agli effetti dei precedenti comma del salario quando il lavoro straordinario non abbia carattere eccezionale e saltuario.

In ogni caso il salario base per la indennità per inabilità temporanea non può superare la media giornaliera di un salario annuo di lire seimila, computato l'anno di trentosessanta giorni.

Col regolamento potranno essere stabilite altre disposizioni per la determinazione del salario in casi particolari ed in generale a complemento delle disposizioni del presente articolo.

Art. 40. — Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i competenti organi corporativi, possono essere stabilite, di ufficio o su richiesta degli organi predetti o dell'istituto assicuratore, tabelle di salari medi o convenzionali per determinati lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennità, fermo rimanendo il disposto del terzo e del sesto comma dell'articolo precedente.

Il regolamento stabilirà le norme per la determinazione del salario per gli equipaggi arruolati con compartecipazione agli utili o al prodotto e per altre categorie di prestatori di opere a cui non siano applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 41. — Se l'infortunato è un apprendista con o senza salario, esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'art. 31 e le prestazioni in danaro sono così determinate:

a) la indennità per inabilità temporanea assoluta è dovuta soltanto quando sia corrisposto il salario ed è raggugliata al salario effettivo secondo le norme dell'art. 39;

b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono raggugliate al salario più basso percepito dalle persone assicurate, non apprendisti, occupate nella medesima lavorazione e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

Art. 42. — Se il salario effettivamente corrisposto all'infortunato è superiore a quello risultante dalle registrazioni prescritte dall'articolo 10, l'istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo il salario effettivo, salve le sanzioni stabilite all'art. 13.

Art. 43. — Per le indennità dovute in base al presente decreto l'avente diritto non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennità medesima.

Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. La procura in questo caso deve essere vistata dal segretario dell'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato, previo riconoscimento della legittimità dell'impedimento e della idoneità delle persone designate.

Art. 44. — Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di intermediari che mediante compenso abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente decreto.

Sono puniti con l'ammenda no a lire trecento;

a) gli intermediari che a scopo di lucro abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;

b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, com'è preveduto alla lettera a).

Art. 45. — Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per nessun titolo, nè può essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.

Art. 46. — L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.

TITOLO V. — *Gli istituti assicuratori.*

Art. 47. — L'assicurazione secondo il presente decreto è esercitata, salvo quanto dispone l'articolo seguente, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 48. — Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale fascista infortuni:

1° Gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione delle maggiori indennità eventualmente spettanti secondo i contratti collettivi di lavoro ai componenti lo stato maggiore.

2° I dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni. Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto a rendere applicabili al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, le norme del presente decreto, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni.

3° I detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato. Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista infortuni può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme saranno emanate dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 49. — L'Istituto nazionale fascista infortuni e le Casse di cui all'art. 48, debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

Le tariffe dei premi e dei contributi debbono essere determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Art. 50. — L'Istituto nazionale fascista infortuni può assumere, su richiesta delle Casse di cui all'art. 48, il servizio della corrispondenza delle rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse nel titolo IV; in tal caso le Casse predette verseranno all'Istituto nazionale fascista infortuni i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli enti interessati, e saranno esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse. Fin quando non siano stabilite le predette tabelle, sono applicate quelle formate dall'Istituto nazionale fascista infortuni ai termini dell'art. 49.

Le Casse di cui nell'art. 48, che intendono provvedere alla riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente decreto, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale fascista infortuni.

TITOLO VI. — *Il procedimento.*

Art. 51. — Le controversie sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonchè quelle sull'attribuzione delle indennità medesime, sono, qualunque ne sia il valore, di competenza del tribunale, integrato da due esperti medici scelti dal presidente fra gli iscritti in un albo speciale, che sarà formato secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Allo stesso tribunale spettano le altre controversie che gli sono specificatamente devolute dal presente decreto.

Gli esperti fanno parte del collegio giudicante. Essi quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni prestano giuramento innanzi al presidente del collegio con la formula seguente:

« Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato ».

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli 9 a 19 e 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, concernente norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

Art. 52. — Quando per il limitato numero degli iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi per i quali è ammessa la ricusazione, non sia possibile provvedere alla scelta degli esperti, ovvero per la parti-

colare natura delle controversie non sia necessario l'intervento di essi nel collegio, il presidente può disporre, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, che si proceda senza la presenza degli esperti.

Art. 53. — L'ufficio di esperto è obbligatorio. A coloro che, debitamente invitati, non intervengono alla udienza fissata, senza giustificato motivo, è applicabile la disposizione dell'art. 32, comma secondo, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Per l'astensione e la ricusazione degli esperti si applicano le norme del Codice di procedura civile. Sulle domande relative decide il collegio, composto dei soli magistrati, con provvedimento non soggetto a impugnazione.

Agli esperti è dovuta una indennità di lire quaranta per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.

Art. 54. — La Corte di appello, quando giudica sulle controversie indicate nell'art. 51, è composta del presidente e di due consiglieri, a cui sono aggiunti due esperti scelti dal presidente del collegio, fra gli iscritti nell'albo preveduto nello stesso art. 51.

Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 51, e dell'art. 53, e per quanto riguarda la loro partecipazione al giudizio le norme dell'art. 52. Qualora gli esperti non partecipino alla composizione del collegio, questo sarà integrato con altri due magistrati della Corte designati dal presidente.

Art. 55. — L'appello è ammesso solo quando l'oggetto della controversia, tenuto conto, quando occorra, della capitalizzazione a termini dell'art. 49, ecceda il valore di lire duemila.

Per la proposizione dell'appello e per il relativo procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie individuali del lavoro.

Art. 56. — Contro le sentenze pronunciate in grado di appello è ammesso ricorso per cassazione, per i motivi indicati nell'art. 517 del Codice di procedura civile, osservato il disposto dell'art. 21, quarto e quinto comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni.

Quando la sentenza sia cassata, il giudice a cui la causa è rinviata deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato.

Art. 57. — La competenza territoriale è determinata dal luogo dove è avvenuto l'infortunio o la malattia professionale si è manifestata.

Nelle controversie relative agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, l'azione deve essere proposta innanzi al tribunale del luogo dov'è situato l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Art. 58. — Il collegio, qualora occorra procedere a rilevazioni di fatto, vi provvede a mezzo di uno o più dei suoi componenti, salvo che, avuto riguardo alla natura di determinati accertamenti tecnici per i quali occorrono istrumenti diagnostici, analisi di laboratorio o in genere attitudini speciali, non ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al collegio stesso.

L'incarico al perito è dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi e, qualora occorra, i quesiti a cui deve rispondere, nonchè il termine per la presentazione in iscritto della relazione.

Anche quando, a termini del primo comma, il collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o più dei suoi componenti, il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti. Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa constare il risultato nel processo verbale dell'udienza.

Art. 59. — Il perito, incaricato degli accertamenti ai sensi dell'articolo precedente, prima di iniziare le sue operazioni presta giuramento ai termini dell'art. 259 del Codice di procedura civile.

Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del collegio con provvedimento non soggetto ad impugnazione e non possono mai superare le lire cinquecento.

Art. 60. — Nel caso di controversia sul diritto all'indennità ovvero sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio, le parti interessate, con atto da omologarsi dal tribunale, possono deferire la risoluzione della controversia ad un collegio di arbitri, composto di tre esperti, che nella seconda ipotesi debbono essere tre medici, due dei quali nominati rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo dalle parti stesse fra persone di particolare competenza, o, in caso diverso, dal presidente del tribunale. Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

Il presidente del tribunale liquida il compenso a ciascuno degli arbitri predetti in una somma non inferiore a lire venti e non superiore a lire centoventi per i due arbitri e non inferiore a lire quaranta e non superiore a lire centottanta per il terzo arbitro, e fissa in quale proporzione esso debba stare a carico dell'istituto assicuratore e dell'infortunato.

TITOLO VII. — *L'assistenza ai grandi invalidi del lavoro.*

Art. 61. — Presso l'Istituto nazionale fascista infortuni è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale alla assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.

Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto abbiano subito o subiscano una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

Art. 62. — La speciale gestione provvede all'attuazione dei propri scopi coi seguenti mezzi:

1° Un contributo sotto forma di addizionale dei premi o contributi di assicurazione, pagati in base al presente decreto, nella misura non superiore al 2 per cento, che sarà stabilita nel mese di novembre di ciascun anno per l'anno seguente dal Ministero delle corporazioni su proposta del comitato di cui all'art. 63.

2° Un contributo nella misura di cui al n. 1 che sarà versato alla speciale gestione, nei modi e termini stabiliti nel regolamento, dalle Casse per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

3° Le donazioni, lasciti ed elargizioni di terzi.

Ai contributi di cui al n. 1 si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto per i premi e contributi di assicurazione.

Art. 63. — Alla speciale gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro è preposto un Comitato composto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista infortuni, da due membri del Consiglio di amministrazione del detto Istituto scelti l'uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro e l'altro fra quelli dei prestatori d'opera, dal membro medico del Consiglio predetto, dal direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, dal rappresentante delle Casse infortuni della gente di mare, da due rappresentanti delle Casse infortuni agricoli, scelti uno fra i datori di lavoro agricolo e uno fra i lavoratori agricoli, dal direttore generale dell'Istituto nazionale fascista infortuni.

Il regolamento stabilirà i poteri e le norme per il funzionamento del Comitato predetto e della speciale gestione.

Art. 64. — Il Comitato di cui all'art. 63 ha facoltà di stabilire che nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilità si applichino le disposizioni dell'art. 34.

Art. 65. — L'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, con sede in Milano, costituito con legge 19 luglio 1929, n. 1416, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il suo patrimonio è trasferito alla speciale gestione costituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni, che subentrerà al soppresso Istituto nelle funzioni già da esso esplicite.

TITOLO VIII. — Disposizioni generali, transitorie e finali.

Art. 66. — La tutela e l'assistenza dei lavoratori infortunati e dei loro aventi causa, tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziaria, sono affidate alle Associazioni professionali che rappresentano giuridicamente i lavoratori stessi, osservate peraltro le norme generali del patrocinio degli avvocati e procuratori.

Presso le Associazioni professionali di lavoratori e gli enti o istituti ai quali queste abbiano eventualmente delegato le funzioni di assistenza in base alla facoltà prevista dalla dichiarazione XXIX della Carta del lavoro, saranno tenuti appositi elenchi di avvocati e procuratori, nei quali elenchi i lavoratori infortunati ed i loro aventi causa potranno scegliere i professionisti cui essi intendano affidare il patrocinio dei propri interessi.

Le norme per la tenuta, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al precedente comma saranno emanate, sentito il Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Art. 67. — L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Le azioni spettanti all'istituto assicuratore in forza del presente decreto verso i datori di lavoro o verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dalla azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 4 e 5.

La prescrizione dell'azione, di cui al primo comma, è interrotta quando gli aventi diritto alla indennità, ritenendo trattarsi di infortunio regolato dalla legge per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle leggi medesime.

Il giudizio civile di cui all'art. 5 non può istituirsi dopo trascorso un anno dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui nell'art. 5 si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.

Art. 68. — È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

I contravventori alle disposizioni dei comma precedenti sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Se la contravvenzione sia stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 6 del regolamento generale per la igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, l'ammenda è da lire duecento a lire mille.

Art. 69. — È nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità od a scemarne la misura stabilita nel presente decreto.

Le transazioni concernenti il diritto alla indennità o alla misura di essa, che abbiano luogo fuori del procedimento preveduto nel titolo VI, non sono valide senza la omologazione del tribunale. All'omologazione si provvede in camera di consiglio.

Art. 70. — Le somme riscosse per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 37 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 71. — Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria, nonché tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.

Per le sentenze e per i verbali di conciliazione sono dovuti i diritti seguenti:

a) cinquanta centesimi per le controversie di valore non superiore a lire cinquanta;

b) lire una per le controversie di valore superiore a lire cinquanta ma non a lire cento;

c) lire due per ogni cento lire in più di valore.

Sono anche esenti da tasse di bollo e registro e dalle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni previste nel presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di indennità e alle costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorrono in dipendenza del decreto stesso.

Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale fascista infortuni e delle Casse di cui nell'art. 48, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti da tasse di bollo, registro ed ipotecarie.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio dell'Istituto e delle Casse predette, i frutti annuali dei loro fondi e le rendite da essi liquidate.

Gli atti e i contratti stipulati dall'Istituto e dalle Casse predette per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora, però, tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualsiasi natura. I relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa, allegato A, al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti dall'Istituto e dalle Casse predette è fissata la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1396.

Art. 72. — Gli impiegati dell'Istituto nazionale fascista infortuni sono equiparati a quelli dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale agli effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Art. 73. — Con successivi Regi decreti saranno emanate le ulteriori disposizioni che, anche ad integrazione delle norme del presente decreto, potranno occorrere per l'attuazione di quanto è disposto nell'art. 1 della legge 29 gennaio 1934, n. 333, concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Con regolamento da approvarsi con R. decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Per la violazione delle norme del regolamento predetto potrà essere comminata, nello stesso regolamento, la pena dell'ammenda fino a lire duemila.

Le norme per la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali saranno approvate con R. decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il parere della Commissione consultiva permanente sulla legislazione del lavoro.

Art. 74. — La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e esercitata dal Ministero delle corporazioni a mezzo dell'Ispettorato corporativo, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale nei cui confronti la vigilanza è esercitata a mezzo delle capitanerie di porto e degli uffici del lavoro portuale.

Art. 75. — Le disposizioni del titolo VI del presente decreto avranno attuazione dopo formati gli albi degli esperti medici, pre-

veduti nell'art. 51, con decorrenza dal giorno che sarà stabilito con R. decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per le corporazioni.

Con lo stesso R. decreto potranno essere date le norme transitorie e ogni altra norma occorrente per l'attuazione delle disposizioni anzidette.

Art. 76. — Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1936. Da questa data per la materia regolata dal presente decreto cessano di aver vigore, salvo quanto dispone il comma seguente, le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e delle successive modificazioni, il R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, ed i rispettivi regolamenti, il titolo V del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604, e l'art. 537 del Codice di commercio per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro indennizzabili in base al presente decreto.

Per gli infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1936 e per le malattie professionali manifestatesi entro tale data continueranno ad osservarsi le disposizioni anteriori, salvo quanto sia diversamente disposto per il procedimento dal R. decreto di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1935-XIII. — Atti del Governo, registro 365, foglio 15. — MANCINI.

ALLEGATO.

Tabella delle malattie professionali per le quali è obbligatoria l'assicurazione, delle lavorazioni corrispondenti e del periodo massimo d'indennizzabilità di ciascuna delle malattie stesse dalla cessazione del lavoro.

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
1) Intossicazione da piombo, sue leghe e composti con le conseguenze dirette di tale intossicazione nelle seguenti manifestazioni: anemia saturnina; arteriosclerosi, cardiopatie, di origine saturnina; colica saturnina; encefalopatie saturnine, lesioni oculari di origine saturnina; mialgie, artralgie, artriti, gotta, di origine saturnina; nefrite saturnina; paralisi saturnine neuriti saturnine; parotite saturnina.	a) Trattamento dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di zinco. b) Fusione del vecchio zinco e del piombo in pani. c) Fabbricazione di oggetti di piombo o di leghe di piombo. d) Lavori delle industrie poligrafiche nei quali si impiegano piombo o leghe di piombo. e) Fabbricazione di composti di piombo. f) Fabbricazione e riparazione di accumulatori. g) Preparazione e impiego di smalti e vetrine contenenti piombo. h) Lavori di pulimento con limature di piombo o con impasti piombiferi. i) Lavori di pittura che importino la preparazione o la manipolazione di intonaci, di mastici o di tutte contenenti colori di piombo, o l'impiego e l'applicazione abituali di essi. l) Fonderie di caratteri da stampa.	Un anno
2) Intossicazione da mercurio, sue amalgame e composti, con le conseguenze dirette di tale intossicazione nelle seguenti manifestazioni: anemia mercuriale; stomatite, gastro-enterite, di origine mercuriale; tremori, paralisi, psicosi, di origine mercuriale; polineuriti.	a) Trattamento dei minerali di mercurio fino all'imbottigliamento del metallo. b) Fabbricazione di composti di mercurio. c) Fabbricazione di apparecchi e mercurio di misura o di laboratorio. d) Preparazione delle materie prime per l'industria dei cappelli (seccaggio del pelo dei cappelli). e) Doratura a fuoco con impiego di mercurio. f) Fabbricazione delle capsule al fulminato di mercurio. g) Argentatura delle lastre da specchio con impiego di mercurio.	Un anno
3) Intossicazione da fosforo bianco (o giallo), con le conseguenze dirette di tale intossicazione nelle seguenti manifestazioni: fosforismo generale con disturbi dell'apparato digerente, con anemia, da intossicazione generale da fosforo; necrosi fosforica del mascelare, altre affezioni fosforiche delle ossa.	a) Fabbricazione di fuochi d'artificio e di micce per mina con fosforo bianco. b) Fabbricazione di composti di fosforo. c) Fabbricazione della pasta fosforica.	Due anni
4) Intossicazione da solfuro di carbonio, con le conseguenze dirette di tale intossicazione nelle seguenti manifestazioni: anemia da solfocarbonismo; nevriti, paralisi, psicotipia, e da solfocarbonismo.	a) Fabbricazione del solfuro di carbonio. b) Estrazione di oli, di grassi, di essenze o di resine mediante il solfuro di carbonio. c) Trattamento dell'alelicellulosa con solfuro di carbonio e successive operazioni fino al primo essiccamento che viene eseguito immediatamente dopo il lavaggio. d) Vulcanizzazione a freddo le soluzioni del caoutchouc con solfuro di carbonio.	Un anno

Semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze. R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173 (Gazz. Uff. n. 304 del 31 dicembre 1936-XIV) (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, recante nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari;

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, che approva il regolamento per l'applicazione della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589 convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, che reca disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radiodiffusioni;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, che reca nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare la durata delle «licenze speciali per apparecchi radiofonici in prova» e di semplificare, sia le speciali registrazioni cui sono tenuti i commercianti di apparecchi radiofonici, sia le norme per la rinnovazione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di materiali radio-elettrici; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 5 del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, è abrogato e sostituito col seguente:

«I rivenditori che intendono cedere temporaneamente in prova apparecchi radiorecipienti a persone od enti non ancora muniti di licenza di abbonamento alle radioaudizioni, debbono richiedere all'E. I. A. R. la «licenza speciale per apparecchi in prova».

«La licenza è costituita da un libretto del costo di L. 25 contenente 25 modelli. I libretti sono da chiedersi a qualsiasi sede dell'E. I. A. R., inviando il suddetto importo.

«I modelli sono formati di due parti, cioè: il tagliando da rilasciarsi al cliente contro il pagamento di L. 1 e la matrice, che deve restare unita al libretto.

«Ciascun tagliando è valido per un solo apparecchio e per un periodo massimo di dieci giorni, a partire dal giorno in cui l'apparecchio viene dato in prova. È vietato di dare alla stessa persona od ente un secondo tagliando, alla scadenza della validità del primo.

«È fatto obbligo ai rivenditori di rinviare all'E. I. A. R. i libretti esauriti, con le relative matrici.

«È fatto divieto all'E. I. A. R. di fornire nuovi libretti ai rivenditori, che non abbiano restituito i libretti esauriti, con le relative matrici.

«È vietato a chiunque di introdurre qualsiasi aggiunta o modificazione alla dicitura delle licenze.

«Sulle fatture e sui listini degli apparecchi i commercianti apporranò una dicitura, che potrà essere fatta con timbro, da cui risulti che nei prezzi degli apparecchi non è compreso l'importo della licenza abbonamento alle radioaudizioni previsto dalle vigenti disposizioni».

Art. 2. — L'art. 6 del R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, è abrogato e sostituito col seguente:

«L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di materiali radioelettrici.

«In detto registro dovranno essere annotate, con le modalità di cui all'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa, e nella parte dello scarico le partite esitate con l'indicazione, quando si tratti di apparecchi, del nome, cognome e domicilio degli acquirenti.

«I rivenditori sono esonerati da qualsiasi responsabilità in conseguenza di false dichiarazioni da parte degli acquirenti.

«In caso di acquisto di materiali radioelettrici per conto di terzi, il compratore, oltre le proprie generalità, deve fornire gli analoghi dati della persona a cui è destinato l'apparecchio».

Art. 3. — L'art. 7 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988 convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, è abrogato e sostituito col seguente:

«Le domande per ottenere la licenza di fabbricazione e montaggio, o di riparazione, o di vendita di apparecchi e materiali radioelettrici devono essere presentate dagli interessati agli Uffici tecnici di finanza nella cui giurisdizione essi risiedono e devono essere corredate dalla ricevuta della tassa, dal certificato di iscrizione al Con-

(1) Convertito in legge con la legge 6 marzo 1936-XIV, n. 730.

siglio provinciale dell'economia corporativa e dal documento comprovante l'effettuato pagamento, in una unica soluzione, del canone di abbonamento annuo alle radioaudizioni circolari.

« Alle domande di cui al comma precedente dovrà essere allegata anche la licenza comunale che autorizza il commercio di materiali radioelettrici per il locale indicato nell'istanza.

« In luogo della licenza comunale, i rappresentanti, viaggiatori e agenti di vendita produrranno una dichiarazione della ditta da cui risulti il conferimento della rappresentanza o incarico di vendere apparecchi e materiali radioelettrici per conto della ditta stessa. I viaggiatori e agenti anzidetti non dovranno tenere depositi.

« Qualora trattasi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti già esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, dovrà anche essere esibita l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle corporazioni ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590.

« Sono esclusi dall'obbligo della licenza di vendita da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni coloro che limitano la loro attività alla semplice segnalazione, presso le ditte autorizzate alla costruzione, riparazione o vendita di apparecchi o materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti dei detti apparecchi o materiali.

« Gli Uffici tecnici di finanza cureranno l'invio dei documenti indicati nel presente articolo al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, che provvederà alla emissione delle licenze e alla trasmissione delle medesime al Ministero delle finanze per il recapito agli interessati a mezzo degli Uffici tecnici di finanza ».

Art. 4. — L'art. 9 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che intendono ottenere la rinnovazione delle licenze di fabbricazione e montaggio, di riparazione e di vendita di materiali radioelettrici, devono presentare entro il 31 dicembre la relativa domanda all'Ufficio tecnico di finanza nella cui giurisdizione essi risiedono, corredata dalla biletta di pagamento della tassa, e dovranno altresì dimostrare di avere effettuato il pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

« Insieme coi detti documenti gli interessati produrranno altresì la licenza da rinnovarsi, a tergo della quale l'Ufficio tecnico di finanza apporrà la prescritta attestazione di rinnovo ».

Art. 5. — L'art. 11 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, è modificato come segue:

« I costruttori, riparatori e commercianti di materiali radioelettrici che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti hanno l'obbligo di farne denuncia mediante lettera raccomandata, non oltre il 31 dicembre, all'Ufficio tecnico di finanza nella cui giurisdizione risiedono.

« In mancanza di tale denuncia, i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e delle penali di cui al successivo art. 12 per il ritardato rinnovo ».

Art. 6. — Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1935-XIV. — Atti del Governo, registro 367, foglio 178. — MANCINI.

(RECTO)

Tagliando da consegnare al cliente
PREZZO LIRE UNA
LICENZA SPECIALE
PER APPARECCHI IN PROVA
Il Sig. 193. A.
di abitante in
Via N.
ha in prova per un periodo massimo di
10 giorni dalla data odierna un appa-
rechio radio a valvole
consegnatogli dal Sig. galena
La presente licenza speciale per appa-
recchi in prova è valida a tutti gli effetti
di legge per il periodo sopra indicato.
(Timbro e firma del rivenditore)
Vedi norme a tergo

Matrice
LICENZA SPECIALE
PER APPARECCHI IN PROVA
Nome e cognome del cliente
Residenza
Via N.
Apparecchio a valvole
galena
Data di emissione
193. A.

VERSO)

E. I. A. R.

N° del libretto

LICENZA SPECIALE PER APPARECCHI IN PROVA

NORME.

Il presente tagliando nel quale è proibito introdurre qualsiasi aggiunta o modificazione deve essere conservato e presentato ad ogni richiesta delle autorità competenti.

È VALIDO 10 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE

La inosservanza di quanto precede, la presentazione di una licenza speciale per apparecchi in prova non valida e qualsiasi altra irregolarità accertata sono punibili a termini di legge.

Il possessore della presente licenza speciale per apparecchi in prova ha preso visione di quanto sopra, nonché delle norme generali prescritte in merito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Modificazione degli articoli 333 e 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2211 (Gazz. Uff. n. 5 dell'8 gennaio 1936-XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato emanato in esecuzione del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il secondo comma dell'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dai seguenti:

« I rendiconti debbono presentarsi, entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od a quella compartimentale o provinciale da cui dipendono i funzionari delegati.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le Prefetture del Regno.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare: le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati ».

Art. 2. — Il primo comma dell'art. 334 del regolamento suindicato è sostituito dai seguenti:

« Gli Enti militari rendono i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, ai sensi dell'articolo 326, non più tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri ed al giorno settantacinquesimo per gli Enti militari di stanza nelle Isole italiane dell'Egeo ».

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1936-XIV. — Atti del Governo, registro 368, foglio 11. — MANCINI.

Emissione di una cartolina postale in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie italiane dell'Africa Orientale. R. decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 566. (Gazz. Uff. n. 90 del 17 aprile 1936-XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1157, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 175, concernente l'emissione di cartoline postali in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta l'opportunità di emettere altro tipo di cartolina in esenzione di tassa recante stampata nel verso una cartolina, a colori, dell'Africa Orientale.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È autorizzata l'emissione di cartoline postali in esenzione di tassa, conformi a quelle di cui al Nostro decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1157, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 175, recanti stampata nella metà sinistra del verso una cartolina, a colori, dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1936-XIV. — Atti del Governo, registro 371, foglio 49. — MANCINI.

Ampliamento e manutenzione degli edifici postali-telegrafici. Regio decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 591. (*Gazz. Uff.* n. 93 del 22 aprile 1936-XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 368;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 13 giugno 1929, n. 1083;

Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 841;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 1 del R. decreto 13 giugno 1929, n. 1083, che modifica l'art. 5 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, viene aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di urgenza e quando trattasi di lavori di ampliamento e manutenzione di lieve entità, che non richiedano particolare preparazione e vigilanza tecnica, i lavori stessi potranno essere eseguiti direttamente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei limiti e con le norme fissate per i servizi ad economia dal titolo II, capo II del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e telegrafi, approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841. Resta analogamente modificato l'art. 20 di detto regolamento ».

Art. 2. — Il comma 4 del predetto art. 1 dello stesso R. decreto n. 1083, del 13 giugno 1929 è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, mediante anticipazioni semestrali, da corrispondersi nel mese di luglio ed in quello di gennaio di ciascun esercizio finanziario, verserà alla Regia tesoreria, in conto corrente, l'importo all'uopo necessario, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge di approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio medesimo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1936-XIV. — Atti del Governo, registro 371, foglio 66. — MANCINI.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, ed altri indifferibili provvedimenti. R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 668. (*Gazz. Uff.* n. 101 del 1° maggio 1936-XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

(*Omissis*).

Art. 3. — Nei bilanci del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Art. 7. — L'assegnazione straordinaria di cui all'art. 5 della legge 18 aprile 1935, n. 542, per l'esercizio finanziario 1935-36, è aumentata di cinque milioni.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1936-XIV. — Atti del Governo, registro 371, foglio 113. — MANCINI.

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO
PER I SERVIZI TELEFONICI

Entrata.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane..... L. 600.000

Spesa.

In aumento:

Cap. n. 32 — Spese di pubblicità, ecc..... L. 600.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Prima prelevazione del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1935-36. R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 592. (*Gazz. Uff.* n. 93 del 22 aprile 1936-XIV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1012, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presenta una disponibilità di L. 5.035.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 1.121.000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e telegrafi, con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1935-1936, e da iscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 107 aggiunto, in conto competenza, del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo: « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1935-1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1936-XIV. — Atti del Governo, registro 371, foglio 64. — MANGINI.

ESTRATTI DA REGI DECRETI

Circoscrizioni territoriali.

PROVINCIA DI LITTORIA.

Art. 1. — È costituito, a decorrere dal 25 aprile 1936-XIV, il comune di Aprilia, la cui circoscrizione comprende la parte del territorio del Governatorato di Roma delimitata in conformità della pianta planimetrica annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Detto Comune farà parte della provincia di Littoria.

R. decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 669. — (Gazz. Uff. n. 191 del 1° maggio 1936-XIV).

DECRETI MINISTERIALI

Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII n. 343, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione. Decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV. (Gazz. Uff. n. 264 dell'11 novembre 1935-XIV).

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 9, ultimo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 — convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019 — che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per l'esecuzione del decreto-legge medesimo;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

PARTE I. — Disposizioni di carattere generale.

Art. 1. — Il trattamento stabilito con gli articoli da 1 a 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si applica al personale previsto in detti articoli per il quale, in base a dichiarazione dell'autorità militare competente, ove ciò non possa desumersi dai documenti militari esibiti dagli interessati, risulti che il richiamo, il trattamento alle armi o l'arruolamento volontario sono dipendenti da esigenze militari di carattere eccezionale e però diverse da quelle previste nell'art. 5 del decreto medesimo.

Detto trattamento è senz'altro applicabile al personale richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontario e destinato presso reparti di truppa, Comandi o servizi militari dislocati nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per tutto il tempo del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle condizioni eccezionali previste nei precedenti comma il personale è considerato in « congedo per mobilitazione militare ».

Nei casi previsti dall'art. 5 del citato R. decreto-legge n. 343 continua ad applicarsi l'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e per i personali non disciplinati da quest'ultimo decreto le corrispondenti disposizioni che regolano in via normale la posizione e il trattamento del personale chiamato alle armi per servizio temporaneo o per adempiere agli obblighi di leva o arruolatosi volontariamente per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 2. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali, comprese quelle a ordinamento autonomo, s'intendono quelli il cui trattamento è disciplinato dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tutti gli altri personali, compresi i contrattisti con trattamenti riferiti ai gradi gerarchici, si considerano non di ruolo.

Art. 3. — Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, riguardano i personali non di ruolo pre-

visti negli articoli stessi che siano stati assunti per essere adibiti a mansioni, servizi o lavori aventi carattere di continuità.

Nei confronti del personale assunto per servizi, lavori o mansioni a carattere meramente precario, l'efficacia delle disposizioni di cui ai predetti articoli 3 e 4 s'intende limitata alla durata dei servizi dei lavori o delle mansioni per cui l'assunzione venne disposta.

Per il personale supplente ed incaricato insegnante e non insegnante dei Regi istituti d'istruzione di ogni ordine e grado l'efficacia delle disposizioni medesime è limitata all'anno scolastico per il quale la supplenza è stata conferita. Dette disposizioni non si applicano, però, ai supplenti nominati per sostituire temporaneamente i titolari assenti o impediti.

Le disposizioni medesime non sono neppure applicabili al personale che, assunto ai termini dell'ultimo comma dell'art. 3 della R. decreto-legge n. 343, in sostituzione di quello alle armi, venga a sua volta richiamato alle armi o contragga arruolamento volontario.

Art. 4. — La eventuale riammissione in servizio sia del personale civile non di ruolo comunque denominato, sia degli operai temporanei richiamati alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è subordinata alla condizione che gli interessati presentino all'Amministrazione dalla quale dipendevano all'atto del richiamo o dell'arruolamento, domanda di riassunzione entro 60 giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo, esibendo la dichiarazione di aver serbato buona condotta sotto le armi.

Art. 5. — La riammissione al posto occupato prevista dall'art. 153 del Regolamento generale sui salariati statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, spetta agli operai permanenti ed agli incaricati stabili, oltre che nel caso di licenziamento per obblighi di leva o per richiamo alle armi, anche quando essi, con il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipendono, abbiano contratto o contraggano arruolamento volontario per esigenze militari di ordine eccezionale.

Art. 6. — Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 2 e all'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non sono applicabili agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori che, ai termini dell'art. 142 del regolamento generale sui salariati statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, siano stati licenziati o siano da licenziare perchè chiamati alle armi per obblighi di leva.

Art. 7. — Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si applicano anche ai casi in cui disposizioni speciali prevedano a favore del personale richiamato trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente un trattamento più favorevole di quello stabilito dagli articoli medesimi.

Art. 8. — L'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è applicabile anche agli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo o in servizio collettivo continuativo richiamati alle armi di autorità per esigenze militari di carattere eccezionale, considerandosi, a tal fine, quale stipendio l'indennità di carica di cui fruiscono gli ufficiali della M.V.S.N.

Art. 9. — Il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 non si applica al personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante per l'esercizio di attribuzioni tecniche o amministrative, in qualità di assimilato o militarizzato.

Art. 10. — Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento, di cui all'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, al dipendente statale di ruolo va corrisposto — in aggiunta al trattamento militare per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo o sovrappaga aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, e indennità militari varie dovutegli in relazione al grado di ufficiale o di sottufficiale o di militare di truppa rivestito — unicamente lo stipendio civile escluso ogni altro emolumento, tranne soltanto:

l'aggiunta di famiglia (o indennità di caro-viveri) che spetterebbe per l'impiego civile qualora nulla sia dovuto a tale titolo per il grado militare;

ovvero l'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia (o indennità di caro-viveri) che spetterebbe per l'impiego civile rispetto all'aggiunta di famiglia (o indennità di caro-viveri) che sia dovuta, in importo inferiore, per il grado militare.

Art. 11. — Agli effetti del raffronto, previsto dal 2° comma dell'articolo 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, si tiene conto:

da una parte dello stipendio o della paga, del supplemento di servizio attivo o della sovrappaga e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro-viveri, inerenti all'impiego civile, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561;

dall'altra parte dello stipendio o della paga, del supplemento di servizio attivo o della sovrappaga e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caro-viveri al netto delle riduzioni di cui sopra, relativi al grado militare rivestito.

Tutti gli altri assegni, comprese le eventuali indennità di alloggio, dovuti, oltre quelli sopra indicati, nella posizione d'impiego civile, non si considerano ai fini del cenno raffronto, anche se qualcuno

di detti assegni sia computabile in tutto od in parte per la pensione. Gli assegni in parola restano quindi sospesi dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

Art. 12. — Ai fini dei trattamenti previsti dai precedenti articoli 10 e 11 l'assegno personale eventualmente spettante in base all'art. 4, comma 2°, della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, si considera alla stregua dell'aggiunta di famiglia.

Art. 13. — Ai fini del conguaglio e del raffronto di cui ai precedenti articoli 10 e 11 l'importo dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri inerente sia all'impiego civile, sia al grado militare va sempre determinato nell'aliquota inferiore tra quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo o dell'arruolamento volontario e quella inerente alla residenza relativa all'impiego civile del dipendente pure all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario, in conformità delle norme contenute nel decreto interministeriale 9 maggio 1934-XII e nella circolare del Capo del Governo della stessa data n. 108486.

Art. 14. — Per la liquidazione del trattamento di quiescenza e per l'applicazione delle ritenute in conto entrate del tesoro sono sempre computate le competenze pensionabili di importo più elevato fra quelle considerate agli effetti del raffronto previsto dal precedente art. 11.

Agli effetti del computo della ritenuta in conto tesoro e dei contributi per le assicurazioni sociali, nonché della liquidazione della pensione, agli operai permanenti e agli incaricati stabili dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, sono considerate come effettivamente ed integralmente percepite le paghe o le retribuzioni che sarebbero state considerate utili agli stessi effetti qualora detti salariati fossero rimasti in servizio durante il periodo del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

È fatto salvo il diritto di computare ai fini del trattamento di quiescenza, la paga o lo stipendio pensionabile del grado militare, ove più favorevole degli assegni pensionabili di salariato, sempre che sugli assegni militari sia stata eseguita la ritenuta in conto entrate del tesoro.

Per il personale a contratto dipendente dalle Amministrazioni dello Stato che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, rimangono fermi i trattamenti di quiescenza, previdenziali, assicurativi e simili in vigore al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario.

L'Amministrazione e gli impiegati seguiranno a corrispondere i contributi a loro carico in ragione delle paghe o retribuzioni che sarebbero state considerate utili per la costituzione dei trattamenti suddetti, ove il personale fosse rimasto in servizio civile.

Art. 15. — Nei riguardi dei personali a cui, per il trattamento assistenziale, di previdenza e di quiescenza, siano applicabili le disposizioni sugli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, i periodi di servizio compiuti dal 1° gennaio 1935-XIII in poi quali richiamati o trattenuti alle armi o arruolati volontari, nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, saranno computati, agli effetti delle disposizioni sopracitate, come servizi prestati presso gli Enti alle dipendenze dei quali gli interessati si trovavano alla data del richiamo, dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi; e per i periodi medesimi, ai fini della imposizione dei contributi dovuti agli Istituti predetti della liquidazione degli assegni, e del relativo riparto — nei casi in cui il riparto sia prescritto in ragione del per cento — si considerano goduti gli stipendi, i salari e gli assegni dichiarati per legge utili a pensione, che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepiti se fosse rimasto in servizio presso gli enti suaccennati.

Art. 16. — Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, debbono comprendersi nella prole minorenni anche i figli legalmente adottati, i figliastri e i figli naturali legalmente riconosciuti.

Art. 17. — I dipendenti delle Amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo che abbiano famiglia convivente e a carico, i quali, all'atto del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario, nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, siano provvisti di alloggio gratuito, conservano l'alloggio stesso per la famiglia, ma dagli assegni spettanti viene dedotto l'importo corrispondente all'indennità di alloggio prevista dalle relative norme.

Qualora detta indennità non risulti stabilita, l'Ufficio tecnico di finanza determina, su richiesta dell'Amministrazione, il canone corrispondente all'alloggio da detrarre dagli assegni.

La deduzione di cui ai precedenti comma è operata a cura dell'Amministrazione civile dalla quale il personale dipende.

Art. 18. — Per il personale in servizio di prova l'interruzione determinata da richiamo, trattenimento alle armi o arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, implica l'obbligo di completare, dopo il congedamento, il servizio di prova. Completato con esito favorevole detto servizio, la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera, ai soli effetti giuridici è retrodatata al giorno in cui la nomina sarebbe avvenuta se l'interruzione dipendente da servizio militare non si fosse verificata.

Il personale in prova rimasto in servizio civile consegua, dopo ultimato con esito favorevole il servizio di prova, la nomina al grado iniziale della carriera con riserva di anzianità rispetto a coloro che precedono in ruolo e che sono stati richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle cennate circostanze. Analoga riserva è stabilita a favore di quest'ultimo personale per la successiva promozione al grado superiore.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nei riguardi dei vincitori dei concorsi che non possano assumere il servizio di prova (o, nei casi previsti, il servizio inerente al grado direttamente conferito in seguito alla nomina), perchè sotto le armi in qualità di richiamati o di trattenuti o di arruolati volontariamente.

Art. 19. — Al personale in servizio di prova è dovuto il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, sempre che abbia effettivamente assunto servizio civile prima del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'articolo medesimo.

L'assegno mensile di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, da corrispondere a detto personale, in aggiunta al trattamento militare, per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, non deve superare lo stipendio minimo del grado da conferire al termine dell'esperimento; in caso di eccedenza l'assegno mensile sarà ridotto all'accennato limite.

Ai fini del raffronto di cui al precedente art. 11 l'assegno medesimo va invece computato nel suo importo integrale.

Art. 20. — Per i funzionari dell'ordine giudiziario, che, a causa di richiamo, trattenimento alle armi o arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non possano prendere possesso dell'ufficio cui sono destinati, in seguito a nomina all'impiego, promozione o trasferimento, il termine per l'immissione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie decorrerà dal giorno del congedamento.

Nei riguardi di quelli promossi, per l'attribuzione delle competenze del nuovo grado, ai fini dell'applicazione del citato art. 1, si prescinde dall'indicata immissione nelle funzioni.

Agli uditori giudiziari richiamati, trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle circostanze di cui al primo comma, si applicano le disposizioni del precedente art. 19, nonché quelle dell'art. 161 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2786.

Art. 21. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, la retribuzione per il personale cottimista o retribuito in relazione a quantitativo di prestazioni, è determinata raggugliandola ai soli emolumenti che nel mese immediatamente anteriore a quello del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario siano stati percepiti a titoli di vera e propria retribuzione e di indennità caroviveri, escluso perciò quanto sia eventualmente conglobato nella retribuzione in relazione a lavoro straordinario, rimborso di spese o altre analoghe corresponsioni a qualsiasi titolo.

In caso di prestazioni saltuarie in determinati periodi dell'anno — fermi i limiti di efficacia sanciti dal precedente art. 3 quando siano ultimati i lavori per i quali il personale è stato assunto — la retribuzione mensile, ai fini dell'applicazione del citato art. 4 e del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, è raggugliata ad un dodicesimo delle competenze complessivamente percepite nell'anno precedente a titolo di compenso, computato a norma del primo comma del presente articolo e di caroviveri, quando concesso.

Art. 22. — Ai fini dell'applicazione del penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, il Ministero delle corporazioni comunicherà alle Amministrazioni centrali, su loro richiesta specifica per categoria, i provvedimenti eventualmente adottati dalle organizzazioni sindacali per regolare il trattamento delle maestranze della categoria interessata, dipendenti dall'industria privata, richiamate alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze armate e nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale.

Art. 23. — Le Amministrazioni, gli Istituti ed Enti di cui al primo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 343, applicheranno le disposizioni dei precedenti articoli ai dipendenti personali, seguendone i criteri informativi ed opportunamente adattandole, quando necessario e previa approvazione del Capo del Governo, di concerto col Ministro, per le finanze, alle particolarità dei rispettivi ordinamenti.

Per altro, qualora i regolamenti organici delle Amministrazioni, Istituti ed Enti predetti prevedano — per il caso di servizio alle armi — a favore del personale classificato dai regolamenti medesimi tra i salariati, lo stesso trattamento stabilito per gli impiegati, sarà usato a detto personale salariato:

a) se trattasi di salariati di ruolo:

— per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, il trattamento previsto dal 1° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

— per il periodo successivo, il trattamento previsto dai primi tre comma dell'art. 2 del R. decreto-legge predetto;

b) se trattasi di salariati non di ruolo, il trattamento di cui al penultimo comma del citato art. 2.

Art. 24. — Per i primi due mesi, a decorrere dal giorno del richiamo o trattamento alle armi o dell'arruolamento volontario, le amministrazioni civili e quella militare fanno ciascuna, agli impiegati di ruolo, il trattamento previsto dall'art. 10 delle presenti norme.

Scorso tale periodo, se i personali di cui trattasi sono militari di truppa, essi continuano a percepire gli assegni civili dalle Amministrazioni di appartenenza e quelli militari dall'Amministrazione militare.

Se invece rivestono gradi di ufficiale o sottufficiale ricevono a cura delle amministrazioni civili, comprese quelle indicate nell'art. 9, primo comma del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, gli assegni inerenti all'impiego civile e dall'Amministrazione militare l'eventuale eccedenza degli assegni militari, rispetto a quelli civili, salvo i rimborsi previsti dal successivo art. 28.

La procedura prevista nel secondo e terzo comma del presente articolo per la corresponsione degli assegni al personale civile di ruolo si applica anche per il pagamento delle competenze dovute al personale salariato di ruolo di cui all'art. 2 del cennato decreto n. 343 e al personale civile non di ruolo di cui all'art. 4 del decreto medesimo.

Art. 25. — I capi degli uffici civili da cui gli impiegati e i salariati dipendono, appongono sul documento di chiamata alle armi, o certificato di viaggio, o foglio di via un'annotazione dalla quale risulti l'amministrazione, il gruppo, grado e qualifica d'impiego e gli assegni al lordo, decurtati cioè delle sole riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, dell'impiegato o salariato; distintamente per stipendio o paga e sovrapaga, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia o emolumenti corrispondenti e l'assegno personale di cui al precedente art. 12.

Essi muniscono, inoltre, l'impiegato o il salariato di una dichiarazione contenente gli stessi dati e uguale dichiarazione inviano al Ministero della guerra (Ragioneria centrale) o della marina (Ragioneria centrale) o dell'aeronautica (Ragioneria centrale) o delle colonie (Ragioneria centrale), a seconda che il personale richiamato o arruolatosi volontariamente appartenga all'una o all'altra delle Forze armate dello Stato o al Regio corpo di truppe coloniali.

In ogni caso di variazione degli assegni civili le comunicazioni di cui innanzi debbono essere ripetute agli enti stessi.

Indipendentemente da tali comunicazioni, gli impiegati e i salariati hanno l'obbligo di far nota la loro qualità ai comandanti dei corpi o reparti ai quali vengono assegnati, producendo in visione la dichiarazione del capo d'ufficio.

Della conoscenza di tale obbligo gli impiegati e i salariati richiamati danno atto al capo del proprio ufficio con dichiarazione scritta.

Nel caso di trasferimento da un corpo all'altro o da un reparto ad un altro, il comandante del corpo o del reparto di provenienza riproduce sui documenti di passaggio, l'annotazione prevista dal 1° comma del presente articolo, fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo della denuncia personale prevista dal 4° comma del presente articolo, all'atto della presentazione del militare al corpo o reparto ricevente.

Art. 26. — In base alle dichiarazioni e comunicazioni contemplate nel precedente articolo, il comandante del corpo o reparto:

a) prende nota sui registri o ruolini della qualità di impiegato civile o salariato rivestita dal militare;

b) stabilisce — salva l'eccezione prevista dalla successiva lettera d) — il trattamento da fare agli ufficiali o sottufficiali impiegati dopo i primi due mesi dal richiamo alle armi o arruolamento volontario; al termine dei quali o sospende i pagamenti o attiva il pagamento della differenza indicata nel 3° comma del precedente art. 24;

c) comunica alle sole Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati, nell'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per i rispettivi impiegati e salariati che siano ufficiali o sottufficiali, l'ammontare netto complessivo degli assegni di cui all'art. 11, inerenti al grado militare;

d) chiede, in casi dubbi, all'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende, le notizie necessarie per la liquidazione della eventuale differenza.

Quando dal confronto degli assegni emerge che agli impiegati non dev'essere fatto da parte dell'Amministrazione militare nessun trattamento, o quando essi dichiarino di non avervi diritto, scorsi i due mesi di cumulo, viene disposta dall'Amministrazione militare stessa la sospensione dei pagamenti senza che siano necessari accertamenti o ulteriori formalità, ferma però restando la comunicazione di cui alla precedente lettera c).

Cessando l'impiegato o il salariato dal servizio militare per decesso o per altre cause, l'Autorità militare provvede subito a darne comunicazione all'Amministrazione alla quale l'impiegato appartiene, anche se trattasi di militare di truppa.

Art. 27. — Gli enti militari tenuti a resa di conto debbono allegare alle contabilità da rassegnare nei termini di tempo previsti dai rispettivi ordinamenti, elenchi in doppia copia dai quali risulti:

a) l'indicazione esatta dell'Amministrazione civile alla quale appartiene il personale con diritto al trattamento stabilito dal Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

b) le generalità degli impiegati o dei salariati appartenenti a ciascuna amministrazione di cui alla precedente lettera a);

c) il grado militare, lo stipendio o paga, il supplemento di servizio attivo o sovrapaga e l'aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri spettanti a ciascun impiegato o salariato, al lordo e al netto;

d) l'ammontare netto degli assegni sopraindicati eventualmente pagato, perchè eccedente i corrispondenti assegni civili, per il periodo al quale la contabilità si riferisce;

e) il periodo cui si riferisce la segnalazione.

Per ciascuna Amministrazione civile a cui appartiene il personale amministrato, dev'essere compilato l'elenco del rispettivo personale.

Per le contabilità affluenti ad uffici decentrati periferici, questi lasceranno allegato alle contabilità stesse un esemplare di ciascun elenco e rimetteranno immediatamente, in piego raccomandato, il secondo esemplare alla competente Ragioneria centrale.

Art. 28. — Il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) o della marina (Ragioneria centrale) o dell'aeronautica (Ragioneria centrale) o delle colonie (Ragioneria centrale), con la scorta delle dichiarazioni dei capi degli uffici civili indicate nell'art. 25, accertano se tutti gli elenchi di cui al precedente articolo siano pervenuti e se in essi risultino omissioni, indi provvedono trimestralmente, al rimborso, alle sole Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'articolo 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, delle somme ad essi dovute e cioè:

a) degli interi assegni militari se uguali o inferiori a quelli civili;

b) degli assegni civili se inferiori a quelli militari.

Nel caso di discordanza tra gli elenchi formati dai corpi, e le comunicazioni dei capi d'ufficio, il rimborso dev'essere limitato alla somma minore, salvo quanto potrà risultare dai successivi accertamenti.

I rimborsi stessi sono disposti mediante mandati diretti per le somme nette, provvedendosi dalle Amministrazioni indicate nel primo comma del presente articolo al versamento in Tesoreria delle ritenute erariali.

Gli stessi enti previsti dall'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, effettuano, alle scadenze normali, il versamento delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e per complementare o la dichiarazione dei redditi prevista a tale effetto, per le sole differenze di assegni rimaste a loro carico e fanno tutte le altre ritenute non erariali di cui gli assegni fossero colpiti, trasmettendo l'importo ai creditori.

Nessun rimborso dev'essere disposto a favore delle amministrazioni statali. Però delle eventuali discordanze risultanti dalla revisione prevista nel 1° comma del presente articolo, devono rendersi edotte le competenti Amministrazioni (Ragionerie centrali).

Art. 29. — L'impiegato o il salariato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale può, con sua dichiarazione, delegare a persona di famiglia, la riscossione di tutte le competenze da corrispondergli dall'Amministrazione civile o di parte di esse, intendendosi per persona di famiglia quelle indicate nel 1° comma, lettera b), dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, (coniuge, o uno degli ascendenti, oppure uno dei discendenti o collaterali maggiori di età).

La dichiarazione sottoscritta dall'impiegato o salariato, è autenticata dal capo d'ufficio con la firma e il bollo.

Se la dichiarazione è rilasciata dopo la presentazione all'autorità militare, essa è autenticata, nelle stesse forme, dal Comandante del Corpo o del reparto ed è trasmessa, a cura dell'autorità militare, all'amministrazione civile competente.

La delega ha efficacia dal mese in cui perviene all'ufficio ordinatore del pagamento, purchè vi giunga entro il 10 del mese; se invece perviene a detto ufficio dopo il citato termine, avrà efficacia dal mese successivo.

La delega sarà valida fino a che non intervenga la revoca.

I dipendenti statali e le loro famiglie possono inoltre avvalersi, per la riscossione degli assegni civili, delle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, sopracitato, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato.

Art. 30. — Per i personali previsti dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, già in servizio militare alla data di pubblicazione del presente decreto, i capi degli uffici civili faranno subito le comunicazioni previste dall'art. 25 e rimetteranno agli impiegati, per mezzo dei corpi, lo stato degli assegni civili, chiedendo agli impiegati stessi una dichiarazione di ricevuta.

Le Amministrazioni civili che avessero sospeso i pagamenti, li ripristineranno con effetto dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto e dallo stesso giorno i corpi e reparti sospenderanno il pagamento degli assegni, attivando il pagamento delle differenze eventualmente dovute, salvo gli accertamenti indicati nella lettera d) del precedente art. 26.

Le differenze di assegni che fossero dovute dalle amministrazioni civili fino all'ultimo giorno del mese in cui viene pubblicato il presente decreto, sono da esse direttamente regolate, previ accordi, se del caso, con l'autorità militare.

Art. 31. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1935-XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1935-XIV, registro n. 10 Finanze foglio 396.

Approvazione dello statuto dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia. Decreto del Capo del Governo 11 febbraio 1936-XIV. (Gazz. Uff. n. 71 del 26 marzo 1936-XIV).

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697, che porta modificazioni alla legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia;

Visto lo schema di statuto di detta Unione Nazionale compilato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Udito il Consiglio di Stato;

Decreta:

È approvato l'unito statuto dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia, composto di 53 articoli.

Roma, addì 11 febbraio 1936-XIV.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1936-XIV. — Registro n. 3, Finanze, foglio n. 102. — D'ELIA.

Statuto dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia.

Disposizioni generali.

Art. 1. — È costituita l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, (U.N.U.C.I.), a norma del R. decreto-legge 9 dicembre 1926-V, n. 2352, della legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3242, e del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697.

Art. 2. — Nel nome di S. M. il Re e della Patria, l'U.N.U.C.I. affratella gli ufficiali in congedo e li mantiene spiritualmente, moralmente e tecnicamente preparati ai doveri che loro incombono in pace ed in guerra. Ispirandosi all'opera e alle direttive del Regime Fascista, provvede in special modo:

— ad affermare, sempre e dovunque, le gloriose tradizioni militari italiane che, nell'osservanza della disciplina, del dovere e dell'onore, sintetizzano nel più alto grado le peculiari virtù della Nazione;

— a sviluppare sempre più negli ufficiali in congedo il sentimento di disciplina fascista, divenuta ormai norma di vita dell'Italia rinnovata dal Regime;

— a costituire, con gli ufficiali stessi, una massa poderosa di propaganda educatrice nella Nazione;

— a sviluppare le attitudini professionali degli ufficiali;

— a tenerne alto il morale e a tutelarne il prestigio;

— a stringere e rendere sempre più intimi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio permanente.

Art. 3. — L'addestramento tecnico degli ufficiali in congedo, in rapporto al loro impiego nella rispettiva forza armata, è di stretta competenza dell'Autorità militare.

Art. 4. — L'U.N.U.C.I. realizza i propri fini:

a) con i contributi di cui all'art. 3, lett. A del R. decreto-legge 9 dicembre 1926-IV, n. 2352;

b) con l'importo della tessera di riconoscimento, di cui ogni iscritto dev'essere munito;

c) con la quota che ogni iscritto deve corrispondere annualmente;

d) con lasciti, donazioni, o sovvenzioni da parte di Enti pubblici o di privati;

e) con entrate straordinarie di qualsiasi natura.

Art. 5. — La quota di L. 100, che a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697, ciascun iscritto deve corrispondere, andrà ad aumentare il fondo intangibile, già costituito per i fini assistenziali dell'U.N.U.C.I.

Con gli interessi annui del predetto fondo intangibile e con gli stanziamenti che saranno fatti anno per anno col bilancio preventivo, l'U.N.U.C.I. si propone:

a) di concorrere, nella più ampia misura, a mantenere e migliorare la cultura militare degli ufficiali in congedo, tenendoli praticamente al corrente dei progressi nel campo della dottrina militare e provvedendoli, per quanto possibile, di documenti, istruzioni e pubblicazioni interessanti il loro addestramento;

b) di facilitare l'acquisto della divisa e dell'equipaggiamento, recuperando le somme anticipate ai fornitori per conto degli iscritti, con quote in aumento a quelle di cui al precedente art. 4, lettera c);

c) di contribuire nelle spese per gli studi dei figli meritevoli degli iscritti bisognosi;

d) di concorrere alle spese sostenute dagli iscritti bisognosi, in caso di gravi infermità proprie ed, eccezionalmente, della moglie e dei figli;

e) di sovvenire eccezionalmente gli iscritti bisognosi e le vedove e gli orfani in caso di decesso degli iscritti;

f) di inviare annualmente alle colonie marine e montane figli di ufficiali iscritti;

g) di concedere premi alle famiglie più numerose di ufficiali iscritti;

h) di concedere prestiti contro cessione del quinto dello stipendio ad ufficiali iscritti impiegati dello Stato, di Enti locali e parastatali, (art. 5. R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697);

i) di adottare, insomma, tutte quelle provvidenze che valgano a migliorare le condizioni economiche e morali degli iscritti.

Art. 6. — Hanno obbligo di iscrizione all'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia gli ufficiali del R. esercito e della Regia marina fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e tutti gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, ed in congedo, (complemento, ausiliaria, congedo provvisorio, riserva) di qualsiasi grado ed in qualunque posizione si trovino, esclusi soltanto i sacerdoti.

Possono esservi iscritti a domanda: i sacerdoti effettivamente rivestiti del grado di ufficiale, gli ufficiali in congedo assoluto, nonché quelli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 7. — I sottotenenti di complemento di prima nomina e gli ufficiali che, cessando dal servizio permanente effettivo passano in una categoria del congedo o fuori organico, sono iscritti a cura delle competenti Autorità militari.

All'iscrizione degli altri ufficiali, provvedono direttamente i Gruppi e le Sezioni dell'U.N.U.C.I.

Art. 8. — La Presidenza dell'U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare, per i provvedimenti di competenza, alle Amministrazioni interessate, quegli ufficiali che non risultino di buona condotta morale e politica o che abbiano, comunque, svolta un'attività in contrasto con gli interessi della Nazione.

Analoga segnalazione per i Gruppi e per le Sezioni costituite nelle Colonie e all'Estero sarà fatta dal Ministero delle colonie e da quello degli affari esteri, che a norma del presente statuto sovrintendono al loro funzionamento.

Art. 9. — L'iscritto che incorre nella perdita del grado, viene cancellato dai ruoli dell'U.N.U.C.I.

L'ufficiale, sospeso dal grado, viene sospeso anche da iscritto all'U.N.U.C.I.

Organizzazione.

Art. 10. — L'U.N.U.C.I. ha la sede centrale in Roma ed esplica le sue funzioni per mezzo di Gruppi provinciali, di Sezioni e di Nuclei.

Alla sede centrale funzionano:

a) l'Ufficio di presidenza;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci;

Presso i Gruppi provinciali e le Sezioni funzionano:

a) un Comando;

b) un Comitato amministrativo.

Ufficio di presidenza.

Art. 11. — L'Ufficio di presidenza è costituito dal presidente, dal vice presidente e dal segretario generale.

Art. 12. — Presidente dell'U.N.U.C.I. è il Segretario del Partito Nazionale Fascista (art. I del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII n. 1697).

Il vice presidente ed il segretario generale sono nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il presidente dell'U.N.U.C.I., scelti fra i tesserati del Partito ed iscritti all'U.N.U.C.I. stessa.

Art. 13. — Il presidente rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti gli effetti giuridici. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura la esecuzione delle deliberazioni adottate.

Provvede in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente.

Per necessità urgenti, il presidente può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, ma tali provvedimenti devono essere presentati al Consiglio stesso nella prima adunanza, per la necessaria ratifica.

Art. 14. — Il segretario generale fa parte del ruolo organico del personale dell'U.N.U.C.I. ed è alla diretta dipendenza del presidente o del vice presidente.

Sorveglia, secondo le istruzioni che riceve, il funzionamento dei Gruppi provinciali, delle Sezioni, dei Nuclei, coordinandone l'azione e le iniziative.

Ha la direzione dei servizi amministrativi e tecnici e risponde del loro regolare andamento, sulla base degli appositi regolamenti interni.

Consiglio di amministrazione.

Art. 15. — Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) dal presidente e dal vice presidente;

b) da tre consiglieri, nominati dal presidente, tra persone versate in materia giuridico-amministrativa;

c) da un rappresentante designato da ciascun dei Ministeri della guerra, marina, aeronautica e delle finanze.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate ad un funzionario designato dal presidente.

Il segretario generale assiste alle sedute del Consiglio ed ha voto consultivo su tutte le deliberazioni.

I consiglieri rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Qualora durante il quinquennio taluno dei consiglieri venga comunque a cessare dalla carica, ne sarà nominato un altro da durare in carica fino a quando vi sarebbe rimasto quello da lui sostituito.

Art. 16. — Il Consiglio di amministrazione.

- a) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- b) approva i regolamenti di amministrazione, di contabilità di servizio;
- c) delibera sul regolamento organico del personale;
- d) delibera sugli eventuali acquisti di stabili e sull'accettazione di lasciti e donazioni;
- e) si pronuncia sull'andamento generale dell'U. N. U. C. I. e su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal presidente.

Art. 17. — Il Consiglio di amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e con la maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario e sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 18. — I membri del Consiglio decadono dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive e non partecipino alla metà delle sedute nel corso dell'anno.

Collegio sindacale.

Art. 19. — Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti di cui due effettivi ed un supplente nominati dal Presidente della Corte dei conti e uno effettivo ed un supplente nominati dal Ministero delle finanze.

Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 20. — I sindaci hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio, senza voto.

Esercitano assidua vigilanza su tutti i provvedimenti dell'U. N. U. C. I. che abbiano attinenza sul bilancio, verificano la situazione di cassa con frequenti accertamenti.

Vigilano sul patrimonio, sulle riscossioni e sulle spese per accertare che esse siano ordinate in conformità del bilancio preventivo, ed hanno il diritto di esaminare, quando credono, registri, documenti e carte contabili.

Rivedono il conto consuntivo prima della presentazione al Consiglio di amministrazione e l'accompagnano con una relazione scritta contenente i risultati delle osservazioni fatte e le proposte reputate utili per il migliore andamento dei servizi.

Esercitano, in complesso, tutte le attribuzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

Gruppi provinciali.

Art. 21. — Nel capoluogo di ogni Provincia è costituito un Gruppo provinciale che funziona anche come Sezione del capoluogo stesso.

Il Gruppo è alla dipendenza di un comandante e di un vice comandante assistiti da un Comitato amministrativo.

Il Comitato è composto di un numero variabile di membri, da tre a cinque, secondo la determinazione che per ogni Gruppo adotterà il presidente dell'U. N. U. C. I.

Funziona da segretario uno dei membri designato dal comandante del Gruppo.

Il comandante di Gruppo, il vice comandante e i membri del Comitato amministrativo, sono nominati dal presidente.

Durano in carica tre anni.

Art. 22. — Il comandante del Gruppo sovrintende alla organizzazione tecnica e disciplinare delle Sezioni e dei Nuclei della Provincia, in base alle istruzioni che riceve dall'Ufficio di presidenza.

Propone la nomina e, quando occorra, la revoca dei comandanti di Sezione, di Nucleo e dei componenti del Comitato amministrativo.

Ove ricorrano particolari circostanze può anche proporre lo scioglimento degli organi amministrativi; in tal caso la Presidenza dell'U. N. U. C. I. provvederà a sostituire i componenti del Comitato amministrativo.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice comandante.

Art. 23. — Il Comitato amministrativo compila, in armonia con le norme di carattere generale che regolano l'U. N. U. C. I., il preventivo del fabbisogno finanziario del Gruppo, nonché il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Si pronuncia sulle questioni che interessano l'organizzazione e l'attività del Gruppo, e, in generale, esamina tutti gli affari che gli sono deferiti dal comandante del Gruppo.

Art. 24. — Per la validità delle adunanze del Comitato amministrativo, è necessario l'intervento del comandante del Gruppo, o, in sua assenza, del vice comandante e di almeno la maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza di voti. In caso di parità, ha prevalenza il voto del comandante del Gruppo, o, in sua assenza, del vice comandante.

I verbali sono firmati dal comandante del Gruppo e dal segretario e sono sottoposti all'approvazione del Comitato amministrativo, nella prima adunanza successiva.

Ai membri del Comitato si applicano le disposizioni di decadenza di cui al precedente art. 18.

Art. 25. — Ogni qualvolta trattisi di concretare norme di ordine generale o di notevole importanza, oppure di adottare una linea di condotta comune per le Sezioni della Provincia, il comandante del Gruppo potrà far intervenire alle sedute del Comitato amministrativo i comandanti delle Sezioni interessate.

Sezioni.

Art. 26. — Nei Comuni del Regno che non siano capoluogo di Provincia, il presidente dell'U. N. U. C. I., può istituire Sezioni, purchè il numero degli iscritti sia almeno di cinquanta ufficiali.

Qualora sussistano speciali ragioni, il presidente può costituire Sezioni anche in quei Comuni in cui il numero degli iscritti non raggiunga i cinquanta, ma non sia inferiore a venticinque.

Le Sezioni sono rette da un comandante di Sezione, e, in sua assenza, da un vice comandante, assistito da un Comitato amministrativo composto di tre membri, di cui uno, su designazione del comandante, funziona da segretario.

Per la nomina e la durata in carica dei predetti, si osservano le stesse disposizioni di cui al precedente art. 21.

Art. 27. — Il comandante della Sezione sovrintende alla organizzazione tecnica, amministrativa e disciplinare della Sezione stessa e dei Nuclei della sua zona, in base alle istruzioni che riceve dall'Ufficio di presidenza.

Ove ricorrano particolari circostanze può anche proporre lo scioglimento degli organi amministrativi; in tal caso la Presidenza dell'U. N. U. C. I. provvederà a sostituire i componenti del Comitato amministrativo.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice comandante della Sezione.

Art. 28. — La competenza ed il funzionamento della Sezione e del relativo Comitato amministrativo, sono analoghi a quelli fissati per il Gruppo provinciale con il precedente art. 23 e seguenti.

Nuclei.

Art. 29. — Su proposta del comandante del Gruppo provinciale e con determinazione del presidente dell'U. N. U. C. I., possono essere costituiti nuclei con almeno cinque iscritti, nelle località che non siano sede di Gruppo o di Sezione.

Il Nucleo è esclusivamente organo di inquadramento; non ha amministrazione propria e dipende disciplinarmente e amministrativamente dal Gruppo o dalla Sezione cui viene aggregato.

È retto da un comandante di Nucleo nominato dalla Presidenza su proposta del comandante del Gruppo provinciale.

Il comandante del Gruppo provinciale è autorizzato a costituire Nuclei presso uffici, ditte, aziende che riuniscano almeno venti ufficiali.

Disposizioni comuni ai Gruppi, Sezioni e Nuclei.

Art. 30. — Le amministrazioni dei Gruppi provinciali e delle Sezioni possono essere sciolte con provvedimento della Presidenza per constatata irregolarità o negligenza. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario nominato dalla Presidenza stessa, le cui funzioni non possono avere durata maggiore di un anno.

Art. 31. — I Gruppi, le Sezioni ed i Nuclei non possono pubblicare periodici propri, nè dare l'adesione ad altre organizzazioni senza l'autorizzazione della Presidenza.

Alle cerimonie di qualsiasi genere, cui intervengano ufficiali del servizio permanente effettivo, possono intervenire, previo accordo con le Autorità competenti, gli ufficiali in congedo. In uniforme, essi vi prendono parte insieme agli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Quando non vi fosse l'intervento di ufficiali in servizio permanente effettivo o si rendesse opportuno costituire reparti separati di ufficiali in congedo, questi, previ accordi con le Autorità competenti, dovranno avere posto d'onore, sia negli schieramenti, sia negli eventuali cortei.

Gli organi dell'U. N. U. C. I., non hanno bandiere, nè labari, nè gagliardetti, ad eccezione della Bandiera nazionale da esporre nelle rispettive sedi, secondo le norme stabilite per gli edifici militari.

Art. 32. — Gli iscritti, quando si trovino riuniti per qualsiasi motivo di servizio, rimangono agli ordini dell'ufficiale più elevato in grado e più anziano. Accanto a questi prende posto il comandante del Gruppo, della Sezione o del Nucleo, se, per il suo grado, non gli spetti assumere il comando.

Art. 33. — Alla somministrazione dei mezzi finanziari necessari per il funzionamento dei Gruppi provinciali e delle Sezioni, provvede l'Ufficio di presidenza.

Art. 34. — Per il funzionamento dell'U. N. U. C. I. nelle Colonie di diretto dominio, valgono le disposizioni e le modalità stabilite per il territorio nazionale.

Art. 35. — La costituzione dei Gruppi, delle Sezioni e dei Nuclei nelle Colonie, lo scioglimento delle rispettive amministrazioni, la nomina dei dirigenti, sono di competenza del Governatore, che vi provvede sotto le direttive del Ministero delle Colonie. Il Ministero delle colonie manterrà il necessario collegamento con la Presidenza dell'U. N. U. C. I.

Art. 36. — Possono essere costituiti anche all'estero Sezioni e Nuclei di ufficiali in congedo, sempre quando il competente Ufficio del Ministero degli affari esteri ne riconosca la opportunità.

Tali Sezioni e Nuclei dipendono direttamente dalle nostre Regie rappresentanze all'estero, e sono retti da funzionari di carriera del corpo diplomatico consolare.

Art. 37. — La circoscrizione ed il funzionamento delle Sezioni e dei Nuclei all'estero sono determinati, caso per caso, all'atto della costituzione.

La nomina dei comandanti è riservata all'Ufficio di cui all'articolo precedente.

Art. 38. — Nei Possedimenti italiani dell' Egeo funzionano Gruppi, Sezioni e Nuclei come nel territorio nazionale alla dipendenza del competente ufficio del Ministero degli affari esteri, che provvede alla nomina dei dirigenti e dei Comitati amministrativi.

Art. 39. — Gli ufficiali in congedo residenti nelle Colonie, all'estero e nei Possedimenti italiani dell' Egeo corrispondono ai rispettivi Gruppi o alle rispettive Sezioni le quote annuali di cui all'articolo 4 e 5 del presente statuto.

La quota di lire 100 sarà versata dai Gruppi o dalle Sezioni, di cui ai precedenti articoli, alla Presidenza dell'U. N. U. C. I. per il tramite dei competenti Ministeri i quali devono comunicare trimestralmente le variazioni nominative (aumenti e diminuzioni) che si verificano nei rispettivi iscritti.

La Presidenza dell'U. N. U. C. I., dal canto suo, provvede, di concerto con gli Uffici competenti di detti Ministeri, ai fini assistenziali, di cui all'art. 5 predetto in quanto applicabile.

Art. 40. — L'ufficiale in congedo che dalle Colonie, dall'estero o dai Possedimenti dell' Egeo rimpatrii, è preso in forza dal Gruppo o dalla Sezione del Regno nella cui giurisdizione egli elegge domicilio, con le stesse norme che regolano il trasferimento degli iscritti residenti nel Regno che cambiano di Gruppo o Sezione.

Art. 41. — Presso il Ministero delle colonie potrà essere costituita una Sezione speciale alla quale sono iscritti tutti gli ufficiali in congedo che siano funzionari distaccati in servizio presso il suddetto Ministero. Analogamente, presso il Ministero degli affari esteri potrà essere costituita una Sezione speciale, alla quale saranno iscritti tutti gli ufficiali in congedo che siano funzionari del predetto Ministero, qualunque sia la loro destinazione.

Disposizioni amministrative e contabili.

Art. 42. — L'anno finanziario decorre dal 29 ottobre al 28 ottobre dell'anno successivo.

Art. 43. — Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno ed è reso esecutivo dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 44. — Il conto consuntivo dell'esercizio scaduto è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 45. — Nel mese di agosto di ogni anno i Gruppi e le Sezioni compilano il preventivo del fabbisogno occorrente per l'esercizio successivo, lo sottopongono all'approvazione dei rispettivi Comitati amministrativi e lo trasmettono alla sede centrale non oltre il 15 settembre. Uguale procedimento sarà seguito per il consuntivo, la cui compilazione e spedizione deve aver luogo entro il mese di novembre di ogni anno.

Art. 46. — Per la riscossione della quota di lire cento, di cui al precedente articolo 5, nonché dei contributi annuali e ricuperi ammessi dal presente statuto, (art. 4, lett. c), e art. 5, lett. b) la U. N. U. C. I. può servirsi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, che vi provvedono senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, con facoltà di valersi della procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette ed alle condizioni da stabilirsi con capitolato redatto d'accordo col Ministero delle finanze ed accettato da ciascun esattore interessato.

Art. 47. — Il servizio di cassa della sede centrale sarà affidato ad un Istituto di credito di notoria solidità, determinato dal Consiglio di amministrazione.

I capitali disponibili sono investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ed in via temporanea, in deposito fruttifero.

Art. 48. — Gli atti ed i contratti stipulati dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia per il raggiungimento dei suoi fini, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono però dovuti gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I lasciti e le donazioni in favore di detto Ente sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

I contratti che interessano l'U. N. U. C. I., possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari dell'Ente stesso appositamente designati dal presidente dell'Unione Nazionale.

Gli stipendi e gli assegni corrisposti dall'U. N. U. C. I., al proprio personale sono classificati nella categoria D.

Art. 49. — Per l'acquisto eventuale di stabili ad uso di uffici e per l'accettazione di lasciti e donazioni, l'U. N. U. C. I., deve uniformarsi alla legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Art. 50. — L'U. N. U. C. I., per la sede centrale, dispone di personale nei limiti strettamente necessari, secondo le norme di apposito regolamento organico, la cui approvazione è devoluta al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Ministro delle finanze.

Riconoscimento di benemerenz.

Art. 51. — Gli Enti e le persone che si rendano benemeriti per donazioni, lasciti o cospicue elargizioni, sono iscritti, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, in uno speciale albo d'onore e ricevono anche un diploma di benemerenz.

Disposizioni finali.

Art. 52. — L'Amministrazione dell'U. N. U. C. I., può essere sciolta, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con Regio decreto, quando sia dimostrato che non funzioni in modo regolare o per altri gravi motivi.

Con lo stesso decreto di scioglimento l'amministrazione dell'Ente è affidata ad un commissario, le cui funzioni non possono protrarsi oltre un anno.

Art. 53. — Ogni eventuale disposizione a complemento e a modificazione del presente statuto, è approvata con la procedura di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1697.

Visto, si approva:

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Saggi di interesse per i buoni postali di risparmio da emettersi a partire dal 1° maggio 1936-XIV. Decreto ministeriale 22 aprile 1936-XIV. (Gazz. Uff. n. 101 del 1° maggio 1936-XIV).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Sentito l'Ispezzato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Determina:

Art. 1. — Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 1° maggio 1936-XIV, i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

L'applicazione di tali saggi, per i buoni di taglio multiplo di lire cento, si effettua sulla base dei montanti relativi al taglio di lire cento.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

BUONI DA L. 100.

Saggi d'interesse	Entro il primo anno.	L.	100 —	
	Dopo 1 anno	»	105 —	
5 — %	» 1 » e 2 mesi »	»	105,85	
	» 1 » 4 » »	»	106,70	
	» 1 » 6 » »	»	107,55	
	» 1 » 8 » »	»	108,40	
	» 1 » 10 » »	»	109,25	
	» 2 anni	»	110,25	più L. 0,90
5,25 %	» 3 »	»	115,75	» » 1 — » »
	» 4 »	»	121,85	» » 1,05 » »
	» 5 »	»	128,25	» » 1,10 » »
	» 6 »	»	134,95	» » 1,25 » »
5,50 %	» 7 »	»	142,40	» » 1,30 » »
	» 8 »	»	150,20	» » 1,40 » »
	» 9 »	»	158,50	» » 1,45 » »
	» 10 »	»	167,20	» » 1,60 » »
5,75 %	» 11 »	»	176,80	» » 1,70 » »
	» 12 »	»	186,95	» » 1,80 » »
	» 13 »	»	197,75	» » 1,90 » »
	» 14 »	»	209,10	» » 2 — » »
	» 15 »	»	221,10	» » 2,20 » »
	» 16 »	»	234,40	» » 2,35 » »
6 — %	» 17 »	»	248,45	» » 2,50 » »
	» 18 »	»	263,35	» » 2,65 » »
	» 19 »	»	279,15	» » 2,80 » »
	» 20 »	»	295,90	» » 2,95 » » fino al compimento del 30° anno

BUONI DA L. 500.

Saggi d'interesse		Entro il primo anno . L.		500 —		
5 — %	Dopo 1 anno	525 —				
	» 1 » e 2 mesi »	529,25				
	» 1 » 4 » »	533,50				
	» 1 » 6 » »	537,75				
	» 1 » 8 » »	542 —				
	» 1 » 10 » »	546,25				
	» 2 anni	551,25	più L.	4,50	per ogni successivo bimestre maturato	
	» 3 »	578,75	» »	5 —	» »	
	5,25 %	» 4 »	609,25	» »	5,25	» »
		» 5 »	641,25	» »	5,50	» »
» 6 »		674,75	» »	6,25	» »	
» 7 »		712 —	» »	6,50	» »	
5,50 %	» 8 »	751 —	» »	7 —	» »	
	» 9 »	792,50	» »	7,25	» »	
	» 10 »	836 —	» »	8 —	» »	
	» 11 »	884 —	» »	8,50	» »	
5,75 %	» 12 »	934,75	» »	9 —	» »	
	» 13 »	988,75	» »	9,50	» »	
	» 14 »	1.045,50	» »	10 —	» »	
	» 15 »	1.105,50	» »	11 —	» »	
6 — %	» 16 »	1.172 —	» »	11,75	» »	
	» 17 »	1.242,25	» »	12,50	» »	
	» 18 »	1.316,75	» »	13,25	» »	
	» 19 »	1.395,75	» »	14 —	» »	
	» 20 »	1.479,50	» »	14,75	» fino al compimento del 30° anno	

BUONI DA L. 50.000.

Saggi d'interesse		Entro il primo anno . L.		50.000		
5 — %	Dopo 1 anno	52.500				
	» 1 » e 2 mesi »	52.925				
	» 1 » 4 » »	53.350				
	» 1 » 6 » »	53.775				
	» 1 » 8 » »	54.200				
	» 1 » 10 » »	54.625				
	» 2 anni	55.125	più L.	450	per ogni successivo bimestre maturato	
	» 3 »	57.875	» »	500	» »	
	5,25 %	» 4 »	60.925	» »	525	» »
		» 5 »	64.125	» »	550	» »
» 6 »		67.475	» »	625	» »	
» 7 »		71.200	» »	650	» »	
5,50 %	» 8 »	75.100	» »	700	» »	
	» 9 »	79.250	» »	725	» »	
	» 10 »	83.600	» »	800	» »	
	» 11 »	88.400	» »	850	» »	
5,75 %	» 12 »	93.475	» »	900	» »	
	» 13 »	98.875	» »	950	» »	
	» 14 »	104.550	» »	1.000	» »	
	» 15 »	110.550	» »	1.100	» »	
6 — %	» 16 »	117.200	» »	1.175	» »	
	» 17 »	124.225	» »	1.250	» »	
	» 18 »	131.675	» »	1.325	» »	
	» 19 »	139.575	» »	1.400	» »	
	» 20 »	147.950	» »	1.475	» fino al compimento del 30° anno	

BUONI DA L. 1000.

Saggi d'interesse		Entro il primo anno . L.		1.000 —		
5 — %	Dopo 1 anno	1.050 —				
	» 1 » e 2 mesi »	1.058,50				
	» 1 » 4 » »	1.067 —				
	» 1 » 6 » »	1.075,50				
	» 1 » 8 » »	1.084 —				
	» 1 » 10 » »	1.092,50				
	» 2 anni	1.102,50	più L.	9 —	per ogni successivo bimestre maturato	
	» 3 »	1.157,50	» »	10 —	» »	
	5,25 %	» 4 »	1.218,50	» »	10,50	» »
		» 5 »	1.282,50	» »	11 —	» »
» 6 »		1.349,50	» »	12,50	» »	
» 7 »		1.424 —	» »	13 —	» »	
5,50 %	» 8 »	1.502 —	» »	14 —	» »	
	» 9 »	1.585 —	» »	14,50	» »	
	» 10 »	1.672 —	» »	16 —	» »	
	» 11 »	1.768 —	» »	17 —	» »	
5,75 %	» 12 »	1.869,50	» »	18 —	» »	
	» 13 »	1.977,50	» »	19 —	» »	
	» 14 »	2.091 —	» »	20 —	» »	
	» 15 »	2.211 —	» »	22 —	» »	
6 — %	» 16 »	2.344 —	» »	23,50	» »	
	» 17 »	2.484,50	» »	25 —	» »	
	» 18 »	2.633,50	» »	26,50	» »	
	» 19 »	2.791,50	» »	28 —	» »	
	» 20 »	2.959 —	» »	29,50	» fino al compimento del 30° anno	

BUONI DA L. 100.000.

Saggi d'interesse		Entro il primo anno . L.		100.000		
5 — %	Dopo 1 anno	105.000				
	» 1 » e 2 mesi »	105.850				
	» 1 » 4 » »	106.700				
	» 1 » 6 » »	107.550				
	» 1 » 8 » »	108.400				
	» 1 » 10 » »	109.250				
	» 2 anni	110.250	più L.	900	per ogni successivo bimestre maturato	
	» 3 »	115.750	» »	1.000	» »	
	5,25 %	» 4 »	121.850	» »	1.050	» »
		» 5 »	128.250	» »	1.100	» »
» 6 »		134.950	» »	1.250	» »	
» 7 »		142.400	» »	1.300	» »	
5,50 %	» 8 »	150.200	» »	1.400	» »	
	» 9 »	158.500	» »	1.450	» »	
	» 10 »	167.200	» »	1.600	» »	
	» 11 »	176.800	» »	1.700	» »	
5,75 %	» 12 »	186.950	» »	1.800	» »	
	» 13 »	197.750	» »	1.900	» »	
	» 14 »	209.100	» »	2.000	» »	
	» 15 »	221.100	» »	2.200	» »	
6 — %	» 16 »	234.400	» »	2.350	» »	
	» 17 »	248.450	» »	2.500	» »	
	» 18 »	263.350	» »	2.650	» »	
	» 19 »	279.150	» »	2.800	» »	
	» 20 »	295.900	» »	2.950	» fino al compimento del 30° anno	

Art. 2. — Nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi fino a tutto il 30 aprile 1936-XIV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1936-XIV.

Il Ministro: DI REVEL.

Sostituzione temporanea del presidente della Commissione incaricata di reggere l'Ente Radiorurale.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 21 marzo 1936 il prof. Guido Mancini è chiamato a sostituire temporaneamente S. E. Achille Starace nella carica di presidente della Commissione dell'Ente Radiorurale.

(Gazz. Uff. n. 84 del 19 aprile 1936-XIV).

Conferma in carica del presidente del Collegio arbitrale per le controversie sui compensi da corrispondersi per le radiodiffusioni dai luoghi pubblici.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 13 febbraio 1936-XIV, è stato confermato in carica il presidente del Collegio arbitrale per le controversie sui compensi da corrispondersi per le radiodiffusioni dai luoghi pubblici per il pericolo dal 13 febbraio 1936 al 12 febbraio 1937.

(Gazz. Uff. n. 71 del 26 marzo 1936-XIV).

BUONI DA L. 5000.

Saggi d'interesse		Entro il primo anno . L.		5.000 —		
5 — %	Dopo 1 anno	5.250 —				
	» 1 » e 2 mesi »	5.292,50				
	» 1 » 4 » »	5.335 —				
	» 1 » 6 » »	5.377,50				
	» 1 » 8 » »	5.420 —				
	» 1 » 10 » »	5.462,50				
	» 2 anni	5.512,50	più L.	45 —	per ogni successivo bimestre maturato	
	» 3 »	5.787,50	» »	50 —	» »	
	5,25 %	» 4 »	6.092,50	» »	52,50	» »
		» 5 »	6.412,50	» »	55 —	» »
» 6 »		6.747,50	» »	62,50	» »	
» 7 »		7.120 —	» »	65 —	» »	
5,50 %	» 8 »	7.510 —	» »	70 —	» »	
	» 9 »	7.925 —	» »	72,50	» »	
	» 10 »	8.360 —	» »	80 —	» »	
	» 11 »	8.840 —	» »	85 —	» »	
5,75 %	» 12 »	9.347,50	» »	90 —	» »	
	» 13 »	9.887,50	» »	95 —	» »	
	» 14 »	10.455 —	» »	100 —	» »	
	» 15 »	11.055 —	» »	110 —	» »	
6 — %	» 16 »	11.720 —	» »	117,50	» »	
	» 17 »	12.422,50	» »	125 —	» »	
	» 18 »	13.167,50	» »	132,50	» »	
	» 19 »	13.957,50	» »	140 —	» »	
	» 20 »	14.795 —	» »	147,50	» fino al compimento del 30° anno	

Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 13 febbraio 1936-XIV, si è proceduto alla nomina del nuovo presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino fino al 21 luglio 1936.

(Gazz. Uff. n. 71 del 26 marzo 1936-XIV).

Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, in data 13 febbraio 1936-XIV, si è proceduto alla nomina del nuovo presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli fino al 4 marzo 1936.

(Gazz. Uff. n. 71 del 26 marzo 1936-XIV).

DISPOSIZIONI VARIE

§ 65.

Elenco delle circolari.

SERVIZIO o UFFICIO CHE EMANÒ LA DISPOSIZIONE	DATA	NUMERO	OGGETTO	INDIRIZZO
Servizio IV - Segreteria	8-4-1936	230489	Cambi e divise - Introduzione in Italia di banconote italiane	Alle Direzioni P. T. - Per conoscenza: Ministero Colonie (serv. P. T.)
Id. id.	24-4-1936	230577	Introduzione in Italia di banconote italiane e di biglietti di Stato	Id. id.
Id. Div. 1ª - Sez. 1ª	17-3-1936	237028 U.	Colonie d'Italia - Africa Orientale	Alle Direzioni P. T.
Id. Id. Id.	20-3-1936	822776-V.	Francobolli a ricordo della XVII Fiera di Milano	Alle Direzioni P. T. - Al Magazzino Centrale C. V. P. - Per notizia: Ragioneria Centrale - Serv. I - Ministeri Esteri e Colonie
Id. Id. Id.	24-3-1936	236017-237087-P. S.	VI Campagna nazionale per il chiodillettera antitubercolare	Alle Direzioni P. T.
Id. Id. Id.	27-3-1936	825933-V. 237133	Proroga di validità e vendita dei francobolli Belliniani	Alle Direzioni P. T. - Per notizia: Ministero Estero e Colonie
Id. Id. Id.	30-3-1936	236844-V. 6	Mancanza di C. V. P. negli spacci di generi di monopolio.	Alle Direzioni P. T.
Id. Id. Id.	31-3-1936	237513-E. 5.	Recapito ai militari di telegrammi, vaglia-telegrafici, espressi	Alle Direzioni P. T. - Per conoscenza: Ministero Colonie (Direzioni servizi P. T.) - Ispett. Gen. Traffico T. e R. T.
Id. Id. Id.	8-4-1936	235004-C. V. II	Applicazione art. 35 del Testo Unico della legge postale	Alle Direzioni P. T.
Id. Div. 1ª - Sez. 2ª	18-3-1936	594705-275984 I. P. S.	Traffico clandestino di divisa estera.	Alle Direzioni P. T. - Per conoscenza: Ministero Colonie (servizi P. T.)
Id. Id. Id.	21-3-1936	259802-I. B. C.	Mancato scarico di bollette a cauzione per scatolette valore	Alle Direzioni P. T. - Per conoscenza: Ministero Colonie (servizi P. T.)
Id. Id. Id.	21-3-1936	594705-275914 I. P. S.	Esportazione titoli esteri	Id. id.
Id. Id. Id.	28-3-1936	594705-621530 I. P. S.	Divieto di introduzione in Germania di biglietti di Banca Reichsmark	Id. id.
Id. Id. Id.	8-4-1936	493776-IX-276699	Stampe e circolari chiromantiche	Id. id.
Id. Id. Id.	25-4-1936	594705-277068 I. P. S.	Spedizioni di banconote estere ed assegni stiliti in divisa estera	Id. id.
Id. Div. 4ª - Sez. 1ª	27-3-1936	349027	Contrassegni per circolazione autoveicoli in esecuzione (strisce diagonali)	Alle Direzioni P. T.
Id. Id. Id.	20-4-1936	349624	Tenuta del Repertorio	Id.
Id. Id. Sez. 2ª	30-3-1936	350308	Servizi automobilistici interurbani, utilizzati per i trasporti postali	Id.
Id. Id. Id.	28-4-1936	353863	Documentazione contratti d'appalto	Id.
Serv. VII - Div. 1ª - Sez. 4ª	6-4-1936	30/14659	Concessione di premi a favore dei ricevitori postali e proposte di gratificazione per l'anno 1935	Id.
Id. Id. Id.	15-4-1936	19648/47-A.G.	Emissione dal 1º maggio di un nuovo tipo di buoni	Alle Direzioni P. T. - Agli uffici postali del Regno e delle Colonie

§ 66.

Esclusione dal fare offerte per i contratti con lo Stato.

Il Ministero dei lavori pubblici con atto del 1º aprile corrente, n. 4312, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa Romualdo Palermo di Michele, con ufficio in Roma, via Arno 51, specializzata in impianti di riscaldamento.

UFFICI DI 1ª CLASSE - RICEVITORIE ED AGENTI RURALI

§ 67.

Onorificenze.

Con R. decreto in data 25 aprile 1936-XIV, su proposta di S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e di S. E. il Ministro delle comunicazioni, sono state conferite le seguenti onorificenze nell'Ordine della Corona d'Italia ai seguenti Ricevitori postali e telegrafici:

Ad Ufficiale.

Cesari Giuseppe ricevitore p. t. La Spezia
Della Pace Tito ricevitore p. t. Bientina
Dragone Antonio ricevitore p. t. Monopoli

Ghilardi Guglielmo ricevitore p. t. Montecatini
Lamon Luigi ricevitore p. t. Mirano
Lo Pinto Corrao Giovanni ricevitore p. t. Pantelleria
Scardecchia Silvio ricevitore p. t. Rocca di Papa

A Cavaliere.

Camos Giovanni Celestino ricevitore p. t. Saint-Vincent
Cassano Teodoro ricevitore p. t. Porto Tolle
Cimino Domenicantonio ricevitore p. t. Conflenti
Cossu Andrea ricevitore p. t. Santa Teresa di Gallura
D'Auria Pasquale ricevitore p. t. Milano
Faro Sebastiano ricevitore p. t. Catania
Fedele Alberto ricevitore p. t. Penne
Graziani Muzio ricevitore p. t. Corigliano Calabro
Jezzi Aladino ricevitore p. t. Gubbio
Manduzio Matteo ricevitore p. t. Ripalta
Micheloni Annibale ricevitore p. t. Follonica
Montagnani Luigi ricevitore p. t. Migliarino
Nardin Pasquale ricevitore p. t. Bovolenta
Olimpieri Oliviero ricevitore p. t. Castiglione Teverina
Palmieri Vincenzo Nicola ricevitore p. t. Ottaviano
Prodocimo Giorgio ricevitore p. t. Meduna di Livenza
Scelfo Cancellieri Santi ricevitore p. t. Alimena
Selmin Vittorio ricevitore p. t. Abano Terme
Setzu Attilio ricevitore p. t. Ales
Stagi Arduino ricevitore p. t. Terranova Bracciolini
Tucci Giuseppe ricevitore p. t. Roma 12.

Con R. decreto in data 25 aprile 1936-XIV, su proposta di S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'interno, il sig. Lucio Antonio Messa, ricevitore postale telegrafico di San Marco di Teano, è stato nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

§ 68.

Esito del ricorso al Consiglio di Stato prodotto dall'ex ricevitore di Monte San Giuliano (Erice) (Trapani), Castelluzzo Giuseppe.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sez. 4^a), con decisione del 7 febbraio 1936-XIV pubblicata nei modi di legge, il 20 marzo 1936-XIV, ha rigettato il ricorso prodotto dall'ex ricevitore di Monte San Giuliano (ora Erice), Castelluzzo Giuseppe, avverso il provvedimento della risoluzione del rapporto di servizio attuato, a di lui carico, per perdita di fiducia.

§ 70.

Provvedimenti riguardanti i titolari degli uffici di 1^a classe, delle ricevitorie e gli agenti rurali.

(Mese di marzo 1936-XIV).

RICEVITORIE o COLLETTORIE	PROVINCIE	COGNOMI E NOMI	QUALIFICA	MOTIVI DEI PROVVEDIMENTI
Laterina.....	Arezzo	Marenuci Antonio	Ric.	Punito con la penale di L. 55, a' sensi art. 68 n. 1, lett. l) del Regolamento.
Torre Pelosa.....	Bari	Susca Angelo	Ric.	Punito con la penale di L. 100, a' sensi art. 68 n. 1, lett. l) del Regolamento.
Turi.....	Bari	De Saria Giuseppe	Ric.	Punito con la penale di L. 60, a' sensi art. 68 n. 1, lett. l) del Regolamento.
Ruvo di Puglia.....	Bari	Tatulli Arturo	Ric.	Punito con la penale di L. 200 a' sensi art. 68, n. 1, lett. f) i) del Regolamento.
Dezzo.....	Bergamo	Lorenzi Angela nata Bergamelli	Ric.	In di lei confronto è risoluto di diritto il rapporto di servizio, dal 27 maggio 1934, in seguito a condanna per peculato.
Lizzano in Belvedere.....	Bologna	Tamarri Bruno	P. R.	In di lui confronto è risoluto di diritto il rapporto di servizio in base agli art. 7, lett. a), e 22 dell'Ordinamento.
Redona.....	Bergamo	Albricci Maria	Ric.	Punito con la penale di L. 250 a' sensi art. 68, n. 2, lett. m) del Regolamento.
Marlengo.....	Bolzano	Oberderfler Enrico	P. R.	In di lui confronto è risoluto di diritto il rapporto di servizio dal 12 ottobre 1935, in base all'art. 22 dell'Ordinamento.
Ponte all'Isarco.....	Bolzano	Klammsteiner Barbara	P. R.	In di lei confronto è risoluto il rapporto di servizio, dal 4 dicembre 1934, in base all'art. 22 dell'Ordinamento.
Verano.....	Bolzano	Larcher Francesco	Coll.	Dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica, dal 1° luglio 1935.
Seniga.....	Brescia	Santini Emilia Teresa	P. R.	In di lei confronto è risoluto il rapporto di servizio dal 23 gennaio 1935, in base all'art. 22 dell'Ordinamento.
Moncalieri.....	Campobasso	Mezzacappa Maria Felicia	P. R.	Dispensata dal servizio 1° febbraio 1936, per sopravvenuta inabilità fisica.
Bandino.....	Firenze	Sensi Filippo	P. R.	Punito con la penale di L. 51 a' sensi dell'art. 68, n. 1, lett. f) del Regolamento.
Sant'Arcangelo di Romagna.....	Forlì	Maria Pollini ved. Tellarini	Ric.	Punito con la penale di L. 200 a' sensi dell'art. 68 n. 1, lett. f) del Regolamento.
Villafranca.....	Forlì	Gatta Antonio	Ric.	Punito con la penale di L. 100, a' sensi art. 68, n. 1, f) del Regolamento.
Foggia.....	Frosinone	Martini Alfredo	Ric.	Punito con la penale di L. 51 a' sensi art. 68, n. 1, lett. a) f) del Regolamento.
Genova 18.....	Genova	Milza Ernesto	Ric.	Punito con la penale di L. 75 a' sensi art. 68, n. 1, lett. b) f) del Regolamento.
Rivarolo Ligure.....	Genova	Chiessa Angela ved. Dagnino	P. R.	Dispensata dal servizio dal 1° marzo 1936 per sopravvenuta inabilità fisica.
Boccheggiano.....	Grosseto	Frullani Pietro	Ric.	Punito con la penale di L. 250, a' sensi art. 68, n. 2, lett. a) c), h), m) del Regolamento.
San Vincenzo.....	Livorno	Papancini Donato	Ric.	Punito con la penale di L. 100, a' sensi art. 68, n. 1, lett. l) del Regolamento.
Poggio Garfagnana.....	Lucca	Grilli Vittorio	Ric.	Dispensato dal servizio dal 1° settembre 1935, per sopravvenuta inabilità fisica.
Lucca-Borgo Giannotti.....	Lucca	Crotti Teresa nata Groppi	Ric.	Dispensata dal servizio per inabilità fisica, dal 16 novembre 1935.
Castelvetro.....	Modena	Micagni Guido	Ric.	In di lui confronto è risoluto di diritto il rapporto di servizio, dal 4 maggio 1934 in seguito a condanna per peculato e falso.
Ponza.....	Napoli	Bosso Americo	P. R.	In di lui confronto è risoluto di diritto il rapporto di servizio dall'8 maggio 1935, in base all'art. 7, lett. a) dell'Ordinamento.
Pavia Sub.....	Pavia	Civardi Clelia	P. R.	Dispensata dal servizio dal 1° gennaio 1936 per sopravvenuta inabilità fisica.
Mammiano.....	Pistoia	Pellegrineschi Virginia ved. Bartoli	Ric.	Punita con la penale di L. 51 a' sensi art. 68, n. 1, lett. a) del Regolamento.
Aurasia (Bogliuno).....	Pola	Rivari Giuseppe	Coll.	Dispensato dal servizio, dal 1° febbraio 1936, per sopravvenuta inabilità fisica.
San Cassiano.....	Reggio Emilia	Branduzzi Pietro	Coll.	Punito con la penale di L. 125 a' sensi art. 68, n. 2 del Regolamento.
Sorso.....	Sassari	Satta Giovanni Antonio	Ric.	Punito con la penale di L. 455 a' sensi art. 68 n. 2, lett. d) del Regolamento.
Torino 10.....	Torino	Regia Carlo	Ric.	Dispensato dal servizio dal 1° dicembre 1935, per inabilità fisica.
Canale sul Sile.....	Treviso	Zillicotti Rosa ved. Brovazzo	Ric.	Dispensata dal servizio dal 1° dicembre 1935 per sopravvenuta inabilità fisica.
Cervignano.....	Udine	Trappina Primo	P. R.	In di lui confronto è risoluto il rapporto di servizio dal 16 settembre 1936, in base agli art. 69 e 91, n. 2, lett. h) del Regolamento.
Caldiero.....	Verona	Molinari Narciso	P. R.	Dispensato dal servizio, dal 1° febbraio 1936 per sopravvenuta inabilità fisica.

§ 71.

Concorsi per posti di portalelettere rurale.

Sono banditi pubblici concorsi per la titolarità dei seguenti posti di portalelettere rurale:

A Borgomagnano (Direzione di Padova), cui è annessa l'annua retribuzione di L. 4950.

A Cornigliano Ligure, zona 6^a (Direzione di Genova), cui è annessa l'annua retribuzione di L. 4190.

A Lana d'Adige, zona 2^a (Direzione di Trento), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4050.

A Lavagna, zona 2^a (Direzione di Genova), cui è annessa l'annua retribuzione di L. 4080.

Risoluzione di diritto del rapporto di servizio a carico dell'ex ricevitore di Villa Bozza (Teramo), Ranalli Antonio.

A carico dell'ex titolare della ricevitoria di Villa Bozza, Ranalli Antonio, si è risoluto di diritto il rapporto di servizio a' sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 29 aprile 1925-IV, n. 988, in seguito a condanna passata in giudicato per i reati di malversazione e di falso continuati.

Poichè il Ranalli si è rifiutato di ricevere la lettera con la quale la Direzione di Teramo gli ha comunicato il provvedimento, si dà corso alla presente pubblicazione che vale di notificazione all'interessato ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 75, n. 2 e 79 del Regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 357.

A Moncalieri, zona 3^a (Direzione di Torino), cui è annessa l'annua retribuzione di L. 4360.

A Saronno, zona 4^a (Direzione di Milano), cui è annessa l'annua retribuzione di lire 4230.

A Villa del Nevoso, zona 2^a (Direzione di Fiume), cui è annessa l'annua retribuzione di L. 4410.

Le retribuzioni sono al lordo e soggette alla eventuale ritenuta di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 1966. Gli aspiranti dovranno fare pervenire le domande redatte su carta da bollo di lire quattro, corredate di tutti i prescritti documenti, alle rispettive Direzioni Provinciali non oltre il 31 agosto 1936-XIV, tranne per il concorso bandito per Saronno, zona 4^a, i cui termini scadranno il 31 luglio 1936-XIV.

ISTITUTO DI ASSICURAZIONE E PREVIDENZA PER I POSTELEGRAFONICI

§ 72.

Attività dell'Istituto.

Durante il mese di aprile sono state effettuate le seguenti concessioni a favore dei soci:

Sussidi a favore di orfani di ricevitori e di agenti rurali, ai sensi dell'art. 11, lett. b) e c) del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37	L.	2.000 —
Sussidi a favore degli agenti rurali, ai sensi dell'art. 11, lett. a) del R. decreto-legge suddetto	»	14.855 —
Sussidi a favore di ex ricevitori e loro vedove, ai sensi dell'art. 17, lett. b) del R. decreto-legge predetto	»	52.430 —
Sussidi giornalieri pari ad 1/60 dello stipendio o metà della paga giornaliera ai sensi della lett. f) della circolare n. 2	»	18.665 —
Sussidi per assistenza ostetrica di L. 60 a favore delle socie o delle mogli dei soci in caso di parto ai sensi della lett. G)	»	3.000 —
Sussidi straordinari da determinarsi di volta in volta nei casi d'intervento chirurgico o cure dispendiose, a norma della lett. H)	»	20.825 —
Prestiti concessi durante il mese di aprile, n. 910	»	1.270.550 —

Corrispondenze reclamate perchè non giunte ai rispettivi destinatari.

Numero di protocollo della pratica ministeriale	Specie della corrispondenza	Località d'impostazione	Data	Mittenti	Destinatari	Destinazione	Osservazioni
238348 R. I.	Raccomandata Uff. n. 2566	Messina 2	17- 2-1936	R. Questura	Questore	Milano	Contenevano tessere di riconoscimento per Agenti di P. S.
Id.	id. n. 2568	id.	id.	id.	id.	Siracusa	

N. B. — Qualora le suddette corrispondenze si trovassero giacenti in qualche ufficio postale dovranno essere spedite subito alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio IV, Divisione 1^a, Sezione 1^a.

§ 74.

Divieto di introduzione in Spagna di biglietti di banca spagnoli.

(Circolare n. 594705-260293 I. P. S. del 9 aprile 1936-XIV diramata dal Servizio IV).

L'Amministrazione delle poste spagnole ha comunicato che, per decreto di quel Ministero delle finanze, è vietata l'introduzione in quello Stato di biglietti di banca spagnoli qualunque ne sia l'ammontare.

Tuttavia le Banche spagnole e le Banche straniere operanti in Spagna possono ricevere invii contenenti biglietti di banca spagnoli, purchè ciascun invio sia accompagnato dalla autorizzazione che rilascia il « Centro Oficial de Contratación de Moneda » presso la Banca di Spagna, al momento dell'uscita dei biglietti di banca da quel paese.

Le disposizioni del decreto suddetto hanno avuto la loro applicazione dal 17 marzo u. s.

Per quanto concerne i biglietti di banca spagnoli, i quali in data 17 marzo si trovavano all'estero, il decreto in parola stabilisce vari termini per l'importazione in Spagna ed il termine fissato per l'Italia è di otto giorni.

Gli uffici postali dovranno informare del divieto esistente i mittenti degli oggetti raccomandati o assicurati diretti in Spagna.

In ogni caso anche per la spedizione dei biglietti di banca spagnoli restano ferme le disposizioni date con la circolare n. 594705/275984 I. P. S. del 18 marzo u. s. e cioè è necessario che i mittenti si muniscano della autorizzazione scritta della Banca d'Italia in rappresentanza dell'Istituto Nazionale dei Cambi.

VAGLIA - RISCOSSIONI
CONTI CORRENTI POSTALI

§ 75.

Discarico di gestioni contabili.

(N. 1207849-101-37).

La Corte dei conti con decreti del 13 febbraio e del 12 marzo 1936-XIV ha approvato i conti resi dai cassieri provinciali delle Post e dei Telegrafi di Campobasso per l'anno finanziario 1929-30, di Cuneo per il 1927-28, di Padova per gli anni dal 1927-28 al 1931-32, di Pavia per il 1927-28 e di Sondrio per il 1926-27.

Con gli stessi decreti ha approvato altresì i conti vaglia, risparmi, conti correnti e buoni fruttiferi, resi dai titolari degli uffici postali e telegrafici delle provincie su indicate e, rispettivamente, per gli stessi anni finanziari, fatta eccezione dei seguenti, sospesi per ulteriore istruttoria su addebiti:

UFFICIO	TITOLARE	PERIODO DI GESTIONE	
		dal	al
PROVINCIA DI CAMPOBASSO.			
Castellino sul Biferno	De Lizio Carlo	1- 7-1929	30- 6-1930
Provvidenti	Colasurdo Alberto	1- 7-1929	4-12-1929
PROVINCIA DI CUNEO.			
Ceva	Fiore Giuseppe	1- 7-1927	30- 6-1928
PROVINCIA DI PADOVA.			
Campodoro	Millar Italo	1- 7-1928	18- 6-1929
Castelbaldo	Zanarotti Donato Albino	1- 7-1927	30- 4-1928
Mestrino	Vettorello Rutilio	1- 7-1927	10- 9-1927
Padova paschi	Chirardini Ivo	1- 7-1931	26- 1-1932
Id. 5	Filippi Corrado	1- 7-1928	30- 6-1932
Pieve di Sacco	Bertoldi Tiberio	1- 7-1927	30- 6-1928
PROVINCIA DI SONDRIO.			
Ardenne	Pedrola Elena	1- 7-1926	19- 8-1926
Dazio	Macciollini Giuseppe	1- 7-1926	25-10-1926

§ 76.

Conto corrente intestato alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi.

Il R. decreto in data 19 marzo 1936-XIV, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile c. a., stabilisce che le compagnie di assicurazione incendi devono corrispondere il contributo del 2% dei premi e relativi accessori alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi per i soccorsi tecnici in genere e prescrive

che il contributo stesso deve essere corrisposto mediante versamenti su un apposito conto corrente postale intestato alla Cassa medesima.

All'uso alla Cassa su indicata è stato aperto, presso l'Ufficio dei conti correnti di Roma, il conto n. 1/20919.

Gli uffici postali tengano presente tale numero per segnalarlo eventualmente alle Compagnie assicurazioni incendi in occasione dei versamenti da esse eseguiti a norma del citato R. decreto.

§ 77.

Conti correnti postali da intestarsi ai « Bollettini diocesani ».

Dato che ai sensi dell'art. 2, secondo capoverso, del Concordato tra la Santa Sede e il Regno d'Italia, tanto la Santa Sede quanto gli Ordinari Diocesani possono pubblicare con piena libertà gli atti concernenti il governo spirituale dei fedeli, i Bollettini diocesani pubblicati dai Vescovi non sono soggetti, a differenza di quelli parrocchiali, all'osservanza delle formalità prescritte dalla legge sulla stampa per le pubblicazioni periodiche.

Pertanto, alle domande di apertura di conti correnti da intestarsi ai detti Bollettini non fa d'uso sia allegata la documentazione prescritta per gli altri periodici dall'ultimo capoverso dell'art. 13 della Istruzione sul servizio dei conti correnti ad uso degli Uffici postali, essendo sufficiente che le domande stesse siano firmate dai rispettivi Vescovi, che devono considerarsi quali proprietari dei Bollettini. Nel caso che la domanda non sia firmata dal Vescovo, dovrà esservi unita un'attestazione, rilasciata da quest'ultimo, comprovante a chi sia demandata la facoltà di rappresentare, per la gestione del c/c, l'Amministrazione dei Bollettini medesimi.

§ 78.

Esenzione di tassa per le operazioni di c/c, eseguite negli uffici postali non succursali, compresi entro il perimetro delle città capoluoghi di provincia.

All'elenco degli uffici postali che, pur non avendo le caratteristiche e la denominazione di « Succursali », sono situati entro il perimetro delle città capoluoghi di provincia, di cui al § 104 della Rassegna P. T. T. dell'anno 1930, devono aggiungere gli uffici di San Giovanni a Teduccio e San Giovanni a Teduccio-Cirio (Napoli).

Con effetto immediato i versamenti in c/c accettati da detti uffici e gli assegni localizzati tratti su di essi, debbono pertanto godere dell'esenzione di tassa, in analogia al disposto degli articoli 21 e 22 dell'Ordinamento del servizio dei conti correnti postali.

§ 79.

Smarrimento di tessere di riconoscimento.

È stato denunziato lo smarrimento delle tessere di riconoscimento sotto descritte:

Persona a cui è intestata la tessera	Numero della tessera	Data di emissione	Ufficio di emissione
Giulia Pignatelli della Leonessa	345011	14-12-1933	Napoli, vaglia-risparmi
San Malato Vincenzo fu Nicola	587342	21- 8-1934	Genova, vaglia-risparmi
Calcare Nicolò fu Francesco	359861	3- 4-1934	Palermo, vaglia-risparmi
Maurelli Ferdinando fu Giuseppe	298949	4- 4-1933	Milano, vaglia-risparmi
Quarello Anna fu Giovanni	(a) 233318	8- 8-1931	Torino, vaglia-risparmi
Laerchio Albertino	426711	27- 6-1935	Roma, vaglia-risparmi
Sammartino Domenico di Ernesto	330308	7-11-1933	Salerno, vaglia-risparmi
Gambaro Enrico fu Giovanni	445455	14- 9-1935	Genova, vaglia-risparmi
Binello Clemente fu Francesco	360355	26- 2-1934	Torino, vaglia-risparmi
Gordini Arturo fu Clemente	310358	17- 6-1933	Milano, vaglia-risparmi
Rossetti Mario di Vittorio ..	453170	6-12-1935	Roma, vaglia-risparmi

(a) Seaduta.

Poichè tali tessere devono ritenere annullate anche se, in seguito, fossero rinvenute dai rispettivi proprietari, si dispone che gli uffici, cui fossero presentate, le sequestrino e le trasmettano all'autorità giudiziaria od al Ministero, a seconda delle circostanze dolose, o no, in cui avvenisse la presentazione.

A salvaguardia della loro responsabilità, gli uffici prendano buona nota di quanto precede.

RISPARMI - BUONI POSTALI FRUTTIFERI

§ 80.

Rimborsi di somme depositate su libretti infruttiferi mod. B n. 1.

Gli articoli dal 245 al 251 dell'Istruzione sul servizio delle Casse di risparmio postale sono sostituiti dai seguenti:

Prelevamenti di somme dai libretti infruttiferi.

Art. 245. — Nessuna somma può essere prelevata dai libretti infruttiferi senza apposito ordinativo, staccato dal registro mod. IV tenuto dalla Cancelleria.

Ciascun foglio di tale registro si compone della parte 1^a, costituita dalla matrice, della parte 2^a, a mezzo della quale l'ufficio postale avvisa l'intestatario del libretto che sarà effettuato quel determinato prelevamento sul libretto medesimo; della parte 3^a, con la quale la cancelleria partecipa all'ufficio postale che è stato emesso l'ordinativo, e della parte 4^a, che è l'ordinativo (mandato), il quale viene rimesso direttamente dalla cancelleria alla persona o all'ente a cui favore è stato tratto.

Emissione degli ordinativi di pagamento.

Art. 246. — Gli ordinativi, i quali sono distinti con numerazione progressiva che ricomincia all'inizio di ogni anno, debbono recare il bollo della Cancelleria e la firma del cancelliere, nonché quella, a seconda dei casi, del giudice conciliatore o pretore o presidente del Tribunale o della Corte.

Essi sono di regola rilasciati a favore delle parti; ma possono essere emessi anche a favore dei cancellieri per il pagamento delle spese di carta bollata anticipate dalla Cancelleria, nonché dei diritti di scrittura e di autenticazione, e per il rimborso di spese per la spedizione di atti relativi alle controversie sul lavoro.

Ciascun ordinativo deve riferirsi ad un solo libretto. All'ordinativo possono dall'Autorità giudiziaria essere allegati dei documenti.

Partecipazione dell'avvenuta emissione degli ordinativi.

Art. 247. — L'ordinativo, compilato con la parte 4^a del mod. IV, allorché viene esibito dall'interessato non può essere ammesso a pagamento se l'ufficio non abbia già ricevuto direttamente dalla Cancelleria la partecipazione dell'avvenuta emissione dell'ordinativo, formulata con la parte 3^a del mod. IV, alla quale deve trovarsi unita la parte 2^a (v. art. 245), già predisposta dalla Cancelleria.

Nel ritirare la partecipazione di cui al comma precedente, l'ufficio deve darne ricevuta su apposito registro memoriale esibito dalla Cancelleria e sul quale quest'ultima deve aver riportato gli estremi dell'ordinativo cui la partecipazione stessa si riferisce.

Indi l'ufficio, previo accertamento che le indicazioni risultanti dalle citate parti 2^a e 3^a del mod. IV non siano in contrasto con la relativa partita di conto corrente mod. S-bis, deve completare con bollo e firma la parte 2^a e spedirla subito, in raccomandazione, al titolare del libretto.

Qualora dopo di ciò il titolare medesimo, sia che il pagamento dell'ordinativo abbia nel frattempo avuto luogo, sia che esso non sia stato ancora effettuato, si presenti all'ufficio a reclamare dichiarando che l'operazione non è regolare, l'ufficio lo informerà che il reclamo, nei sensi del Regolamento, deve essere rivolto direttamente al presidente della Corte d'appello o del Tribunale oppure al procuratore del Re, a seconda che trattisi di depositi fatti nelle Cancellerie delle Corti o dei Tribunali oppure in quelle delle Preture o degli Uffici di conciliazione.

Validità, rinnovazione e duplicazione degli ordinativi.

Art. 248. — Gli ordinativi di pagamento sono validi per due mesi, oltre quello in cui furono emessi. Trascorso tale termine, non possono essere pagati se non previa rinnovazione da parte delle autorità da cui emanarono.

Gli uffici debbono restituire alle Cancellerie gli avvisi degli ordinativi non presentati per il pagamento nel periodo di validità, e quelli richiesti in restituzione dalle Cancellerie medesime in seguito a smarrimento o distruzione dell'ordinativo cui si riferiscono.

Accertamento della regolarità formale degli ordinativi.

Art. 249. — Quando l'ordinativo (parte 4^a del mod. IV) è presentato per l'incasso, l'ufficio prima di effettuare il pagamento deve accertare:

1° Che sia già pervenuta la relativa partecipazione (parte 3^a del mod. IV, v. art. 247). Debbono essere in ogni caso rifiutate le partecipazioni consegnate dalla parte interessata insieme con l'ordinativo, anziché pervenute dalla Cancelleria nella maniera indicata al primo comma dell'art. 247.

2° Che le indicazioni contenute nell'ordinativo siano conformi a quelle risultanti dalla relativa partecipazione (confronto fra le parti 3^a e 4^a del mod. IV).

3° Che il credito residuale sia uguale a quello che dopo l'operazione viene a risultare sul registro S-bis. Ove ciò non si verifichi, e la discordanza dipenda dal fatto che più ordinativi emessi sullo stesso libretto, e dei quali esistano in ufficio le relative partecipazioni, non vengono presentati per il pagamento secondo l'ordine di emissione, l'ufficiale pagatore provvede a rettificare sull'ordinativo il credito residuale in modo che concordi con quello risultante, dopo l'operazione, sul registro S-bis, convalidando la correzione con la propria firma.

4° Che l'ordinativo sia formalmente regolare (emesso dall'Autorità competente, provvisto di tutte le indicazioni, del bollo e delle firme).

5° Che, se l'ordinativo è a favore del cancelliere, vi sia specificato, laddove è indicata la causale dell'emissione, uno dei motivi indicati al 2° comma dell'art. 246.

6° Che dalla relativa partita del mod. S-bis non risulti l'esistenza di opposizioni, sequestri o pignoramenti. Qualora vi figurino qualcuno di tali impedimenti, l'ordinativo potrà essere ammesso a pagamento qualora la Cancelleria lo richieda ed apponga sulla partecipazione e sull'ordinativo apposita annotazione firmata dal cancelliere o dal presidente o pretore o giudice conciliatore, nella quale sia dichiarato che si conferma l'ordinativo, dopo di aver preso cognizione di tutti gli impedimenti esistenti (vedi art. 233).

7° Che non sia scaduto il periodo di validità fissato dall'art. 248.

Pagamento degli ordinativi.

Art. 250. — Al pagamento degli ordinativi sono applicabili, per quanto riguarda la quietanza, le norme stabilite per i rimborsi su libretti di risparmio ordinari, anche se il pagamento è richiesto da un procuratore del beneficiario.

Se l'ordinativo non quietanzato è presentato per il pagamento da un terzo o da credi del beneficiario, occorre per il pagamento la preventiva autorizzazione del Ministero, a cui l'ufficio deve rivolgersi, trasmettendo in comunicazione l'ordinativo con i documenti comprovanti il diritto dei richiedenti a riscuotere.

Possono essere rimborsate ai cancellieri le indennità pagate a testimoni e periti in dibattimenti penali, licenziati la sera precedente dopo la chiusura dell'ufficio postale. In tal caso i cancellieri hanno l'obbligo di presentare all'ufficio gli ordinativi quietanzati dalle parti e da loro controfirmati all'atto dell'esibizione.

Allo scopo di evitare ingente movimento di denaro, è ammesso il pagamento di ordinativi di notevole importo presso le Direzioni Provinciali. In tal caso i percipienti, oltre la ricevuta sull'ordinativo, debbono rilasciarne un'altra su un foglio in bianco. Il cassiere, eseguito il pagamento, regolarizza la partita mediante un'operazione fittizia di sovvenzione, inviando all'ufficio che possiede il conto il mod. IX, l'ordinativo e la ricevuta su foglio a parte. L'ufficio si dà carico della sovvenzione e scarico del pagamento, come se avesse effettivamente eseguito quest'ultimo, ed unisce al relativo libretto mod. B n. 1 il foglio con la quietanza.

Ordinativi da convertire in versamenti su conti correnti o in vaglia.

Art. 251. — L'importo degli ordinativi può essere convertito in versamenti su conti correnti postali oppure in vaglia, nei casi e con le modalità che seguono:

1° Il versamento su conti correnti postali può essere effettuato in base a clausola apposta sull'ordinativo dall'Autorità giudiziaria ovvero in seguito ad esplicita richiesta scritta dei beneficiari. In entrambi i casi, l'ufficio postale deve apporre sull'ordinativo, in luogo della quietanza, l'indicazione: *Commutato in versamento sul c/c n. . . . con l'operazione n. . . . del bollettario ch. 9*, consegnando poi alla Cancelleria la relativa ricevuta.

2° L'emissione dei vaglia di servizio è consentita per la commutazione di ordinativi emessi da Cancellerie giudiziarie residenti in località non capoluoghi di provincia per versamento alla Cassa delle ammende, fondo agenti e detenuti. In questo caso gli ordinativi devono essere intestati all'ufficio postale che possiede il conto, con l'indicazione che l'importo sia convertito in vaglia di servizio a favore del tesoriere centrale, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti in Roma. L'ufficio appone sull'ordinativo, in luogo della quietanza, l'indicazione: *Commutato nel vaglia di servizio n. . . .*, consegnando poi alla Cancelleria il vaglia con la relativa ricevuta.

3° L'emissione dei vaglia ordinari a tassa è da effettuare nel caso di versamenti di cui al precedente n. 2, disposti però da cancellerie residenti in capoluoghi di provincia. L'ufficio deve emettere, in base ad analoga clausola risultante dall'ordinativo, un vaglia ordinario a tassa intestato al presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa delle ammende presso il Ministero di grazia e giustizia, apponendo sull'ordinativo, in luogo della quietanza, l'indicazione: *Commutato nel vaglia ordinario n. . . . di L.*, e consegnando poi alla Cancelleria la ricevuta del vaglia.

In tutti i casi contemplati nel presente articolo, l'ufficio deve dedurre dall'importo dell'ordinativo l'importo della marca da bollo di quietanza, se la tassa di bollo è dovuta, ed altresì la tassa di versamento sul c/c, se dovuta, ovvero la tassa del vaglia ordinario e il costo del modulo.

ISPETTORATO GENERALE DEL TRAFFICO TELEGRAFICO E RADIOTELEGRAFICO

§ 81.

Disposizioni e tariffe da applicarsi alla corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica (1).

Per opportuna norma delle Direzioni e degli Uffici si riportano le circolari telegrafiche e le altre disposizioni e tariffe emanate dopo quelle del § 64 del fascicolo III della *Rassegna*, nonché l'elenco delle stazioni costiere provvisoriamente chiuse.

I. DISPOSIZIONI E TARIFFE PUBBLICATE A MEZZO CIRCOLARI TELEGRAFICHE NEI MESI DI MARZO E APRILE 1936-XIV.

Giorno di Marconi.

(Telegramma circolare n. 47480 del 23 aprile 1936/XIV).

Isp. Traff. Quarto. - Per celebrare giorno anniversario nascita S. E. Guglielmo Marconi, tasse radiotelegrafiche costiera e di bordo per marconigrammi PRID e ordinari accettati venticinque corrente e diretti navi mercantili italiane, per via stazioni costiere italiane, sono ridotte alla metà, e cioè a centesimi sessanta per parola per marconigrammi diretti alle altre navi. Marconigrammi in questione devono portare alla fine del preambolo indicazione non tassata «Giorno di Marconi». Sono beninteso esclusi dalla suddetta riduzione marconigrammi MIMAR.

Telegrammi per la Città del Vaticano.

(Telegramma circolare n. 47380 del 23 aprile 1936/XIV).

Isp. Traff. Quinto. - Con effetto dal 1° maggio prossimo tasse per parola per telegrammi diretti Città Vaticano saranno espresse in lire e stabilite come segue: Telegrammi ordinari centesimi trentacinque, telegrammi di stampa e lettere-telegrammi «ELT» centesimi diciassette e mezzo, telegrammi «CDE» centesimi ventiquattro e mezzo. Minimo percezione 25 parole per lettere-telegrammi «ELT», e 10 parole per tutte le altre categorie telegrammi. Per quanto riguarda servizi speciali saranno da applicarsi tasse e soprattasse risultanti dalla penultima colonna dei quadri contenuti alle pagine 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della Tariffa, tenendo presente che per avvisi ricevimento telegrafico (-PC-), e per avvisi servizio tassati emessi per ottenere ripetizioni, dovrà riscuotersi tassa minima ordinaria lire tre centesimi cinquanta. Notizie di dettaglio saranno comunicate con Fogli d'Ordini.

Telegrammi senza indicazione di via da istradarsi per via Italo-Radio.

Telegramma circolare N. 55480 del 28 aprile 1936-XIV. - (Ufteleg in Capoluogo di Provincia - Intellig. Dirpostel Regno).

Isp. Traff. - Con effetto dal 1° maggio prossimo telegrammi senza indicazione di via, originari da qualunque Paese, diretti Paesi europei seguenti, devono istradarsi su Roma, per ulteriore inoltra per via Italo-Radio, quando siano in partenza o in transito per uffici principali qui appresso designati: Groenlandia, Jan Mayen, Romania, Svalbard e Turchia, da e in transito tutti uffici. Cecoslovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, da e in transito tutti uffici, meno Trieste. Danzica e Germania (eccetto telegrammi di Stato e di stampa che devono avere corso per vie telegrafiche normali), isole Feroé, Gran Bretagna, Irlanda e Islanda, da e in transito tutti uffici, meno Genova e Milano. Ungheria, da e in transito tutti uffici, meno Fiume e Trieste. Con articolo in Foglio d'Ordini sarà riportato, aggiornato, quadro di pagina 113 dell'a Tariffa riguardante istradamento telegrammi senza indicazione di via per via Italo-Radio. Su quanto sopra richiamasi speciale attenzione ufficio Roma e uffici che hanno comunicazioni con estero.

2. AGGIUNTE E VARIAZIONI DA APPORTARSI, COL 1° MAGGIO 1936-XIV, ALLA TARIFFA TELEGRAFICA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1934-XII (25ª Tabella).

PAGINA DEL VOLUME	DATA DI DECORRENZA	AGGIUNTE E VARIAZIONI DA ESEGUIRSI																													
15, 16, 17, 18, 19 e 20	1- 5-1936	Nell'intestazione della penultima colonna si aggiungano, in fine, le parole « e per la Città del Vaticano ».																													
16	1- 5-1936	Telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario. <i>Le indicazioni contenute nella penultima ed ultima colonna si varino come segue:</i> <i>Penultima colonna:</i> « Oltre la tassa del telegramma, tassa di un telegramma ordinario di 8 parole se diretto in Libia o alle Isole Italiane dell'Egeo, di 6 parole se diretto in Eritrea o alla Somalia italiana, e di 10 parole se diretto alla Città del Vaticano ». <i>Ultima colonna:</i> « Oltre la tassa del telegramma, tassa di un telegramma ordinario — calcolata per la stessa via cui l'avviso si riferisce — di 6 parole. Se detta tassa per 6 parole non raggiunge in qualche caso L. 1,50 oro, essa si eleva a tale somma ».																													
19	1- 5-1936	Comma A). <i>Leggasi:</i> L. 3,50 per la Città del Vaticano.																													
41	1- 5-1936	Si cancellino nelle « Avvertenze » le indicazioni riguardanti la Città del Vaticano, e nella pagina in bianco a sinistra si iscriva il quadro seguente:																													
<p>TARIFFA PER PAROLA IN LIRE PER I TELEGRAMMI DIRETTI ALLA CITTÀ DEL VATICANO.</p> <p>Lingue ammesse nei telegrammi di stampa: italiana, francese, inglese, polacca, spagnola, tedesca lingua nella quale è redatto il giornale destinatario.</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">PAESE DI DESTINAZIONE E VIA D'ISTRADAMENTO</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">TASSE PER PAROLA PER TELEGRAMMI</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Minimo di percezione per ogni telegramma</th> <th style="width: 10%;">Linguaggio convenuto</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Servizi speciali non ammessi</th> </tr> <tr> <th>ordinari</th> <th>di stampa (ammessi dalle 21 alle 7)</th> <th>«CDE»</th> <th>«ELT»</th> <th>Linguaggio cifrato</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> <th style="text-align: center;">8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CITTÀ DEL VATICANO (ammessi vaglia telegrafici) - Via diretta</td> <td style="text-align: center;">0,35</td> <td style="text-align: center;">0,175</td> <td style="text-align: center;">0,245</td> <td style="text-align: center;">0,175</td> <td style="text-align: center;">Tassa di 25 parole per le lettere-telegrammi ELT, e di 10 parole per tutte le altre categorie di telegrammi</td> <td style="text-align: center;">Ammessi</td> <td style="text-align: center;">Espresso XP</td> </tr> </tbody> </table>			PAESE DI DESTINAZIONE E VIA D'ISTRADAMENTO	TASSE PER PAROLA PER TELEGRAMMI				Minimo di percezione per ogni telegramma	Linguaggio convenuto	Servizi speciali non ammessi	ordinari	di stampa (ammessi dalle 21 alle 7)	«CDE»	«ELT»	Linguaggio cifrato	1	2	3	4	5	6	7	8	CITTÀ DEL VATICANO (ammessi vaglia telegrafici) - Via diretta	0,35	0,175	0,245	0,175	Tassa di 25 parole per le lettere-telegrammi ELT, e di 10 parole per tutte le altre categorie di telegrammi	Ammessi	Espresso XP
PAESE DI DESTINAZIONE E VIA D'ISTRADAMENTO	TASSE PER PAROLA PER TELEGRAMMI				Minimo di percezione per ogni telegramma	Linguaggio convenuto	Servizi speciali non ammessi																								
	ordinari	di stampa (ammessi dalle 21 alle 7)	«CDE»	«ELT»		Linguaggio cifrato																									
1	2	3	4	5	6	7	8																								
CITTÀ DEL VATICANO (ammessi vaglia telegrafici) - Via diretta	0,35	0,175	0,245	0,175	Tassa di 25 parole per le lettere-telegrammi ELT, e di 10 parole per tutte le altre categorie di telegrammi	Ammessi	Espresso XP																								

(1) Si comunica per estratto agli uffici ferroviari e tramviari attivati al servizio telegrafico pubblico.

43	1- 5-1936	Si cancelli la rubrica « Città del Vaticano » col quadro relativo. (Foglio d'Ordini 28 apr le 1936-XIV, n. 51, art. 37).
50	1- 5-1936	Rubrica « Svezia ». S'iscrivano nella quinta colonna le tasse delle lettere-telegrammi ELT che sono stabilite in 0,165 per vie normali, e in 0,315 per via Eastern. (Foglio d'Ordini 16 aprile 1936-XIV, n. 46, art. 21).
52	1- 4-1936	Rubrica « Afghanistan ». Le tasse di via Italo-Radio e di via Jugoslavia-Romania-URSS si varino come segue: telegrammi ordinari 1,44, di stampa 0,72, CDE 0,864, differiti 0,72.
96	1- 4-1936	Rubrica: « Afghanistan ». La tassa di via Italo-Radio contenuta nell'ultima colonna si vari in 1,28. (Foglio d'Ordini 19-21 marzo 1936-XIV, nn. 34-35, art. 28).
102	25- 4-1936	Rubrica « Argentina » voce « Ufficio di Buenos Aires ». La tassa di via Italo-Radio si vari in 0,93. (Foglio d'Ordini 25 aprile 1936-XIV, n. 50, art. 68).
113	1- 5-1936	L'articolo 5 si vari come segue: 5. Devono avere corso per via Italo-Radio i telegrammi senza indicazione di via — eccetto i vaglia telegrafici — originari da qualunque Paese e diretti ai Paesi seguenti, da e in transito per gli uffici di deposito qui appresso indicati:

PAESI DI DESTINAZIONE	Da e in transito per gli uffici di deposito seguenti:
Austria (eccetto telegrammi di Stato e di stampa che devono avere corso per via telegrafica).	Roma.
Cecoslovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia	Tutti gli uffici meno Trieste.
Danimarca, Finlandia, Groenlandia, Jan Mayen, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, Svalbard, Svezia, Turchia (eccetto i telegrammi per il Distretto di Aidin — Sm'rne e dintorni — che devono avere corso per via Roma-Radio e U.R.S.S.	Tutti gli uffici.
Danzica e Germania (eccetto i telegrammi di Stato e di stampa che devono avere corso per le vie telegrafiche normali).	Tutti gli uffici, meno Genova e Milano.
Feroé (Isole), Gran Bretagna, Irlanda e Islanda	Tutti gli uffici, meno Genova e Milano (1).
Ungheria	Tutti gli uffici, meno Fiume e Trieste.
Afghanistan, Arabia Saudita, Cina, Egitto, isole Filippine, Giappone, Indie neerlandesi, Iran (Persia), Iraq, Palestina, Siria e Libano e Transgiordania.	Tutti gli uffici.

(1) Durante la chiusura notturna delle comunicazioni telegrafiche Genova-Londra e Milano-Londra, gli uffici di Genova e Milano appoggiano a Roma i telegrammi diretti alle isole Feroé, Gran Bretagna, Irlanda e Islanda. L'ufficio di Roma durante l'esercizio del radiocollegamento Roma-Londra, inoltra per via Italo-Radio tutti i telegrammi senza indicazione di via per i suddetti Paesi, eccetto quelli di Stato che devono avere corso per le comunicazioni telegrafiche Roma-Londra. Per detta comunicazione telegrafica devono inoltre trasmettersi tutti i telegrammi diretti alle isole Feroé, Gran Bretagna, Irlanda e Islanda, durante la chiusura notturna e festiva del radiocollegamento Roma-Londra.
(Foglio d'Ordini 2 maggio 1936-XIV, n. 53, art. 91).

115	15- 4-1936	<p>Gli articoli 1 e 2 si varino come segue:</p> <p>« Art. 1. — Il servizio dei telegrammi « Collect » per l'estero, cioè dei telegrammi (compresi gli avvisi di servizio tassati) spediti senza pagamento immediato delle tasse, è ammesso:</p> <p>a) per le vie Italcable, Cial e Western-Union per i Paesi serviti da dette vie, eccetto il Canada e Terreneuve;</p> <p>b) per via Italo-Radio per tutti i Paesi serviti da detta via.</p> <p>Art. 2. — Hanno la facoltà di spedire telegrammi in servizio « Collect » da tutti gli uffici — eccetto le succursali — dipendenti dall'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi (esclusi quindi gli uffici ferroviari e tramviari):</p> <p>a) per via Italcable le persone munite della speciale tessera rilasciata dalla Compagnia Italcable, e solo per lo indirizzo e gli indirizzi indicati nella tessera stessa;</p> <p>b) per via Cial, o per via Western-Union, o per via Italcable, le persone munite della speciale tessera rilasciata dalla « Commercial Cable Company », o dalla « Western-Union Telegraph Company », o, eventualmente, dalla Compagnia « All America Cables », e solo per l'indirizzo o gli indirizzi indicati nella tessera stessa;</p> <p>c) per via Italo Radio le persone munite della speciale tessera rilasciata dalla Società Italo Radio, per l'indirizzo o gli indirizzi indicati nella tessera stessa, o a qualunque indirizzo, se la tessera porta l'indicazione generica « telegrammi indirizzati a diversi ».</p> <p>Eccezionalmente i possessori di una delle tessere di cui ai precedenti comma a) e b) possono anche spedire a credito da Bari, Bologna e Cagliari, i telegrammi-lampo diretti alle città italiane con le quali è consentita tale categoria di corrispondenze.</p> <p>B) Per quanto riguarda le tessere rilasciate dalla « Compagnia Italcable » e dalle altre Compagnie cablografiche associate per i telegrammi diretti alle Americhe, si tenga ben presente che sono valide:</p> <p>a) tutte le tessere rilasciate dalle Compagnie suddette per i telegrammi di Stato e di stampa diretti ai Paesi del Centro e Sud America.</p> <p>b) le tessere rilasciate dalle Compagnie suddette dal 1° aprile 1936-XIV in poi, per i telegrammi di Stato e di stampa diretti ai Paesi del Nord America e per i telegrammi privati diretti a tutti i Paesi delle Americhe ammessi al servizio (le tessere in data anteriore rilasciate per questi telegrammi devono ritenersi annullate).</p> <p>C) I fac-simili delle tessere sono quelli riprodotti alle pag. 774 e seguenti della « Rivista delle Comunicazioni » del 15 luglio 1928-VI, e a pag. 684 della « Rassegna » di settembre-ottobre 1932-X. Se venissero quindi esibite delle tessere non esattamente conformi a detti fac-simili telegrammi non dovranno accettarsi, e in caso di errata accettazione le tasse saranno messe a carico dell'impiegato responsabile ».</p> <p>(Foglio d'Ordini 4 aprile 1936-XIV, n. 41, art. 23).</p>
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. STAZIONI COSTIERE CHE RISULTANO PROVVISORIAMENTE CHIUSE AL 1° MAGGIO 1936-XIV.

Bizerte-Sétié-Meriem Radio	Poilo radiotelefonico Radio	Mutsamudu Radio
Bonifacio Radio	Manila radiotelefonico Radio	Pembroke Radio
Coquimbo Radio	Merry Island Radio	Tor Radio
Cordova, Alaska Radio NPA	Mocka, Ciale Radio (La)	

FORNITORI ED APPALTATORI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Le ditte sottodesignate forniscono o sono in grado di fornire o appaltare alle Amministrazioni prodotti, materiali e lavori:

Numero	DITTE	SEDE E OFFICINE	PRODOTTI, MATERIALI E LAVORI che provvedono o possono provvedere o appaltare
1	Standard Elettrica Italiana — Società Anonima.	Milano: Via Dante, 18 Roma: Corso Umberto I, 173	Centrali telefoniche, automatiche e manuali — Stazioni radiotelefoniche emittenti — Installazioni telefoniche selettive « Diapaccifono » ad onde convocate per linee ad alta tensione — Apparecchi telefonici telegrafici radio di ogni specie
2	Società Ceramica Richard-Ginori	Milano: Via Bigli, 21, Casella Postale 1261	Isolatori per ogni applicazione a bassa ed alta tensione — Isolatori speciali per stazioni apparecchi radio e telefonici
3	Società Italiana « Pirelli »	Milano: Via Fabio Filzi, 21	Cavi telefonici e telegrafici aerei e sotterranei — Lavori di posa
4	Società Anonima ing. V. Tedeschi e C.	Torino: Telef. 21-291, Via Montebianco, 5 — Ind. Telegr. Cables, Anno di fondazione 1888.	Fabbrica di fili e cavi elettrici per tutte le applicazioni dell'elettricità. Accessori per installazioni elettriche in cavo — Posa di cavi aerei, sotterranei e subaquei — Filiale in Roma — Via Palestro, 87 — Telef. 484-138
5	S. A. P. P. — Società Anonima « Poste Pneumatiche »	Milano: Via S. Gregorio, 44	Impianti completi di posta pneumatica urbana — Impianti di posta pneumatica interna per uffici pubblici, banche, grandi magazzini, alberghi, ecc. — Trasportatori meccanici
6	Società Anonima « O. M. » Fabbrica Bresciana Automobili	Brescia	Camioncini, furgoni, autovetture « G. M. »
7	Fratelli Borra — Società Anonima	Roma: Via Torre Argentina, 77-79	Ferramenta — Metalli — Racordi « G. F. » — Fazioni ottoni anticorrosione — Cromatura, ecc.
8	Allocchio Bacchini e C.	Milano: Corso Sempione, 95	Apparecchi telegrafici — Radio-telegrafici — Strumenti di misura
9	S. I. R. A. C. — Società Italiana per Radio-Audizione Circolare.	Milano: Piazza L. V. Bertarelli, 1 (già Corso d'Italia, 13)	Rappresentanza per l'Italia e Colonie della R. C. A. — Victor Company, Inc. Stazioni trasmettenti di qualsiasi potenza — Apparecchi radio-ricevitori — Valvole Radiotru, ecc. — Impianti di bordo per la Regia Marina e la Regia Aeronautica
10	Hellensens Italiana Società Anonima (Hisa)...	Roma — Direzione: Via Frattina n. 110; Stabilimento in Roma	File e batterie a secco « Hellensens » per tutte le applicazioni
11	Società Anonima Fratelli Feltrinelli	Roma: Via Merulana, 198	Materiali telefonici — Impianti centrali telefoniche
12	Società Anonima Ericsson — Fatme — Fabbrica apparecchi telefonici e materiale elettrico.	Roma: Via Appia Nuova, 572	Centralini ed apparecchi telefonici per telefonia interna ed urbana — Materiale di protezione per linee telefoniche e telegrafiche — Accessori per telefoni, stazioni radiotrasmettenti e riceventi per uso commerciale e militare — Apparecchi radiofonici per audizioni circolari — Accessori e parti staccate per radio
13	Società Industrie Telefoniche Ital. « S.I.T.I. » Anonima — Cap. L. 12.000.000 interamente versato	Milano: Via Pascoli, 13	Piombo, rame, zinco, elettrolitico, zinco, prima fusione e laminati ed altri metalli greggi, minio di piombo, biacca di piombo, litargirio in polvere; litargirio in paglietta, acetato di piombo
14	Soc. An. Minerali e Metalli	Milano: Via G. Negri,	Motori elettrici, alternatori, trasformatori, gru — Pompe — Macchinari ausiliari per bordo — Materiali per impianti a termosifone — Caldaie, radiatori — Apparecchi sistema Koerting a getto d'aria e di vapore — Fusioni di ghisa, bronzo ed altri metalli — Apparecchi ottici — Meccanica di precisione — Impianti cinematografici completi — Veicoli ferroviari e tranviari
15	San Giorgio — Società Anonima Industriale.	Genova-Sestri	Pompe ed elettropompe — Motori ventilatori — Trasformatori — Alternatori Dinamo — Turbine idrauliche.
16	Pellizzari A. e Figli	Arrignano	Lampade elettriche — Lampade telefoniche — Riflettori e diffusori
17	Società Anonima Italiana « Philips »	Milano: Via San Martino, 204	Raddrizzatori metallici di corrente per la carica delle batterie di accumulatori
18	Soc. An. Compagnia Italiana Westinghouse — Preni, Segnali.	Torino	Impianti telefonici — Impianti elettrici
19	I. M. E. T.	Firenze — Piazza Torino, 3	Apparecchi telegrafici aerei — stampanti e meccanica di precisione
20	Ing. Clemente Diena e C.	Torino: Via Avellino, 6	Impresa trasporti interni, internazionali e marittimi
21	Società Anonima Fratelli Gondrand	Torino: Via S. Francesco da Paola, n. 15 — Tel. 43706, 43707 e 43708	Spazzolini per denti — Dentifricio « Imperia » — Spazzole per abiti, unghie, testa, da scarpe, di ogni qualità, di ogni forma e prezzo.
22	Manifattura Piemontese — Fabbrica di spazzole.	Grugliasco (Torino) — Telef. 7932	Lampadine elettriche di qualsiasi forma in tutti i tipi
23	Industria Piemontese Lampade Elettriche « Stella »	Rivoli (Torino): Via Susa	Saponi da bucato e da toilette, dentifrici, colonie e profumi in genere
24	Società Anonima « Viset »	Torino: Corso Re Umberto, 7 — Telefoni 47241, 47242	Fabbrica lampadine elettriche in tutti i tipi
25	Industria Lampadine Elettriche Radio	Torino: Via Giaveno, 24	Matite automatiche — Penne stilografiche e oggetti di galalite — In grado di fornire tutti i Ministeri
26	Luigi Pagliero e Fratelli	Settimo Torinese — Tel. 2065	Telegrafia e Radiofonia
27	Ing. Olivieri e Glisenti	Torino: Via Biella, 12 — Tel. 22922	Valvole riceventi, trasmettenti e raddrizzatrici, per radio — Comunicazioni
28	S. A. Zenith	Monza: Via G. Borgazzi, 21	Acciai comuni e speciali
29	Società Anonima Nazionale « Cogne »	Sede Torino — Stabilimenti Aosta	Costruzioni apparecchi radio riceventi
30	Magnasyne Radio	Torino — Via S. Ambrogio, 10	Articoli per fonderie di ghisa — Acciaio — Articoli per modellatori
31	Cav. Giulio Morando	Torino: Via Legnano, 28 — Stabilimento: S. Benigno Canavese	Strumenti elettrici per misure industriali
32	Soc. An. Istrumenti di Misura C. G. S.	Monza: Via Cavalleri, 2 — Tel. 2780 e 2058	Apparecchiature radio-tubi trasmettenti specialità
33	Radio Italia	Roma: Via Due Macelli, 66	Telescrittori, macchine telegrafiche, materiale telefonico
34	R. A. D. I. A. R. — Società Anonima Italiana	Roma: Via del Gambaro, 8	Impianti completi per Alberghi — Bars — Pasticcerie — Negozi — Banche — Ville — Fornitori dello Stato — Aviazione — Marina — Costruzioni aeronautiche — Esportazione
35	Ostini e Crespi	Milano: Via Balestrieri, 6, Tel. 91312; Stabilimento: Palazzolo Milanese	Costruzioni telefoniche, telegrafiche e radioelettriche di qualsiasi tipo
36	Società Anonima Brevetti Arturo Perego	Milano: Via Salaino, 10 — Roma: Via Tomacelli, 15	

LE ASSICURAZIONI D'ITALIA

SOCIETÀ ANONIMA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI — CAPITALE SOCIALE L. 15.000.000 INTERAMENTE VERSATO

SOCIETÀ COLLEGATA CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Direzione Generale: ROMA - Via San Basilio n. 14

Rami esercitati:

INCENDI - INFORTUNI
RESPONSABILITÀ CIVILE
FURTI E FIDEJUSSIONI
TRASPORTI - GRANDINE
AERONAUTICO

Premi dell'esercizio 1935 L. 54.589.828
Capitale e Riserve al 31 dicembre 1935 " 32.036.514
Monte Premi " 169.654.838

STABILIMENTI DI DALMINE

SOC. ANONIMA CAPITALE L. 75.000.000

INTERAMENTE VERSATO

TUBI ORIGINALI "MANNESMANN-DALMINE,, DI ACCIAIO SENZA SALDATURA

fino al diametro esterno di 825 mm., in lunghezza fino a 15 metri ed oltre

TUBI FILETTATI PER GIUNZIONE A MANI-
COTTO, neri e zincati, per gas, acqua ed
impianti di irrigazione e di riscaldamento.

TUBI PER POZZI ARTESIANI con manicotto
ad oliva.

TUBI PER TRIVELLAZIONI E TEREBRAZIONI
di acciaio speciale ad alta resistenza.

TUBI A FORTE SPESSORE lisci e flangital
per pompe, per pressioni idrauliche, per
ghiere di meccanismi di locomotive, ecc.

TUBI A BICCHIERE per acquedotti e im-
pianti gas.

TUBI A FLANGE per impianti idroelettri i,
condotte d'acqua, gas, aria compressa, va-
pore, ecc.

TUBI CON GIUNTO «VICTAULIC» per
condutture di acqua, gas, aria compressa,
nafta e petrolio.

TUBI CON GIUNTO SPECIALE «VICTAU-
LIC» per impianti di irrigazione a pioggia.

TUBI BOLLITORI E TIRANTI lisci e lavorati
per qualsiasi tipo di caldaia terrestre e
marina.

TUBI PER CONDUTTURE DI NAFTA E
PETROLIO, con estremità coniche filettate
e manicotto speciale.

PALI TUBOLARI RASTREMATI IN UN SOL
PEZZO, lisci e con apparecchiature, per
illuminazione e trazione elettrica.

PICCHI DI CARICO - GRUE PER IMBAR-
CAZIONI - ALBERI DI BOMPRESSO -
ANTENNE - PUNTELLI - TENDITORI -
TUBI PER TRASMISSIONI ASSIOMETRICHE
- COLONNE TUBOLARI per costruzioni
civili ed industriali.

ASTE per parafulmini e per trolley.

SERPENTINI di qualunque forma e dimensione
e tubi di speciale lunghezza per detti.

BOMBOLE E RECIPIENTI per liquidi e gas
compressi, per avviamento motori, ecc.

TUBI TRAFILATI a CALDO ed a FREDDO, ci-
lindrici e sagomati, per qualsiasi applicazione.

CATALOGHI GENERALI - BOLLETTINI SPECIALI E PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA

UFFICI COMMERCIALI

MILANO: Via Manzoni, 5 - ROMA: Via Regina Elena, 86

AGENZIE DI VENDITA

TORINO: Corso Vittorio Emanuele II, 74 — GENOVA: Palazzo Nuova Borsa, 81
TRENTO: Via Suffragio, 31 — TRIESTE: Via del Coroneo, 21 — PADOVA: Corso
Garibaldi, 1 — BOLOGNA: Via Guerrazzi, 10-12 — FIRENZE: Via Landino, 12
NAPOLI: Via Generale Orsini, 42 — BARI: Via XXIV Maggio, 36 — PALERMO: Via
Napoli, 50 — CAGLIARI: Viale Regina Elena, 9 — TRIPOLI: Via Gen. De Bono, 27-29
BENGASI: Piazza del Re, 32-33 - Via del Sale, 8

SEDE LEGALE
MILANO



DIREZIONE OFFICINE
DALMINE (BERGAMO)

RECCHI

San Giorgio

Società Anonima Industriale

Genova - Sestri

Costruzioni elettriche ed elettromeccaniche

Motori - Dinamo - Alternatori - Trasformatori
Gru elettriche di qualsiasi tipo e portata -
Argani a manovra elettrica - Verricelli - Equi-
paggiamenti elettrici per trazione - Elettropompe
Gruppi elettrogeni

Costruzioni meccaniche

Pompe di ogni tipo e potenza - Turbine idrauliche -
Costruzione di carriaggi - Macchinari ausiliari di bordo -
Macchinari per impianti di riscaldamento -
Costruzione e riparazione di veicoli ferroviari e tramviari -
Lavori di caldaeria e carpenteria - Macchine telegrafiche

Fonderie

Ghisa ed altri metalli

Costruzioni ottiche e di meccanica di precisione

Strumenti vari per artiglieria - Binocoli prismatici -
Cannocchiali - Telemetri - Periscopi per sommergibili -
Centrali di tiro e di lancio

TERNI

SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITÀ

Anonima con Sede in ROMA
VIA DUE MACELLI, 66 (palazzo proprio)

Direzione Tecnica, Commerciale ed Amministrativa in GENOVA
VIA SAN GIACOMO DI CARIGNANO, 13 (palazzo proprio)

CAPITALE L. 430.000.000

Stabilimenti in TERNI - PAPIGNO - COLLESTATTE - CERVARA
NARNI - GALLETO - PRECI - NERA MONTORO - SPOLETO

6 Centrali Elettriche con 250.000 Kw. installati

Indirizzo telegrafico: «ELETTROTERNI» per Roma, Genova, Terni e Spoleto

Telefoni: per ROMA 61660 - 65765
per GENOVA 54291 - 54295 - 52021 - 52035

PRODOTTI

Lingotti in acciaio comune e inossidabile (Steinless) - Bidoni -
Getti in acciaio comune, al nichel, al cromo-nichel, al manganese e inossidabile -
Getti in ghisa e bronzo - Corazze - Lamiere forti ordinarie, da caldaie, saldabili per condotte d'acqua, al manganese per casseforti, in acciaio diamagnetico o in acciaio tenace al nichel -
Lamiere nere sottili ordinarie e speciali per aeroplani, magnetiche per motori e trasformatori ecc. ecc. dello spessore di due decimi di millimetro in su -
Latta - Travi ed altri profilati in omogeneo - Tondini per cementi armati -
Tubi di ghisa per condutture e relativi apparecchi idraulici -
Tubi pluviali - Acciai

speciali e da utensili al carbonio e rapidi -
Pezzi di qualunque forma e grandezza in acciaio fucinato -
Forgings per cannoni -
Proiettili -
Materiale ferroviario e navale -
Linee d'assi per navi -
Cerchioni -
Assi montati -
Costruzioni metalliche -
Caviglie -
Chiodi -
Bulloni -
Aratri tipo Miliani -
Ligniti -
Cementi -
Materiali refrattari -
Carburo di calcio -
Calcocianamide -
Ammoniaca sintetica -
Alcool metilico sintetico -
Acido solforico -
Acido nitrico -
Solfato d'ammonio -
Ossigeno ed altri prodotti dell'elettrochimica -
Produzione e commercio di energia elettrica





il purgante che

si scalda da Jè

Con piccola quantità
di liquido
grande e sicuro effetto.
Preparato scientifico di assoluta
novità, gradevole ed efficace.
CHIEDETELO AL VOSTRO FARMACISTA



**CITRATO
ESPRESSO
S. PELLEGRINO**



Spazio disponibile

Spazio disponibile

Spazio disponibile

ITALCABLE

COMPAGNIA ITALIANA DEI CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI

CAVI DIRETTI

FILI DIRETTI

SERVIZIO DIRETTO



RAPIDITÀ

ESATTEZZA

SEGRETEZZA

**CABLOGRAMMI PER TUTTO IL MONDO
TELEGRAMMI CELERI**

PER L'INGHILTERRA, LA FRANCIA, LA GERMANIA
LA DANIMARCA, LA SVEZIA E LA NORVEGIA

TELEGRAMMI LAMPO

FRA LE PRINCIPALI CITTÀ D'ITALIA E FRA QUESTE E LA CITTÀ DEL VATICANO

Consegna entro 15 minuti dall'accettazione

via Italcable

**SOCIETÀ DEL GRÈS
ING. SALA & C.**

MILANO

VIA TOMMASO GROSSI, 2

Prima fabbrica italiana di grès ceramico

FONDATA NEL 1887

Premio Brambilla del R. Istituto di Scienze e Lettere
Medaglia d'oro al Merito Industriale del Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio 1907 — Diploma
d'Onore Milano 1906 — Medaglia d'oro Bruxelles 10
Gran Premio Buenos Ayres 1910 — Torino 1911: Gran
Premio e Medaglia d'oro del Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio

Stabilimenti: BERGAMO (Colognola al Piano) e SORISOLE (Bergamo)

TUBI ED ACCESSORI PER FOGNATURE
E CONDOTTE - FUMAIOLI - PIANELLE
DA PAVIMENTAZIONE E DI RIVESTI-
MENTO - MANGIATOIE - APPARECCHI
COMPLETI PER LA FABBRICAZIONE
DEGLI ACIDI

CANALIZZAZIONI TELEFONICHE ED ELETTRICHE

IL GRÈS CERAMICO è inalterabile anche sotto
l'azione degli acidi concentrati

APPARECCHI E PEZZI SPECIALI SU DISEGNI

Spazio disponibile

SOCIETÀ
ANONIMA
NAZIONALE

COGNE

(AOSTA)

MINIERE
ALTI FORNI
ACCIAIERIE

DIREZIONE GENERALE
VIA SAN QUINTINO, 28
TORINO

S. I. R. T. I.

Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane

Milano - Via Fabio Filzi, 19 - Milano



RETI DI TELECOMUNICAZIONI DI QUALSIASI TIPO
PER TELEFONIA E TELEGRAFIA A BASSA ED
ALTA FREQUENZA - TELEFONIA E TELEGRAFIA
SIMULTANEA - PER TRASMISSIONE DI PROGRAMMI
RADIOTELEFONICI - E PER TELEVISIONE

- PROGETTAZIONE e studio delle reti degli impianti.
- COSTRUZIONE delle sedi e dei cavi per posa sotterranea - di palificazione per cavi e linee aeree - di edifici per centrali, ecc.
- FORNITURA E POSA di cavi sotterranei - aerei - subacquei e stendimento di linee aeree.
- GIUNZIONE di cavi e di linee aeree - misure elettriche e bilanciamento dei circuiti.
- PUPINIZZAZIONE di cavi suburbani ed interurbani.
- FORNITURA ED INSTALLAZIONE delle apparecchiature ed equipaggiamenti telefonici e telegrafici di amplificazione e terminazione - Apparecchiature per telefonia e telegrafia ad alta frequenza - per telefonia e telegrafia simultanea - per trasmissione di programmi radiotelefonici e per televisione - Stazioni energia per l'alimentazione delle apparecchiature - impianti vari ausiliari (cabine di trasformazione, impianti di riscaldamento, di illuminazione, ventilazione, aspirazione gas acidi, parafulmini, ecc.).


LE APPARECCHIATURE ED I CAVI

UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI

SONO FABBRICATI IN ITALIA

QUALITÀ'

- CAVI O. F. PER 220000 VOLT
- FILI, CORDE E CAVETTI 4600 PER 600 VOLT.
- GLI STESSI TECNICI, LE STESSE MATERIE PRIME, GLI STESSI ACCURATI CONTROLLI.



SOCIETÀ ITALIANA PIRELLI - MILANO

STANDARD ELETTRICA ITALIANA

Società Anonima - Capitale L. 9.000.000 interamente versato


Associata alla INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION di New York
Concessionaria esclusiva per l'Italia della WESTERN ELECTRIC CO. ING. di New York

Fabbricazione ed
installazione di:

CENTRALI TELEFO-
NICHE AUTOMATICHE
E MANUALI - URBANE
ED INTERURBANE

APPARECCHI TELEFO-
NICI - TELEGRAFICI
E RADIOTELEFONICI

STAZIONI
RADIOTELEFONICHE
TRASMITTENTI



SEDE

MILANO - Via Dante 18 - Stabilimento Consociato
F.A.C.E. Fabbrica Apparecchiature per Comunica-
zioni Elettriche - Via Vittoria Colonna, 9 - Milano
Telefoni: 16553-16554

Ufficio di ROMA (104) - Corso Umberto I, 173
Telefono 61-450

INDIRIZZO TELEGRAFICO: « MICROPHONE » (Codice, Lieber e Bentley)

telescrittori

nell'afrika orientale italiana

telescrittori

italiani

fabbricati dalla

RADIAR

S. A.

ROMA - MOGADISCIO



Indir. telegr.

PRIMA FABBRICA
ITALIANA
DI TELESCRITTORI